

Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**



Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte I – Generalità

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	3
1. Il Modello Organizzativo di Toremар S.p.A.	4
2. Criteri e attività per la realizzazione e l'aggiornamento del Modello	5
3. Aree ed Attività aziendali sensibili	6
4. Struttura del Modello	6
5. Codice Etico e di Condotta	6
6. L'Organismo di vigilanza e di controllo	7
7. Il Sistema Sanzionatorio	7
8. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione	8
9. Il whistleblowing nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231	8

Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Sulla scia di un processo avviato dall'Unione Europea¹, il Decreto legislativo n° 231/2001 (il Decreto), a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali tra le quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il legislatore ha inteso introdurre, per la prima volta, la responsabilità degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito e coinvolgere nella punizione di tali illeciti il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene "l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra".

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso,
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso,
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo,
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presi in esame sono elencati nella successiva Parte III.

¹ Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

1. Il Modello Organizzativo di Toremар S.p.A.

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, Toscana Regionale Marittima S.p.A. TOREMAR (di seguito TOREMAR o la Società), preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed essendo consapevole sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Personale, degli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha provveduto a riesaminare e aggiornare il proprio sistema organizzativo, provvedendo alla stesura ed applicazione di una nuova versione del Modello Organizzativo aziendale.

Occorre sottolineare infatti, come la Società si sia già dotata di un sistema di procedure aziendali quale strumento di corretta gestione aziendale. Nell'ambito di tale sistema di procedure, e quale suo completamento, il Modello è stato considerato, in particolare, come occasione di coordinamento sistemico tra i suoi vari componenti, ivi comprese le procedure e protocolli aziendali già presenti in azienda e nel gruppo o da implementare a seguito dell'approvazione del presente Modello.

La Società aveva adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo nel passato, quando il capitale sociale era detenuto da Società di diritto privato ma, il successivo ulteriore trasferimento sotto la Regione Toscana e la non attualità dello stesso ne hanno suggerito l'adozione ex novo piuttosto che non un semplice aggiornamento. In tal senso la Società ha provveduto ad adottare il Modello nella sua prima versione (n. 1) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22.10.2013. Il Modello è stato riformato e applicato in una nuova versione (n. 2) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.10.2016. Lo stesso Modello è stato poi aggiornato (versione n. 3) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.09.2019.

Toremар S.p.A ha inteso predisporre il presente aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo alle recenti modifiche normative - tra cui l'introduzione nel novero 231 dei reati fiscali - e in particolare di riflettere l'entrata in vigore nel catalogo dei reati de:

- “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”: con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.
- I c.d. “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” ed in particolare l'introduzione del reato di cui all' art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” all'interno dell'art. 24-bis del D.Lgs 231/2001.
- I “Reati fiscali” ovvero i reati tributari introdotti dalla Legge di conversione 157/2019 con la quale è stato definitivamente approvato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale), con introduzione dell'articolo 25- quinquiesdecies al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- La “frode nelle pubbliche forniture” (art. 356 c.p.): fattispecie introdotta dal D.Lgs n. 75 del 15 luglio 2020, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi finanziari, la quale sostituisce e aggiorna la precedente Convenzione PIF, già recepita nel nostro ordinamento con l. 300/2000), con introduzione della nuova fattispecie di reato nel novero dell'art. 24 D.Lgs 231/2001.
- La “frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo” (art. 2 legge 898/1986): fattispecie introdotta dal D.Lgs n. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF sopra richiamata (direttiva UE 2017/1371), il cui obiettivo è quello di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con introduzione della nuova fattispecie di reato nel novero

dell'art. 24 D.Lgs 231/2001.

- Le fattispecie di “peculato” (art. 314 c.p.), limitatamente al primo comma, “peculato mediante profitto dell'errore altrui” (art. 316 c.p.) e di “abuso d'ufficio” (art. 323 c.p.), introdotte dal D.Lgs 75/2020 di attuazione della direttiva PIF 2017/1371 sulla base della legge di delegazione europea 2018, con introduzione delle nuove fattispecie di reato nel novero dell'art. 25 D.Lgs 231/2001.
- I nuovi reati tributari: “Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 4 D.Lgs 74/2000)”, “Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 5 D.Lgs 74/2000)”, “Indebita compensazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs 74/2000)”, introdotte dal D.Lgs 75/2020 di attuazione della direttiva PIF 2017/1371 sulla base della legge di delegazione europea 2018, con introduzione delle nuove fattispecie di reato nel novero dell'all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001.

Il reato di “contrabbando”, introdotto dal D.Lgs 75/2020 di attuazione della direttiva PIF 2017/1371 sulla base della legge di delegazione europea 2018, con introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001. Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società, ovvero di unità organizzative della Società medesima. Tali soggetti “apicali”, oltre a rispettare direttamente e ad osservare puntualmente il Modello, curano il rispetto da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello è infatti diretto e deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei suoi diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento denominato Codice Etico e di Condotta) anche ai terzi collaboratori, partner e consulenti.

La Società ritiene infatti che l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge e della sua potenziale efficacia esimente ai sensi del Decreto, un valido strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, per prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo o reagire tempestivamente nel caso che essi siano comunque commessi.

2. Criteri e attività per la realizzazione e l'aggiornamento del Modello

Per garantire il livello di efficienza richiesto dal Decreto si è preliminarmente e dettagliatamente analizzata la struttura aziendale al fine di identificare le aree ed attività sensibili per la prevenzione dei reati, con riferimento sia ai rapporti ed all'assetto operativo interno della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, outsourcers, fornitori e partner di ogni altro genere).

Si è proceduto, innanzitutto, ad analizzare il sistema di corporate governance adottato dalla Società, riassunto nella Parte II del Modello. Successivamente si è ricostruito lo svolgimento pratico-operativo dell'attività aziendale mediante interviste *ad hoc*, effettuate dai legali che hanno collaborato all'elaborazione del presente Modello, con i *key managers* della Società, volte a fornire un quadro effettivo e completo dell'attività aziendale e delle sue articolazioni, prendendo in considerazione anche la cultura, l'ambiente etico della Società e gli eventuali precedenti della stessa nonché gli aspetti caratterizzanti ciascun processo gestionale e operativo. Tale mappatura ha costituito il fondamento della c.d. *gap analysis*, ossia la ricognizione di quali presidi e procedure fossero necessari e da adottarsi per irrobustire e rendere più avanzata possibile la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

La “mappatura delle aree di rischio” si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di reato da prevenire;
- identificazione degli ambiti di attività a rischio;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;

- comparazione di tutti questi elementi, con il fine dichiarato e perseguito di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie a questa specificità sarà possibile adeguare costantemente il Modello - contraddistinto, quindi, da un carattere dinamico - al contesto sociale e aziendale, in un'ottica di prevenzione del rischio di reato

3. Aree ed Attività aziendali sensibili

All'esito dell'analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale, sono state individuate diverse attività ritenute sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende prevenire. Tali aree sensibili sono elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte IV del presente Modello.

4. Struttura del Modello

Il Modello adottato dalla Società (da intendersi nella sua interezza delle differenti Parti successivamente descritte così come del Codice Etico), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, è strutturato sui seguenti elementi costitutivi:

- Codice Etico e di Condotta;
- Organismo di Vigilanza della Società con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello ed, in generale, al suo funzionamento e di aggiornamento del Modello stesso;
- Sistema del controllo interno e delle procedure aziendali;
- Previsione di sanzioni in caso di inosservanza del Modello.

In dettaglio, il Modello Organizzativo di TOREMAR è così suddiviso, quanto alla parte documentale:

Parte I	Generalità;
Parte II	Struttura e poteri della società: corporate governance;
Parte III	Parte Speciale: Elenco dei reati;
Parte IV	Parte Speciale: Attività sensibili e presidi; Tabella dei presidi;
Parte V	Organismo di vigilanza;
Parte VI	Sistema sanzionatorio

Il Modello è altresì completato dal Codice Etico e di Condotta.

La Parte I, "Generalità" descrive il Modello, i suoi obiettivi e la sua struttura.

La Parte II, "Struttura e poteri della società", descrive la struttura di amministrazione e controllo della società nonché la sua corporata governance.

La Parte III, "Parte speciale ed elenco dei reati", descrive i reati di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche, individuando quelli potenzialmente a rilievo, considerata l'attività della Società.

La Parte IV, "Attività sensibili e presidi", elenca le attività ed aree aziendali ove è stato individuato il rischio che possa essere commesso uno dei reati descritti nella Parte III, e descrive i presidi e le procedure poste dall'azienda a prevenzione di tali rischi, come riportati nella allegata "Tabella dei presidi".

La Parte V, "Organismo di vigilanza", contiene una descrizione dell'Organismo, della sua struttura e delle sue funzioni di vigilanza e controllo per quanto riguarda il funzionamento del Modello, il rispetto dei principi ivi contenuti e il suo aggiornamento.

La Parte VI, "Sistema sanzionatorio", definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Modello o di commissione dei reati da parte di determinate categorie di soggetti.

5. Codice Etico e di Condotta

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, la Società ha avvertito l'esigenza di formalizzare i valori e principi etici cui ispira la propria azione all'interno di un documento denominato Codice Etico e di Condotta (di seguito Codice Etico).

Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'operato e la qualità dei servizi offerti dalla Società, il Codice Etico indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società. Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per essa, sono tenuti ad osservare e far osservare il Codice di comportamento nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Questo obbligo costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa. L'osservanza da parte di tutti i Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Amministratori, Sindaci della Società ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e delle specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste infatti un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'immagine dell'impresa. A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari mediante l'adozione di procedure di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate per conto della Società devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti, adeguate e basate su informazioni per quanto possibile documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e al principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalare eventuali violazioni. I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello. Nessuno degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Sindaci, soggetto incaricato della revisione legale dei conti e Collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

L'osservanza del Codice Etico, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatar) che hanno rapporti con la Società. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello.

6. L'Organismo di vigilanza e di controllo

L'organismo di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, "OdV") è quell'organo che, come indicato dal Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'OdV sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I criteri per la nomina dell'OdV e per la sua cessazione, così come i suoi compiti e le sue funzioni, sono definiti nella Parte V del Modello.

7. Il Sistema Sanzionatorio

Conformemente alle disposizioni del Decreto, il sistema sanzionatorio ha il compito di garantire l'osservanza del Codice di comportamento, del Modello e delle procedure aziendali.

La violazione degli obblighi definiti nel Modello, anche se giustificata con il perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale e un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito, e nell'eventualità in cui un reato sia commesso, sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Il sistema sanzionatorio (Parte VI del Modello) prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal presente Modello.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato.

8. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione

Il Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a del Decreto). La sua approvazione, le successive modifiche e integrazioni, con le eccezioni di seguito specificate, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione avvalendosi dell’esperienza e delle indicazioni dell’OdV.

Con l’adozione del presente Modello, infatti, la Società si impegna ad adeguare e modificare lo stesso sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti riguardanti la Società nelle sue diverse articolazioni e comunque sulla base delle esperienze applicative, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento del Modello medesimo. L’OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali modifiche.

Come sottolineato, la Società è particolarmente attenta all’aspetto dinamico del Modello ed alla sua costante aderenza alla realtà normativa e societaria ed, in tal senso, intende sottoporre a verifica almeno annuale (e comunque ogniqualvolta venga ritenuto necessario) il presente Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti.

Le eventuali modifiche che incideranno sul presente Modello o su parte di esso e/o sugli Allegati al presente Modello saranno rese note a tutti i Destinatari mediante apposite modalità sotto la supervisione dell’OdV.

La Società ai fini della diffusione e rispetto del Modello ritiene particolarmente rilevante il processo di formazione dei Destinatari. A tal fine sia al momento dell’adozione del Modello, sia su base periodica, viene elaborato un programma di formazione-informazione sul Modello, sul Codice Etico e di Condotta, sulla normativa vigente e sui reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Infine è obiettivo della Società predisporre e realizzare costanti programmi di aggiornamento periodico nonché di verifica sul grado di conoscenza del Modello e delle procedure aziendali e *policies*.

9. Il whistleblowing nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Con specifico riferimento alla responsabilità da reato degli enti, l’art. 2 della Legge sul Whistleblowing ha disposto l’aggiunta di tre nuovi commi all’art. 6 del Decreto 231. Alla luce della novella legislativa, è ora previsto che tutte le società dotate di Modello 231 debbano implementare, nel quadro dell’attività «231»:

- a. uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Tali segnalazioni dovranno, in ogni caso, essere fondate «su elementi di fatto precisi e concordanti»: i canali non possono essere utilizzati con finalità diverse dalla tutela dell’integrità dell’ente. Secondo quanto previsto dalla Legge sul Whistleblowing, inoltre, i canali comunicativi dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b. un canale alternativo di segnalazione tale, anch’esso, da garantire la riservatezza del segnalante;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal proposito, particolare rilevanza è assunta dal novellato art. 6, comma 2- quater, del Decreto 231, ai sensi del quale “*il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo*”, così come “*il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria*”;

- d. le sanzioni nei confronti di chi viola suddetto divieto, nonché di chi «effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate».

L'allineamento alle novità introdotte dalla Legge sul Whistleblowing renderà necessario provvedere, in primis, alla modifica dei Modelli 231, prevedendo al contempo l'adozione di procedure operative per le segnalazioni.

A tal proposito, all'organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231 («Organismo di Vigilanza» od «OdV») spetterà di:

- sovrintendere all'integrazione del Modello mediante l'aggiunta di:
 - un capitolo di Parte Generale descrittivo della novità normativa;
 - un capitolo di Parte Generale sulle sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti o all'incorretto utilizzo dei canali di segnalazione;
- supportare la società nella predisposizione di una specifica procedura;
- verificare l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, nel garantire la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione.

L'OdV sarà, altresì, investito di rilevanti compiti di vigilanza, aventi ad oggetto:

- il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio che dovrà essere integrato nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2, lett. e, del Decreto 231;
- Il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che il novellato art. 6 prevede che sia sanzionato (oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower) anche colui che «effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».
- Il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing presuppone che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità.

A tal riguardo, l'OdV dovrà occuparsi della formazione dei dipendenti e dei collaboratori delle società, dovendo illustrare, a titolo esemplificativo:

- i tratti principali della nuova disciplina;
- l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi, integrato nel Modello;
- il materiale di funzionamento e le modalità di accesso ai tool impiegati per istituire il sistema di segnalazione previsto dalla disciplina in esame.

Pur in mancanza di un'espressa previsione nella Legge sul Whistleblowing, la scelta operata dal Legislatore di collocare la disciplina in parola proprio nel Decreto 231 avvalorava l'idea secondo cui l'Organismo di Vigilanza rivestirà il ruolo di destinatario delle segnalazioni effettuate dai whistleblower.

A tale conclusione porta, altresì, la circostanza che l'Organismo di Vigilanza è già destinatario di flussi informativi aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo, nonché di tutte «le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili» da parte delle funzioni aziendali.

Si ritiene, inoltre, che l'OdV, pur mantenendo la titolarità del presidio, possa affidare in outsourcing l'allestimento di un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche previsto dal novellato art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231.



Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte II - Struttura e poteri della società:
corporate governance

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

1.La struttura della società	3
2.L'amministrazione e la gestione	3
2.1 Il Consiglio di Amministrazione	3
3.Le funzioni di controllo	3
3.1. Il Collegio Sindacale	3
3.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	3

1. La struttura della società

L'analisi della Società e del suo funzionamento si è basata sulla struttura della stessa alla data dell'approvazione del Modello ed esemplificata dall'organigramma / funzionigramma che si allega come documento "1.1".

2. L'amministrazione e la gestione

2.1 Il Consiglio di Amministrazione

Toremар S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale che qui si allega come documento "1.2", il Consiglio, quale organo collegiale, è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, in Italia ed all'estero, necessari ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e salva la necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea per le decisioni di cui all'art. 10 dello statuto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 16 e 18 sempre dello Statuto Sociale, ha la facoltà di delegare, tra l'altro, parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori Delegati.

Tutte le attività/operazioni gestionali non rientranti tra le attività/operazioni che devono essere decise dal Consiglio di Amministrazione con delibera formale e collegiale possono, quindi, essere delegate ad uno o più Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai membri elencati nell'allegato "1.3", ove sono riportate anche data della nomina e scadenza dell'incarico, così come i poteri conferiti.

3. Le funzioni di controllo

3.1. Il Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale la funzione del controllo sulla gestione societaria è affidata ad un Collegio sindacale composto da 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti. Il Collegio svolge le funzioni ed ha le competenze assegnate dalla legge ed in particolare dagli articoli 2397 e seguenti.

La durata in carica del Collegio Sindacale è di tre esercizi e la sua nomina è riservata ai sensi degli articoli 2364 (2) e 2400 del codice civile, alla deliberazione dell'assemblea dei soci. Tuttavia, sino a quando ciò sia imposto dalla legge, con particolare riferimento all'art. 5 L. 169/1975 ed all'art. 19-ter comma 12, L. 166/2009, il collegio sindacale è nominato anche nel rispetto delle disposizioni che prevedono la presenza di sindaci effettivi e/o supplenti previamente designati dalle Autorità governative stabilite dalla legge e dalle convenzioni da essa disciplinate.

La nomina, la composizione e la durata in carica del Collegio sono riportate nell'allegato "1.3" al presente documento.

3.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, e con delibera dell'assemblea dei soci del 26 aprile 2018, la funzione della revisione legale dei conti è affidata ad una società esterna. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha le funzioni e le competenze assegnate dalla legge ed in particolare dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile italiano così come integrate dalle disposizioni del D. Lgs. 39/2010.

La durata in carica del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è di tre esercizi e la sua nomina è riservata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, nonché dall'articoli 2364 (2) del codice civile, alla deliberazione dell'assemblea dei soci.

La nomina e la durata in carica del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono riportate nell'allegato "1.3" al presente documento.

Allegato 1.1: Organigramma della Società

Allegato 1.2: Statuto della Società

Allegato 1.3: Visura camerale



Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte III - Parte Speciale: Elenco dei reati

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	3
2. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	10
3. Reati informatici	14
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento.....	22
5. Delitti di criminalità organizzata.....	24
6. Delitti contro la fede pubblica	27
7. Delitti contro l'industria ed il commercio	29
8. Reati societari	31
9. Delitti contro la personalità individuale.....	41
10. Ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio	44
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime derivanti da violazione di norme anti-infortunistiche ed a tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro	49
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	53
13. Reati transnazionali	58
14. Reati contro la buona amministrazione della giustizia	61
15. Reati ambientali	62
16. Fattispecie di impiego di cittadini irregolari.....	68
17. Terrorismo	70
18. Razzismo e xenofobia	72
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	73
20. Reati tributari	74
21. Contrabbando.....	83

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1 Premesse comuni

Gli art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere nei rapporti con la pubblica amministrazione, con danno di questa e vantaggio per l'ente.

Tali norme sono state recentemente oggetto di modifica da parte del D.Lgs n. 75/2020 di attuazione della direttiva Pif (direttiva UE 2017/1371) che prevede un'estensione del novero dei reati presupposto. In particolare è stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

E' stata modificata anche la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la Pubblica amministrazione di Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e sAbuso d'ufficio (323 c.p.).

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 individua una serie di reati finalizzati a percepire indebite erogazioni pubbliche mediante frode (anche informatica) o truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea e frode nelle pubbliche forniture, previsti e puniti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 356, 640 co. 2 n.1, 640 bis e 640 ter del codice penale. La norma individua, inoltre, il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo previsto dall'Art. 2 L. 898/1986.

L'art. 25 D.Lgs. 231/01, che verrà analizzato nel prossimo paragrafo, è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, previsti e puniti ai sensi degli artt. 314 comma 1, e da 316 a 323 del codice penale.

Il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 è stato dapprima ampliato con l'introduzione del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.) introdotto con il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione) del 18 Dicembre 2018, poi con il D.Lgs 75/2020 come sopra descritto.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (di seguito PA), nonché alla tutela del patrimonio pubblico. Si tratta di fattispecie che puniscono, infatti, comportamenti che mirano ad ottenere illeciti pagamenti, favori o vantaggi dalla P.A., mediante immutazione del vero in richieste formalmente legittime presentate alla P.A. stessa, o mediante l'offerta di denaro, favori o altre utilità, proveniente spontaneamente (corruzione) ovvero coattivamente (concussione) in cambio di atti legittimi o illegittimi dalla P.A.

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, PA), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme degli enti pubblici, territoriali (Stato, regioni, province, comuni, etc.) e non (CONSOB, etc.), e talora privati (concessionari, SpA miste, etc.) e tutte le altre figure

che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore

Art. 357 cod.pen. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale norma definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai fini dell'individuazione del soggetto «Pubblico Ufficiale», non rileva il suo inquadramento nell'organico di un ufficio pubblico o la mansione svolta in quell'ente o ufficio, bensì l'accertamento che la mansione effettivamente svolta sia in concreto espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In relazione alla pubblica funzione legislativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte all'emanazione di leggi o di atti aventi forza di legge: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Governo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali e Comunali e via dicendo.

In relazione alla pubblica funzione giudiziaria, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte alla applicazione delle leggi ed alla realizzazione della giustizia: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, tutti i giudici specializzati, i consulenti tecnici i periti e gli interpreti, fino ai privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria o che in sostanza siano incaricati di collaborare con la stessa (il custode giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore di una società, il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa ovvero il commissario straordinario dell'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi); viceversa non svolgono pubblica funzione giudiziaria, per esempio, gli arbitri negli arbitrati rituali o irrituali.

In relazione alla pubblica funzione amministrativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, volte alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico e consistenti nella esplicazione di un potere autoritativo, certificativo o deliberativo dell'ente, attraverso l'adozione di un atto o provvedimento, vincolato o discrezionale, rispondente alla previsione legislativa.

Detto in altri termini sono pubblici ufficiali in relazione alla pubblica funzione amministrativa tutti i soggetti titolari del potere di adottare atti autoritativi, certificativi o deliberativi rivolti ai privati ed idonei ad incidere, positivamente o negativamente, sulle richieste, aspettative o posizioni giuridiche dei privati interessati.

Anche la nozione di IPS è fornita direttamente dal legislatore

Art. 358 cod.pen. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

È incaricato di pubblico servizio ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga, per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della PA stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica

amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della PA.

Sono, per esempio, incaricati di pubblico servizio: i dipendenti dello Stato, Regioni, Province e Comuni che non siano PU e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale, i soggetti che operano all'interno delle imprese municipalizzate, i componenti la commissione di una gara d'appalto, gli impiegati che svolgono l'istruttoria in pratiche amministrative, il custode dell'eredità giacente, e via dicendo.

1.2 Le fattispecie di reato previste all'art. 24 D.Lgs. 231/01 e rilevanti per il Modello della Società

1.3 Le norme di riferimento : Art. 316 bis, Art. 316-ter, Art. 356, Art. 640 co.2 n. 1, Art. 640-bis, Art. 640-ter codice penale, art. 2 L. n. 898/1986

Art. 316 bis cod.pen. - Malversazione a danno dello stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316 ter cod.pen. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art. 356 cod.pen. – Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Art. 640 co. 2 n.1 cod.pen. - Truffa aggravata ai danni dello Stato

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito [omissis].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [omissis]".

Art. 640 bis cod.pen. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Art. 640 ter cod.pen. - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, n. 5 limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persone, anche in riferimento all'età, e n. 7"

Art. 2 L. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

1.4 Analisi delle fattispecie

Le disposizioni incriminatrici sopra ritrascritte puniscono sia le condotte di chiunque richieda fraudolentemente, ottenga dallo Stato, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero ottenga legittimamente ed utilizzi fraudolentemente, anche mediante frode informatica, erogazioni pubbliche, beni ed altre utilità ricevute, al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio e profitto, sia le condotte di colui che commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura e ai danni del Fondo europeo agricolo.

Si tratta di fattispecie di reato tra loro diverse, eppure accomunate dalla necessità di poter essere integrate soltanto se l'agente riesca a carpire ed ottenere una forma di cooperazione con la vittima. Al fine di ottenere tale cooperazione dalla vittima, l'agente deve ricorrere all'utilizzo di un mezzo fraudolento, cioè deve simulare o dissimulare un fatto, ovvero deve creare ad arte un espediente, idoneo a carpire la buona fede della vittima. L'attività di cooperazione della vittima consiste nel concedere e versare denaro o altre utilità, ovvero nel subire una diminuzione patrimoniale, ovvero nel vedere frustrate le finalità per cui concede denaro o altre utilità.

Procediamo alla disamina dei reati.

La finalità perseguita dall'art. 316 bis c.p., è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche erogate per uno scopo specifico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

La malversazione a danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316bis cod. pen., è reato proprio del privato che, una volta ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o a favorire attività di pubblico interesse, li utilizza destinandoli a finalità diverse da quelle per le quali le erogazioni sono state ottenute.

La condotta consiste, dunque, nel distrarre le somme ricevute, anche solo parzialmente, indipendentemente dalla nuova e diversa destinazione loro assegnata. Esemplicando, una volta ottenuta una erogazione pubblica per scopi umanitari e solidaristici, finalizzata a favorire la produzione di macchine agricole per zone disagiate, le somme ricevute devono essere destinate a quell'unica finalità, senza eccezione; anche una destinazione ad uno scopo egualmente umanitario e solidaristico ma diverso, perfeziona il reato: tale circostanza potrà al più rilevare quale circostanza attenuante della pena prevista per il reato, senza escluderlo.

Si tratta in ogni caso di reato doloso, “a dolo generico”, che viene integrato dalla semplice coscienza e volontà, in capo al soggetto agente, di destinare il denaro ricevuto ad uno scopo diverso da quello per cui era stato erogato ed ottenuto.

Il reato è consumato nel momento della distrazione del denaro, pertanto può perfezionarsi anche rispetto ad erogazioni già ricevute, fino a quando di esse non si sia dispoſto.

L'ipotesi di reato della indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316 ter cod. pen., è una fattispecie autonoma e speciale rispetto alla analoga ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen., dalla quale va tuttavia tenuta bene distinta.

La somiglianza dei reati, da una parte, ed il rapporto di specialità tra le due fattispecie, dall'altra, ne suggeriscono una trattazione simultanea, che va tuttavia preceduta da una disamina del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Tale ultima fattispecie di reato, prevista e punita dall'art. 640 co. 2 n. 1 c.p., è una ipotesi aggravata di truffa "ordinaria", per la quale elemento specializzante è la natura del soggetto passivo del reato: l'ente statale o suo altro organo territoriale.

La condotta tipica del reato di truffa ai danni dello Stato consiste pertanto in artifici e raggiri (espedienti, messe in scena, simulazioni o dissimulazioni, affermazioni od omissioni, menzogna o malizia) che inducano in errore organi statali o di altro ente pubblico, al fine di procurare all'agente ovvero a terzi un ingiusto profitto con altrui danno.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo è, come detto, ente statale (o altro ente pubblico) che, indotto in errore, concede all'autore del reato erogazioni pubbliche o altri profitti ingiusti.

Le "erogazioni pubbliche" tutelate dalla fattispecie dell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. sono tutte le attribuzioni economiche indennitarie o contributive messe a disposizione dallo Stato, come per esempio: le indennità di natura previdenziale e assistenziale, le indennità di maternità, le indennità di disoccupazione, le indennità di malattia, e via dicendo.

Oggetto dell'ampia tutela del reato previsto dall'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. è il patrimonio dello Stato da qualsiasi profitto ingiusto di terzi, consista esso in un effettivo accrescimento di ricchezza economica del soggetto agente, ovvero in una mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni.

Il reato si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore, segue il danno, ossia la effettiva diminuzione patrimoniale in capo allo Stato o altro ente.

Il delitto è a dolo generico consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore gli organi dello Stato o di un ente pubblico, mediante artifici e raggiri, al fine di ottenere una indebita erogazione di somme o altro ingiusto profitto.

Delineati i tratti distintivi del reato di truffa aggravata ai danni dello stato, si possono ora analizzare i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) ed il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.).

Le due fattispecie sono accomunate dall'evento, o meglio dal danno che provocano alla PA: l'indebita erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

I due reati si differenziano, invece, per la condotta che il soggetto attivo tiene al fine di ottenere l'erogazione pubblica:

- nell'ipotesi regolata dall'art. 316 ter c.p. l'erogazione pubblica consegue alla presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure alla omessa comunicazione di informazioni dovute;

- nell'ipotesi regolata dall'art. 640 bis c.p. invece l'erogazione pubblica consegue alla induzione in errore dell'ente erogante mediante artifici e raggiri.

Ne segue che l'art. 316 ter c.p. punisce condotte minori o marginali, come quelle del mero silenzio anti-doveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore dell'erogazione (poiché in taluni casi l'erogazione di sovvenzioni pubbliche non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'ente erogatore dei presupposti del singolo contribuente) e ne sfrutti l'inerzia.

L'art. 356 c.p., norma che deve essere letta anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A..

Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato.

Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ed in particolare l'economicità delle sue operazioni.

Si tratta di un reato di evento.

Tale delitto, laddove dovessero essere operati artifici o raggiri, potrebbe concorrere con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'elemento soggettivo ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

L'art. 640 bis c.p. si riferisce, invece, ad ipotesi più gravi in cui l'erogazione indebita dipende dalla falsa rappresentazione in capo all'ente della sussistenza dei presupposti per concedere il contributo, indotta o provocata dall'attività del richiedente con artifici e raggiri, cioè con una messa in scena fittizia, con una simulazione, una dissimulazione o un espediente.

Per "erogazioni pubbliche" alle quali si riferiscono l'art. 316 ter c.p. e l'art. 640 bis c.p. debbono intendersi tutte le erogazioni pubbliche, comunque denominate (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) cioè ogni attribuzione agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, specificamente finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Entrambe le condotte penalmente rilevanti devono essere sorrette dall'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di usare l'atto falso o omettere una informazione doverosa, oppure nel simulare la sussistenza dei presupposti di erogazione di un contributo, inducendo in errori gli organi di un ente pubblico, per il conseguimento il contributo.

Entrambi i reati si perfezionano con l'evento di danno, cioè quando l'ente pubblico eroga effettivamente il contributo o il finanziamento.

Resta da chiarire in cosa si distingue il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) dal reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).

Questa seconda fattispecie interviene a punire tutte le condotte fraudolente che mirano a conseguire erogazioni pubbliche diverse da quelle già punite dall'art. 640 bis c.p., nel senso che le due ipotesi di reato sono identiche quanto agli elementi costitutivi ed alla condotta tipica del soggetto agente, mentre si differenziano rispetto all'oggetto materiale della frode per la diversa qualità dell'erogazione pubblica frodata.

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 contempla tra le ipotesi di responsabilità della società anche il reato di frode informatica commesso per ottenere vantaggio della società.

L'art. 640 ter c.p. è stato introdotto allo scopo di reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico ed è stata configurata sullo schema della truffa, mediante la manipolazione di - o l'intervento su - sistemi informatici.

Il reato di frode informatica ha, dunque, la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Per "alterazione del funzionamento di un sistema informatico" e per "intervento sui dati" si deve intendere una forma di interferenza abusiva sul sistema stesso o su dati o informazioni o programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti oppure sul processo di elaborazione dei dati, così da determinare un ingiusto profitto per il soggetto attivo ed un danno per il soggetto passivo. La condotta illecita deve essere sorretta dal dolo generico.

Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue il suo ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

A chiusura del sistema delle frodi l'art. 24 D.Lgs. 231/01 contempla tra le ipotesi di responsabilità della Società anche l'art. 2 L. 898/1986 ovvero il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Tale reato è stato introdotto allo scopo di reprimere la condotta di colui che, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (abbreviato FEASR) è un fondo strutturale dell'Unione europea, dedicato all'incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti.

Anche per le nuove fattispecie richiamate dall'art. 24 D.Lgs 231/2000 ed introdotte dal D.Lgs 75/2000, è prevista l'applicazione della circostanza aggravante del profitto di rilevante entità ovvero del danno di particolare gravità.

2. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

2.1 Le fattispecie di reato previste all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 e rilevanti per il Modello della Società

2.2. Le norme di riferimento : Art. 314 comma 1, Art. 316, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 319-bis, Art. 319-ter, Art. 319-quater, Art. 320, Art. 321, Art. 322, Art. 322-bis, Art. 346-bis codice penale

Art. 314 comma 1 cod.pen. – Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Art. 316 cod.pen. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Art. 317 cod.pen. - Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 cod.pen. - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 319 cod.pen. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 bis cod.pen. - Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 ter cod.pen. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 quater cod.pen. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 cod.pen. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 cod.pen. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 cod.pen. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Art. 322 bis cod.pen. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 323 cod.pen. – Abuso d’ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Art. 346 bis cod. pen. - Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

2.3. Analisi delle fattispecie

Commette il delitto di peculato, di cui all'art. 314 comma 1. cod.pen., il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra utilità della quale ne ha il possesso o comunque la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Oggetto della tutela penale è sia la tutela del regolare funzionamento e del prestigio degli enti pubblici, sia quello di impedire danni patrimoniali alla P.A..

Soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Oggetto materiale del delitto è il denaro o altra cosa mobile.

Presupposto del reato è che il soggetto attivo debba avere il possesso o comunque la disponibilità in ragione del suo ufficio.

Il fatto materiale consiste nell'appropriarsi del denaro o della cosa mobile posseduti per ragione dell'ufficio o del servizio.

Appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa *uti dominus*.

In relazione all'elemento soggettivo viene richiesto il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione.

Il peculato mediante profitto dell'errore autonoma fattispecie delittuosa prevista dall'art. 316 cod.pen. punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o detiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità.

Scopo della norma è tanto la tutela dell'osservanza del dovere di probità dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, quanto la tutela del privato.

Presupposto del reato è l'errore sul dovuto da parte di colui che effettua il pagamento al P.U. o all'incaricato del pubblico servizio.

Per effetto di tale errore si determina il possesso del danaro o dell'altra utilità da parte dell'agente. Il delitto in esame, a differenza del peculato, non postula il previo possesso della cosa.

Il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso.

Definito come l'accordo tra il pubblico ufficiale (*intraneus*) ed il privato (*extraneus*), il delitto di corruzione realizza un'illecita compravendita privata di atti relativi ad un pubblico ufficio: la corruzione realizza un mercanteggiamento della pubblica funzione.

I reati di corruzione sono reati propri, cioè commessi dal pubblico ufficiale (che viene punito in prima persona) per avere accettato una promessa di pagamento o un pagamento in denaro o in altre utilità, al fine di compiere o omettere o ritardare un atto dovuto del suo pubblico ufficio, ovvero per compiere od avere compiuto un atto contrario al proprio ufficio.

Si distingue la corruzione propria, cioè la corruzione per ottenere l'omissione di un atto dovuto ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del PU, dalla corruzione impropria, cioè la corruzione per ottenere il compimento di un atto proprio e dovuto del PU.

Il delitto si consuma con la dazione al PU del denaro, ovvero con l'accettazione della promessa di dazione.

È punito per fatti di corruzione non soltanto l'*intraneus*, cioè il PU o l'IPS che accetta il denaro o la promessa illecita, bensì anche l'*extraneus*, cioè il privato corruttore.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. il corruttore, il privato che propone e si accorda con il PU per ottenere l'omissione di un atto, il compimento di un atto non dovuto o il compimento di un altro atto proprio dell'ufficio, viene punito con le stesse pene che si applicano al funzionario pubblico corrotto.

Il sistema di tutela del codice penale, vuole essere completo e punisce anche soltanto le ipotesi di tentativo di corruzione, dando rilevanza alla istigazione alla corruzione.

Ai sensi dell'art. 322 c.p. è punito tanto il privato che offra o prometta al PU denaro o altra utilità per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero un atto contrario al suo ufficio, ovvero ad omettere un atto dovuto, qualora l'offerta non sia accettata; quanto il PU o l'IPS che sollecita la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per compiere ritardare o omettere un atto del - o un atto contrario al - suo ufficio.

La norma in esame disciplina, dunque, l'ipotesi del PU probo che rifiuti il tentativo di corruzione da parte del privato, ovvero del privato probo che rifiuti la sollecitazione alla corruzione da parte del PU (va da sé che qualora il privato accetti si porrebbe un problema di distinzione della corruzione sollecitata dal PU dalla ipotesi della concussione).

Il reato di istigazione alla corruzione richiede per la sua perfezione l'elemento soggettivo del dolo specifico in capo al soggetto agente.

Il reato si perfeziona con la semplice offerta o la semplice sollecitazione alla corruzione.

Soggetto attivo del reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod.pen.) è sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio. Il reato infatti deve realizzarsi nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Il reato è a forma libera.

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico ovvero la coscienza e volontà sia dell'abuso che dell'ingiusto vantaggio o danno.

3. Reati informatici

3.1 Premesse

Con Legge 18.03.2008, n.48, lo Stato Italiano ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23.11.2001, provvedendo ad integrazione e modifica delle fattispecie dei reati informatici già introdotte nel nostro ordinamento a partire dalla legge 23.12.1993, n.547. A seguito della ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione, è stato altresì inserito nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati) – successivamente modificato dal D.L. 105/2019 – il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati informatici che si andranno di seguito a ritrascrivere e commentare.

Prodromica a siffatta operazione ermeneutica è la ricognizione della definizione di “sistema informatico” e di “dato informatico”, così come delineate nell'art.1 della citata Convenzione di Budapest. Invero, pur non essendo state recepite dal legislatore italiano, le norme definitorie contenute nella citata Convenzione orienteranno certamente le decisioni giurisprudenziali in subiecta materia.

La Convenzione definisce “sistema informatico” “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”.

Si tratta di una definizione estesa che abbraccia qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando informazioni (o comandi).

La giurisprudenza italiana, dal canto suo, aveva già enucleato una definizione di sistema informatico ancora più ampia, intendendo come tale un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione in tutto o in parte di tecnologie elettroniche, caratterizzate dalla rappresentazione delle informazioni attraverso bit, che vengono automaticamente elaborati dalla macchina.

Per “dato informatico” la Convenzione intende “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”.

3.2. Le norme di riferimento: art. 615-ter codice penale

Art. 615-ter cod.pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La disposizione sopra ritrascritta tutela, per opinione condivisa, la c.d. “riservatezza informatica”, ovvero l’interesse del titolare, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare i dati, le informazioni, i procedimenti, i sistemi e gli spazi informatici, nonché le relative utilità.

Secondo costante giurisprudenza la norma tutela, più in particolare, la riservatezza del c.d. “domicilio informatico” inteso come luogo informatico nel quale la persona agisce ed estrinseca la sua personalità. In altri termini, la disposizione in esame non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concretizza nello “*ius excludendi alios*”, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè attinente alla sfera di pensiero o attività, lavorativa o non, dell’utente. Conseguentemente, la tutela apprestata dalla disposizione in esame si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, indipendentemente dal fatto che titolare dello *ius excludendi* sia una persona fisica, una persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Risulta ancora discussa la natura del delitto, ossia se la fattispecie configuri un reato di danno, ovvero un reato di pericolo astratto volto a sanzionare l’accesso abusivo in funzione della tutela anticipata di un interesse patrimoniale a fronte di una condotta di danneggiamento ovvero ancora l’acquisizione indebita o conoscibilità del materiale contenuto nell’elaboratore. In ogni caso appare pacifico che non sia necessario, per integrare la fattispecie in esame, che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un’effettiva lesione della stessa.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e, in particolare, sia colui che da estraneo al sistema se ne procuri abusivamente l’accesso, sia colui che, pur essendo autorizzato ad accedere a parti del sistema, riesca ad inserirsi abusivamente in una parte protetta da misure di sicurezza, nella quale si trovano dati per la consultazione dei quali non è legittimato.

La norma sanziona, sia l’accesso “da lontano”, sia l’accesso da vicino, conseguito da chi sia a stretto contatto con l’elaboratore altrui.

Oggetto materiale del reato è l’altrui sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. Ad integrare il concetto di misura di sicurezza, per giurisprudenza consolidata, non è necessaria la predisposizione di particolari sistemi protettivi, sufficiente essendo la adozione da parte del titolare del diritto di minimi ostacoli alla libera consultazione (quali username e password), tali che tutti possano rendersi conto di un accesso controllato o limitato. La fattispecie in esame, in altri termini, non richiede un determinato coefficiente di efficacia delle misure di sicurezza, che possono essere anche non conformi al livello minimo inderogabile di protezione prescritto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

La norma prevede due distinte condotte penalmente rilevanti:

- l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- il mantenimento in siffatti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo (è il caso in cui, dopo una introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell’avente diritto, l’accesso al sistema sia divenuto successivamente illegittimo ad esempio per il venire meno dell’autorizzazione).

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà di introdursi nell’altrui sistema informatico o telematico, oppure nel rimanervi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

3.3. Le norme di riferimento: art. 615-quater codice penale

Art. 615-quater cod.pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

Le pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art.617 quater”.

3.4. Analisi della fattispecie

Anche per la fattispecie in esame è controverso in dottrina l’interesse tutelato. Secondo la dottrina prevalente il reato in questione avrebbe natura di reato di scopo, senza offesa, nonché di reato di sospetto e di ostacolo, essendo rivolto a prevenire, in via generale, la realizzazione di reati informatici. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Oggetto materiale del reato sono i codici, le parole chiave (passwords) o gli altri mezzi, le indicazioni o informazioni, idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. Le condotte integrative del reato consistono, alternativamente, nel procurarsi, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere, ovvero divulgare, comunicare ovvero portare a conoscenza, consegnare materialmente a terzi codici, passwords o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza. Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che si concreta nella coscienza e volontà di procurarsi, riprodurre, diffondere, etc. al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

3.5. Le norme di riferimento: art. 615-quinquies codice penale

Art.615–quinquies cod.pen. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.

3.6. Analisi della fattispecie

L’interesse tutelato dalla norma in esame è la prevenzione di una serie di condotte ritenute intrinsecamente nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati e programmi, a prescindere dall’effettivo verificarsi di qualsivoglia evento di danneggiamento. Trattasi, pertanto, di reato di pericolo. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma sanziona le condotte afferenti, tanto i “programmi informatici”, quanto le “apparecchiature” ed i “dispositivi”.

Per “apparecchiatura” si intende un complesso di impianti o strumenti che concorrono ad un’unica funzione, mentre per “dispositivo” si intende un congegno che svolga una determinata funzione.

Il campo applicativo della norma non è, pertanto, limitato al malware (virus e similia), ma include anche l’hardware, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento (ad es., dongle, smart card, stimme, etc.).

La norma sanziona, poi, non soltanto chi diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di commettere il fatto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati

o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

3.7. Le norme di riferimento: art. 635-bis, ter, quater e quinquies codice penale

Art.635-bis cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

Art.635-ter cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata”.

Art.635-quater cod.pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art.635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata”.

Art.635-quinquies cod.pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tra a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata”.

3.8. Analisi delle fattispecie

In sede di ratifica della citata Convenzione di Budapest il legislatore ha operato un complessivo riordino delle fattispecie di danneggiamento informatico, accorpandole ed introducendo un maggior livello di dettaglio della fattispecie, distinguendo nettamente tra il danneggiamento dei dati programmi ed informazioni, da un lato, ed il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, dall'altro.

Tutte le fattispecie in esame sono aggravate laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia (art.635, comma 2, n. 1 cod.pen.);
- il fatto sia commesso con abuso della qualità di “operatore del sistema”.

“Operatore del sistema” è definizione che abbraccia tutte le figure tradizionalmente comprese nelle varie qualifiche di soggetto operante nel mondo del lavoro informatico, con la precisazione che deve trattarsi di soggetto che opera sul sistema oggetto del fatto illecito, poiché l'aggravante non mira a sanzionare il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma la particolare relazione dell'operatore con il sistema oggetto della condotta.

Il bene giuridico tutelato dagli artt.635 bis e 635 quater viene rivisto nell'interesse pubblico concernente l'invulnerabilità del patrimonio “informatico” rispetto a quei fatti che ne pregiudichino la sostanza o l'utilizzabilità.

Trattasi, in entrambi i casi, di reato di evento: si richiede espressamente che le informazioni, dati, programmi e/o sistemi informatici o telematici, non di pubblica utilità, vengano danneggiati.

Le condotte integrative del reato previsto all'art.635 bis consistono, alternativamente, nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, concretantesi nella volontà del fatto materiale, con la consapevolezza dell'altruità delle informazioni, dati o programmi informatici.

Le condotte integrative del reato previsto all'art.635quater consistono nel danneggiamento del sistema cagionato:

- mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi;
- mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la prova che la condotta abbia ostacolato, ancorché gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati ed il danneggiamento del sistema è, pertanto, legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni o programmi renda inservibile, o quanto meno ostacoli gravemente, il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici prevista dall'art.635quater.

Anche per tale ultima fattispecie è sufficiente il dolo generico.

L'interesse tutelato dagli artt.635 ter e 635 quinquies è, invece, la tutela dell'ordine pubblico contro gli atti di intimidazione indiretta su informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità che, mettendo a repentaglio le condizioni per la pacifica convivenza sociale, menomano il senso di sicurezza di tutti i cittadini.

Trattasi in entrambi i casi di reati aggravati dall'evento: puniscono i fatti diretti a distruggere o danneggiare, informazioni, dati, programmi ovvero sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il legislatore, seguendo la sistematica della citata Convenzione di Budapest, ha ritenuto, come nel caso degli artt.635 bis e quater, di differenziare, anche per i sistemi di pubblica utilità, i danneggiamenti di dati da quelli afferenti i sistemi informatici o telematici.

Più in specifico:

- all'art.635 ter ha incriminato le condotte dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità;
- all'art.635 quinquies ha disciplinato il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie di reato sono a consumazione anticipata, nel senso che sono integrate anche in assenza di un effettivo deterioramento o soppressione dei dati, ma l'azione deve essere oggettivamente ed univocamente diretta al danneggiamento ed alla distruzione e deve essere idonea a produrre tale effetto.

L'effettiva distruzione o danneggiamento costituisce circostanza aggravante.

3.9. Le norme di riferimento: art. 640-quinquies codice penale

Art. 640-quinquies cod.pen. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

3.10. Analisi delle fattispecie

L’art. 7 legge 18.3.2008, n. 48, di ratifica della convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest del 23.11.2001), ha operato un complessivo riordino di tutte le fattispecie delittuose in materia di Cybercrime, introducendo nel tessuto normativo del codice penale numerose figure delittuose di nuovo conio, tra le quali l’art. 640-quinquies c.p..

La legge completa un panorama normativo che, almeno sulla carta, si presenta molto ampio, con varie previsioni punitive rivolte a reprimere i comportamenti illeciti in materia informatica.

In questa prospettiva, il legislatore ha provveduto ad introdurre una nuova figura di frode, che vede come protagonista il “certificatore di firma elettronica”, il quale viola la disciplina del codice dell’amministrazione digitale per ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto o procurare un danno. Una disposizione ritenuta necessaria, poiché, sebbene l’art. 640-ter c.p. incrimini già la frode informatica, lo specifico reato sarebbe integrato solo dalle condotte di “alterazione del funzionamento di un sistema informatico” oppure di “intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi”, che potrebbero non ricorrere nel caso di attività del certificatore.

La norma in questione prevede la punibilità, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro, del «soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato».

L’art. 640-quinquies c.p. incrimina il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica consistente nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato qualificato.

Il soggetto attivo del reato può essere solo colui che presta servizi di certificazione elettronica.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico ovvero il fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

Il momento di consumazione del reato è il momento in cui l’agente realizza la condotta di violazione degli obblighi.

Il reato è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa da € 51 ad € 1.032.

Il reato è procedibile d’ufficio.

3.11. Le norme di riferimento: art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo

svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

3.12. Analisi delle fattispecie

Con il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, la nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

I soggetti ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, saranno tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedurali, oltre ad essere sottoposti all'attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di enti pubblici e pubblici economici, ovvero del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si tratti di soggetti di natura privatistica.

In particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b), prevede l'obbligo di predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza dal cui malfunzionamento o interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato. Tali elenchi dovranno quindi essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le rispettive competenze.

Inoltre, al comma 6, lett. a), dello stesso articolo, il legislatore prevede che i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, nonché per l'espletamento di servizi informatici di interesse collettivo, debbano darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale organo avrà quindi il compito di valutare l'operazione al fine di individuare e prevenire eventuali rischi per la sicurezza nazionale cibernetica e potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione, imporre particolari condizioni e/o prescrizioni, compresi specifici test di hardware e software. Il rispetto di queste prescrizioni e il buon andamento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico, sono presidiate da un incisivo sistema sanzionatorio di carattere amministrativo, nonché da un nuovo delitto previsto e punito dal comma 11, dell'art. 1, del Decreto Legge.

La nuova fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti sopra descritti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza citate.

Quanto alla prima condotta, è punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

1. per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge;
2. per la predisposizione o l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto Legge;
3. per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico.

La condotta omissiva punisce, invece, chiunque ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto, entro il termine prescritto dal Decreto Legge.

Il legislatore ha ritenuto di estendere, direttamente dal corpo di questa nuova fattispecie, la rilevanza del reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. Il comma 11, dell'art. 1, del D.L. n. 105/2019, prevede infatti che «[...] all'ente responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote».

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento

4.1 Premesse

L'art. 6 del Decreto Legge n. 350/2001 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis inerente la commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società, si esamineranno le ipotesi delittuose potenzialmente commissibili.

4.2 Le norme di riferimento : Art. 455, Art. 457, Art. 464, Art. 474 codice penale

Le fattispecie di reato previste all'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello della Società sono le seguenti:

Art. 455 cod.pen. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".

Art. 457 cod.pen. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".

Art. 464 cod.pen. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Art. 474 cod.pen. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a €35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali nella tutela della proprietà intellettuale o industriale".

4.3 Analisi delle fattispecie

Soggetto agente dei reati in esame può essere chiunque.

Elemento oggettivo delle fattispecie in esame è la spendita, la messa in circolazione o l'uso di moneta o valori bollati contraffatti ovvero l'introduzione, la detenzione a fini commerciali o la commercializzazione di beni recanti segni o marchi contraffatti, che siano tutelati dalla vigente normativa.

Elemento psicologico dei reati può essere la consapevolezza e la volontà nella detenzione o uso dei valori contraffatti, ovvero anche la sola colpevolezza nell'incauto uso dei valori stessi.

Il Legislatore ha inteso, infatti, punire anche le condotte connotate dalla buona fede del soggetto agente, calibrando in ogni caso la pena in ragione della non volontà afflittiva in capo al reo.

5. Delitti di criminalità organizzata

5.1 Premesse

Con Legge 15.07.2009, n. 94 è stato inserito nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art. 24ter (Delitti di criminalità organizzata), il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei classici reati associativi, ma anche dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ed in materia di stupefacenti ed armi.

5.2 Le norme di riferimento : Art. 416, Art. 416-bis, Art. 416-ter, Art. 630 codice penale

Le fattispecie di reato previste all'art. 24 ter D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello della Società sono le seguenti:

Art. 416 cod.pen. – Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più”.

Art. 416, VI comma, cod.pen. – Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D.Lgs. 286/1998

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,¹ nonché agli artt. 22, commi 3 e 4 e 22 bis comma 1 della legge 1 aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416-bis cod.pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

¹ Art.12 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)

“omissis

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.”

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Art. 416-ter cod. pen. – Scambio elettorale politico mafioso

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

Art. 630 cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

5.3 Analisi delle fattispecie

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti il bene giuridico tutelato dalle norme in esame è l'ordine pubblico, minacciato già per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e dunque tale da suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale.

I delitti in esame richiedono la partecipazione di almeno tre persone, ed hanno, quindi, carattere plurisoggettivo o collettivo.

Partecipa all'associazione colui che esplica qualsiasi attività che rechi un contributo apprezzabile e concreto e dotato di effettiva stabilità, alla esistenza e rafforzamento dell'associazione.

Promuove l'associazione colui che se ne faccia iniziatore.

Costituisce l'associazione colui che ne determini o concorra a determinarne la nascita.

Organizza l'associazione colui che coordina l'attività dei singoli membri per assicurarne la vita e lo sviluppo.

Capo (o dirigente) è colui che regoli l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Configurabile viene ritenuto in giurisprudenza, con copiosa produzione in particolare per l'associazione di tipo mafioso, il concorso eventuale nel reato associativo da parte di soggetto esterno alla struttura organica dell'associazione.

Elemento oggettivo delle fattispecie in esame è l'accordo a carattere generale e continuativo volto all'attuazione di un programma delinquenziale, il numero minimo di tre associati e l'indeterminatezza del programma criminoso.

Elemento psicologico del reato è la consapevolezza e volontà di associarsi avendo lo scopo di commettere più delitti e dunque di contribuire all'attuazione del programma criminoso (dolo specifico).

La consumazione del reato è indipendente dalla realizzazione dei delitti programmati e si ha quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione.

L'elemento distintivo tra l'associazione per delinquere (art. 416, I comma, cod.pen.) e l'associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, VI comma, cod.pen.) è rappresentato dalla tipizzazione dei reati-fine di tali tipi di associazione, rispetto alla fattispecie base.

6. Delitti contro la fede pubblica

6.1 Premesse

L'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 individua, quali reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, una serie di reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 24 bis D.Lgs. 231/01 individua, tra gli altri delitti informatici, quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di falso in documento informatico (art.491bis cod.pen.), che, per omogeneità di bene giuridico tutelato, modalità di consumazione ed elemento psicologico di fattispecie, viene analizzato nel presente protocollo.

Le fattispecie di reato elencate nell'art. 25bis, come anche il delitto di falso in documento informatico, sono tutte dirette a tutelare il bene giuridico della "fede pubblica", comunemente identificato dalla giurisprudenza nello "affidamento dei cittadini". La definizione di tale sfuggente concetto rende peraltro la materia di tali delitti la più complessa della parte speciale del codice penale.

Ai limitati fini del presente Modello si ritiene sufficiente indicare il miglior approdo della dottrina sul punto, individuante la "fede pubblica" come genus al cui interno deve essere individuato il bene o i beni specificamente protetti dalle singole norme incriminatrici (genuinità o veridicità delle monete, dei valori di bollo, dei segni distintivi, del documento informatico, etc.): il vero bene giuridico è l'interesse patrimoniale, amministrativo, fiscale, giudiziario, etc., offeso dalla falsificazione del singolo atto.

L'incertezza e disparità di opinioni sulla definizione dell'elemento materiale dei delitti di falso si riflette anche sulla determinazione dei requisiti del dolo richiesto per la loro punibilità.

La Corte di Cassazione si è irrigidita in una giurisprudenza informata al massimo rigore, affermando che dei delitti di falso il dolo consiste nella cosciente e volontaria immutazione del vero, senza che sia necessaria la ricerca di una intenzione di nuocere da parte dell'autore. La dottrina, per contro, ritiene necessario ad integrazione del dolo di fattispecie, che l'autore si renda anche conto di nuocere ad altri, vale a dire di ledere o porre in pericolo interessi che non sono di sua spettanza.

6.2 Le norme di riferimento: la fattispecie di falso in documento informatico prevista all'art. 24bis D.Lgs. 231/01 : Art. 491 bis codice penale

Art.491-bis cod.pen. – Documenti informatici

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".

6.3 Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame è anche in questo caso la fede pubblica, tutelata attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

La lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto si realizzano soltanto quando la falsificazione (ideologica o materiale) introduce falsi dati o fa venir meno la prova in ordine ad una informazione contenuta nel documento. Poiché l'efficacia probatoria dei documenti informatici deve essere valutata sulla base di quanto espressamente stabilito dalle leggi concernenti il documento informatico, occorre far riferimento al vigente Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.2005, n.82), ed in particolare all'art.1 che definisce il documento informatico come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" che se non è sottoscritto con firma elettronica non può avere alcuna efficacia probatoria, potendo al limite, a discrezione del Giudice, solo soddisfare il

requisito legale della forma scritta (art.20, comma 1bis) anche quando sia firmato con firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il Giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico).

Per individuare il soggetto attivo del reato occorre fare riferimento alle specifiche ipotesi di reato in cui rientra, in concreto, la falsificazione del documento informatico. Invero, per individuare la condotta integrativa del reato, il legislatore ha optato per far riferimento alle disposizioni sulla falsità in atti, disponendone l’applicazione anche alle ipotesi di falso su documento informatico.

Occorre, peraltro, sottolineare che, se non ci sono particolari differenze tra il falso ideologico in relazione a documento informatico e tale tipo di condotta in relazione a documento cartaceo, le ipotesi di falso informatico materiale sono caratterizzate dalla maggiore difficoltà di percepire l’alterazione o la contraffazione della genuinità di un documento e delle notizie in esso contenute.

Anche per il dolo di fattispecie dovrà farsi riferimento al reato in cui rientra la specifica falsificazione del documento informatico.

7. Delitti contro l'industria ed il commercio

7.1 Premesse

L'art. 25-bis 1 del D.Lgs.231/01, introdotto dalla legge 99/09, ha esteso l'applicazione delle sanzioni amministrative agli enti ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Detta disposizione prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per alcuni delitti contro l'industria ed il commercio (art.513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.), nonché la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, in relazione alla commissione di altri delitti, sempre contro l'industria ed il commercio (513-bis e 514 c.p.).

7.2. Le norme di riferimento per il reato di frode nell'esercizio del commercio : Art. 515 codice penale

Art. 515 cod.pen. - Frode nell'esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

7.3. Analisi della fattispecie

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame viene individuato nella pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, nonché nell'interesse (collettivo) degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali.

Soggetto attivo può essere chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

Soggetto passivo della condotta incriminata è chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

La condotta tipica del reato consiste, infatti, nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

7.4. Le norme di riferimento per il reato di frode nell'esercizio del commercio: Art. 513 bis codice penale

Art. 513-bis del codice penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

7.5. Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame, introdotta dalla normativa antimafia, è l'ordine economico, il buon funzionamento del sistema economico, impedendo che, tramite comportamenti violenti o intimidatori, siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza e che da parte di alcuni si acquisiscano illegittimamente posizioni di preminenza o di monopolio.

Soggetto attivo del reato può essere solo colui che esercita un'attività commerciale, industriale, agricola o comunque produttiva, anche di servizi.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, cioè in stato di potenziale conflitto.

Elemento soggettivo di fattispecie è il dolo specifico, qualificato dal fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui.

8. Reati societari

8.1 Premesse

Il D.lgs. 61/2002 ha modificato il D.Lgs. 231/01 aggiungendo l'art. 25-ter che annovera, tra i reati per i quali gli enti rispondono direttamente degli illeciti commessi con loro vantaggio da soggetti in posizione apicale, i reati in materia societaria previsti dal codice civile².

Tale norma è stata poi modificata dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019.

Il **Decreto Legislativo n. 38/2017** interviene sulla normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

La lettera *s-bis*) dell'articolo 25-ter comma 1 del d.lg. 231/2001 è sostituita dalla seguente:

² Art. 25 – ter (**Reati societari**): «1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) lettera abrogata;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».

“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.

Per quanto concerne la **corruzione tra privati**, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (corruzione attiva).

- La norma fa riferimento all’“interposta persona”, tramite la quale si offre o si «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell’articolo 2635 del Codice civile.
- Viene eliminata dalla fattispecie di reato la necessità che la condotta cagioni effettivo nocumento all’azienda cui sia riconducibile il soggetto corrotto. Il primo comma prevede infatti che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni».
- Diventa reato-presupposto anche l’**istigazione alla corruzione tra privati** (nuovo articolo 2635-bis comma 1): anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua società di appartenenza.
- Viene aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati: oggi compresa tra 200 e 400 quote, passa a 400-600 quote. Da 200 a 400 quote per l’istigazione alla corruzione privata.
- Si applicano alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2, da 3 mesi a 2 anni (non essendo specificata durata diversa); lo stesso dicasi per l’istigazione (punita invece, come detto, con sanzione pecuniaria più contenuta).

Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell’ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

Peraltro nell’articolo 25-ter sono previsti alcuni delitti che determinano l’applicazione all’ente di sanzione pecuniaria più elevata (in seguito al raddoppio disposto dalla legge 62/2005) i quali, tuttavia, non consentono le sanzioni interdittive: si pensi all’aggiotaggio e all’omessa comunicazione del conflitto d’interessi (sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote); all’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote).

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge Anticorruzione”) ha introdotto, tra le altre cose, alcune modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs 231/2001, di seguito sintetizzate:

- **ampliamento del catalogo dei reati presupposto** con l’introduzione, all’art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001, del reato di “traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346-bis c.p.;
- **inasprimento delle sanzioni interdittive**, (articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001), per i reati previsti dall’art. 25 commi 2 e 3 (reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità): in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (prima fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) (soggetti apicali), e non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) (sottoposti).
- **introduzione di sanzioni interdittive attenuate**, al nuovo comma 5-bis dell’art. 25 (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l’ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per

assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

- **previsione della procedibilità d'ufficio** per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.
- durata massima delle misure cautelari di cui all'art 51 del D. Lgs. 231/2001: al comma 1, le parole: "la metà del termine massimo indicato dall'art. 13, comma 2", sono sostituite dalle parole: "un anno" e al comma 2, secondo periodo, le parole: "i due terzi del termine massimo indicato dall'art. 13, comma 2" sono sostituite dalle parole: "un anno e quattro mesi". (Nella sostanza nulla è cambiato).

Le sanzioni applicabili all'ente, variano di fattispecie in fattispecie e possono essere aumentate di un terzo, qualora il profitto ricavato della società in conseguenza della commissione di un reato societario sia di rilevante entità.

I reati societari costituiscono un insieme di reati propri, ovvero reati che possono essere commessi soltanto da alcuni soggetti precisi ed individuati all'interno della società (gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e le persone sottoposte alla loro vigilanza).

Il Legislatore ha tipizzato ed apprestato tutela penale a tutta una serie di condotte che vengono tenute dai soggetti al vertice in occasione di attività specifiche caratteristiche e tipiche della società nei confronti dei soci e nei rapporti con e tra i soci.

8.2 Le fattispecie di falso

8.3. Le norme di riferimento : Art. 2621 e 2622 codice civile

Art. 2621 cod.civ. - False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai vsoci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materialmente rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Art. 2622 cod.civ.- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre anni a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

8.4. Analisi delle fattispecie

I reati di "false comunicazioni sociali" mirano a tutelare la corretta rendicontazione dei fatti aziendali che devono essere espressi nel bilancio e comunicati ai soci.

Il presidio penale mira cioè ad evitare che amministratori e sindaci alterino i contenuti "quantitativi" di un bilancio trasmettendo false informazioni o inserendovi valutazioni erronee e non corrispondenti al vero, facendo figurare attivi o passivi fittizi.

Con la riforma del 2015, la novità principale prevista dal provvedimento è che **il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese**, non solo per quelle quotate in borsa.

La riforma introdotta dalla legge 69, ha infatti eliminato la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 c.c., nella versione previgente) nelle società non quotate e delitto di danno (art. 2622 cod.civ) in quelle quotate, sostituendola con la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621 cod.civ.), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 c.c.). Vengono poi previsti un'ipotesi "minore" ed un caso di irrilevanza penale (artt. 2621 bis e 2621 ter cod.civ.).

In particolare, il **nuovo art. 2621 c.c.** prevede, per le **società non quotate**, che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In base al **previgente art. 2621 c.c.**, invece, il reato era punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a un massimo di due anni e la punibilità era esclusa se falsità e omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, oppure se determinavano una variazione del risultato economico, al loro delle imposte, non superiore al 5%, o del patrimonio netto non superiore all'1%, o ancora se sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. In questi casi, scattava una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).

Oltre a passare da contravvenzione a delitto (e alla sanzione della reclusione da uno a cinque anni anziché dell'arresto fino a due anni), **rispetto alla formulazione previgente**, il nuovo art. 2621 appare essere ispirato alla volontà di avere una fattispecie "chiaramente" identificabile. In particolare:

- sono **eliminate le soglie di non punibilità**;
- è **eliminato il riferimento alle "valutazioni"**;
- si introducono nuovi elementi (la necessaria **rilevanza** dei fatti materiali non rispondenti al vero; l'esposizione di tali fatti falsi, che deve essere "**consapevole**"; la necessità della condotta ad essere "**concretamente**" idonea ad indurre altri in errore).

Come accennato, **scompare** dall'art. 2621 c.c. - tramite l'eliminazione dalla disposizione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" - il riferimento al cd. **falso valutativo**.

Sul punto, si è argomentato in dottrina e in giurisprudenza se effettivamente il legislatore avesse voluto escludere dal perimetro della repressione penale le attestazioni conseguenti a processi di carattere valutativo. Dopo sentenze di segno opposto, la questione è approdata alle sezioni Unite della Cassazione che ha ritenuto la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione

normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 27 maggio 2016, n. 22474).

Ci sono casi in cui sono previste **pene ridotte** per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod.civ.: **se i fatti sono di lieve entità** la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Il nuovo art. 2621-ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per **particolare tenuità** del falso in bilancio.

Con la riforma, vengono poi **inasprite le sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

Per quanto riguarda la disciplina del **falso in bilancio nelle società quotate**, la riforma modifica l'**articolo 2622 del codice civile** che, nella formulazione previgente, prevedeva una detenzione da sei mesi a 3 anni. La struttura dell'illecito è pressoché identica a quella dell'art. 2621 da cui si differenzia soprattutto nella diversa cornice edittale di pena.

Le principali novità consistono nel sensibile aumento della pena (**reclusione da 3 a 8 anni**), nel fatto che il falso in bilancio diventa **reato di pericolo** anziché (come prima) di danno, la **procedibilità è d'ufficio** (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, **scompaiono le soglie di non punibilità**; anche qui è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene).

Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Anche in tal caso, sono **incrementate le sanzioni pecuniarie** previste dal citato d.lgs 231 del 2001, che - per il falso in bilancio nelle società quotate - passano da 400 a 600 quote (dalle precedenti 150-330).

Entrambi i reati sono reati propri degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori; a tali soggetti vanno aggiunti, ex art. 2639 c.c. coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie, ex art. 135 D.Lgs. 385/93 coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; ex art. 2615 bis c.c. le persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna; ex art. 13 D.Lgs. 240/91, gli amministratori ed i liquidatori del GEIE.

8.5. Alcune considerazioni in merito all'art. 2623 cod.civ. - Falso in prospetto³

³ Art. 2623 c.c. (**Falso in prospetto**): Il testo dell'articolo era il seguente: « *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con*

Il reato di falso in prospetto è stato abrogato dall'art. 34 comma 2 della L. 262/2005.

L'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 contemplava e contempla ancora, nonostante l'abrogazione, il reato di falso in prospetto tra le fattispecie penali per le quali può scattare una responsabilità anche della società.

Questo perché l'abrogazione del reato di falso in prospetto non integra un caso di *abolitio criminis*, giacché le stesse condotte di false comunicazioni sono suscettibili di rientrare, a seconda del soggetto destinatario della falsa comunicazione, nelle previsioni normative dei reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., di false comunicazioni sociali in danno ai soci di cui all'art. 2622 c.c., di aggravi di cui all'art. 2637 c.c., ovvero di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c..

Si rimanda al commento di tali fattispecie di reato, facendo presente che anche un prospetto informativo, nella misura in cui sia richiesto dalla legge per determinate operazioni o attività sociali, ovvero sia redatto ed esposto ai soci, ai creditori o all'autorità pubblica di vigilanza, integra una comunicazione sociale.

8.6 Le fattispecie di impedimento del regolare funzionamento della società

8.7. Le norme di riferimento : Art. 2625 c.c.

Art. 2625 cod.civ. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

8.8. Analisi della fattispecie

La fattispecie di “impedito o ostacolato controllo” è reato posto a tutela del compito del collegio sindacale e del diritto dei soci di esercitare il controllo sull'attività di gestione della società.

Si tratta anche in questo caso di reato proprio degli amministratori, ai quali sono da equiparare i componenti del consiglio di gestione o di quelli del consiglio di amministrazione delle società che abbiano adottato un modello monistico o dualistico di organizzazione.

Nella sua formulazione ante riforma, il reato puniva ogni condotta a forma libera che realizzasse un impedimento all'esercizio del controllo sulla gestione della società: in quest'ottica si stabilì che realizzava il reato anche la semplice condotta dell'amministratore che aveva trasferito i libri sociali e le altre scritture contabili dalla sede principale della società ad altra sede periferica.

Nella sua nuova formulazione il legislatore ha preferito una tipizzazione vincolata a due modalità di condotta descritte in forma alternativa: l'occultamento di documenti o l'uso di altri idonei artifici, cioè una qualunque *modus operandi* connotato da una volontà di frode, che impedisca il controllo sulla gestione societaria.

L'impedito controllo deve avere come destinatari della condotta i soci, gli altri organi sociali o le società di revisione, mentre è esclusa l'integrazione del reato rispetto, per esempio, ad un creditore pignoratizio.

L'illecito amministrativo sin qui descritto, si trasforma in delitto procedibile a querela della persona offesa, qualora la condotta cagioni danno ai soci.

l'arresto fino ad un anno. - Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni».

Le pene previste sono raddoppiate se la società è quotata in borsa.
Nella figura di illecito amministrativo, la condotta di ostacolo al controllo può essere posta in essere con dolo o colpa indifferentemente, mentre per le ipotesi delittuose, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la consapevolezza di porre in essere una condotta di impedimento che rechi danno ai soci.

8.9 Fattispecie di tutela penale del capitale e del patrimonio sociale

8.10. Le norme di riferimento: Art. 2626 e Art. 2627 codice civile

Art. 2626 cod.civ. – Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627 cod.civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

8.8. Analisi delle fattispecie

Si tratta di reati propri degli amministratori.

L'elemento oggettivo del reato punito all'art. 2626 cod.civ. è l'indebita restituzione dei conferimenti, mentre elemento soggettivo del reato è il dolo generico. La rappresentazione e la volontà di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli, in difetto del presupposto legittimante della riduzione di capitale, esauriscono pertanto l'elemento soggettivo del reato.

Quanto al reato previsto dall'art. 2627 cod.civ., esso consiste nella ripartizione di “utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva”.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie in commento, si intende per “utile” non già “l'utile di esercizio”, bensì “l'utile di bilancio”: ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie, comprensivo di tutti gli aumenti come eredità, legati o donazioni, plusvalenze da rivalutazione economica o monetaria ecc..

Rilevano ai fini di una illegale distribuzione, gli utili non effettivamente conseguiti, cioè non realmente acquisiti per qualunque motivo, ovvero quelli destinati per legge a riserva, cioè tutti gli utili destinati a riserva da norme di legge (riserve legali ex art. 2430 c.c.; riserve legali per la reintegrazione del capitale sociale o per il mantenimento di altre riserve legali; riserve legali non distribuibili per le valutazioni delle immobilizzazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto) e non invece da norme statutarie. Il secondo comma dell'articolo in commento prevede una speciale causa estintiva del reato: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine di approvazione del bilancio. Particolare di questa ipotesi di reato è la sua tipizzazione come reato contravvenzionale, che rende la condotta punibile non soltanto a titolo di dolo, ma anche per colpa: la degradazione del reato da delitto in contravvenzione, ne permette la configurabilità anche soltanto quando la ripartizione dell'utile non sia eseguita volutamente contro le disposizioni di legge, ma anche quando segue ad un comportamento soltanto negligente o imprudente degli amministratori nella distribuzione degli utili: si pensi alla distribuzioni di acconti in corso di esercizio.

8.9. Le norme di riferimento: Art. 2629 codice civile

Art. 2629 cod.civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

8.10. Analisi della fattispecie

Altra fattispecie di reato posta a presidio del capitale sociale è il reato di “operazioni in pregiudizio dei creditori”, reato proprio degli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, cagionando danno ai creditori.

Il limite alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione è il rispetto delle norme di legge previste a tutela dei creditori e dunque consiste nel rispetto dei limiti relativi all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge per i singoli tipi società, ovvero nel rispetto delle precauzioni procedurali previste dall'articolo 2503 c.c. per i casi di fusione, ovvero nel rispetto delle norme di legge previste per le ipotesi di scissione.

Il reato è procedibile a querela del creditore che abbia subito danno dall'operazione eseguita dagli amministratori ed è, comunque, estinto se prima del giudizio sia risarcito il danno dei creditori.

8.11. Le norme di riferimento: Art. 2632 codice civile

Art. 2632 cod.civ. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

8.12. Analisi della fattispecie

Reato proprio degli amministratori o dei soci conferenti, questa fattispecie di reato mira a tutelare ancora l'effettività del capitale sociale.

La prima condotta incriminata è quella di “attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale”.

La seconda condotta incriminata consiste nella “sottoscrizione reciproca di azioni o quote”: il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità o la connessione delle due operazioni, bensì l'esistenza di uno specifico accordo avente di mira lo scambio di azioni o quote, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano omogenee o disomogenee.

La terza condotta incriminata è quella di rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità descritte dalla fattispecie.

8.13. Fattispecie di corruzione tra privati

8.14. Le norme di riferimento: Art. 2635 e Art. 2635-bis codice civile

Art. 2635 cod.civ. – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Art. 2635-bis cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

8.15. Analisi delle fattispecie

Il reato di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c., sanziona penalmente i comportamenti corruttivi realizzati nell'ambito dell'attività d'impresa privata.

Tale reato, in particolare, è stato introdotto nell'ordinamento dalla Legge "Anticorruzione" n. 190 del 6 novembre 2012, mediante cui il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1999, la quale imponeva agli Stati aderenti di riconoscere come reati la corruzione attiva e passiva anche nel settore privato.

La condotta sanzionata è quella degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Peraltro, la norma sanziona, con una pena più mite, la medesima condotta posta in essere da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati prima.

Ovviamente, la sanzione penale è applicata anche nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate dall'art. 2635 c.c.

Originariamente la norma richiedeva che la condotta corruttiva cagionasse nocumento all'impresa cui il soggetto "corrotto" fosse riconducibile.

Ulteriormente era previsto che, affinché potesse procedersi penalmente nei confronti del soggetto attivo, fosse presentata una querela.

Tuttavia il reato previsto e punito dall'art. 2635 c.c. - come accennato nel paragrafo 8.1.- è stato oggetto di due importanti riforme.

La norma, in primo luogo, è stata riformata dal D. Lgs. n. 38 del 2017, che ha attuato la decisione quadro del Consiglio Europeo relativa proprio alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

La riforma più importante operata dal D. Lgs. n. 38 del 2017 è stata l'eliminazione dalla fattispecie di reato della necessità che la condotta cagioni effettivo nocumento all'azienda cui sia riconducibile il soggetto "corrotto".

Seconda, importante riforma che ha avuto ad oggetto l'art. 2635 c.c. è quella operata dalla ormai celebre Legge "Spazzacorrotti", la n. 3 del 2019, la quale ha statuito la procedibilità d'ufficio e non più a querela del reato.

Inoltre la nuova formulazione del reato di cui all'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la **sollecitazione del denaro o di altra utilità** non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa **per interposta persona**.

Infine, come sopra accennato, appare estremamente significativo il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «**cagioni nocumento alla società**», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il nuovo art. 25-ter lett. s-bis) prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote in caso di corruzione attiva; la sanzione da duecento a quattrocento quote nei casi di istigazione alla corruzione attiva di cui al nuovo art. 2635-bis c.c. Infine, nei casi di cui all'art. 13 D. lgs. 231/2001 vanno applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 dello stesso decreto, eventualmente sostituibili dalla prosecuzione dell'attività da parte del commissario giudiziale, se sussistono le condizioni di cui all'art. 15.

Va inoltre ricordata, in caso di condanna, l'applicazione della confisca ex art. 19 D. lgs. 231, anche per equivalente, del profitto o del prezzo eziologicamente connessi alla corruzione attiva o all'istigazione alla stessa.

Il D. lgs. 38/2017 ha introdotto nell'ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635-bis c.c., in funzione del quale è sanzionata anche la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli stessi soggetti presi in considerazione dall'art. 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) ed anche a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La medesima norma, peraltro, sanziona anche la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché di chi svolge in azienda attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Anche per l'art. 2635-bis c.c., si procede d'ufficio, senza dunque che sia necessaria la querela di parte.

9. Delitti contro la personalità individuale

9.1 Le norme di riferimento : Art. 600, Art. 600-bis, Art. 600 ter, Art. 600 quater, Art. 600 quater 1, Art. 600 quinquies, Art. 601, Art. 602, Art. 603 bis e Art. 609 undecies codice penale

Art. 600 cod. pen. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Art. 600 bis cod. pen. – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

(omissis)

Art. 600 quinquies cod. pen. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937”

Art. 601 cod. pen. – Tratta di persone

“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Art. 602 cod. pen. - Circostanze aggravanti

“La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 - b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 - c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
 3. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
 4. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
 5. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
 6. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di

pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

7. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

8. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

9. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

10. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 600 ter cod.pen. – Pornografia minorile

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”.

Art. 600 quater cod.pen. – Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549”.

Art. 600 quater.1 cod.pen. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli artt. 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse ... Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 609 undecies cod. pen. – Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, il Legislatore ha riformulato la fattispecie di cui all'articolo 603-bis, codice penale, e l'ha inserita nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Il provvedimento in questione amplia la sfera di punibilità del riformato delitto, estendendo all'utilizzatore della manodopera le sanzioni originariamente previste a carico del solo caporale. Alle imprese, adesso, si demanda il compito di prevenirne la realizzazione, attraverso l'implementazione di efficaci presidi preventivi.

Art. 603 bis cod. pen.- Intermediazione illecita ed sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a

condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

9.2 Analisi delle fattispecie

I reati presi in considerazione dalle norme elencate sono posti a presidio e tutela della libertà individuale: l'interesse tutelato è l'esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, per effetto dei quali un uomo, trovandosi sotto l'illegittima potestà di altri, sia privato della capacità di esprimere la propria libertà individuale e della libertà di autodeterminarsi. Tra i delitti contro la personalità individuale, figurano peraltro anche i delitti di sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Anche lo sfruttamento sessuale di minori e i reati di pedopornografia, si qualificano, al pari di ogni altra ipotesi di annullamento della libertà individuale, quale gravissima forma di riduzione in schiavitù e di negazione della libertà e dignità umana.

Le fattispecie di sfruttamento della pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico, di pornografia virtuale, meritano una trattazione privilegiata, in considerazione non tanto della particolarità della ipotesi di riduzione in schiavitù legata a profili sessuali, bensì per l'insidiosità e l'ampiezza della potenziale diffusione delle condotte penalmente rilevanti, perpetrabili da una qualunque postazione informatica.

Con le fattispecie in commento il Legislatore ha tentato di dare una tutela quanto più ampia possibile al fenomeno della pornografia e pedopornografia, punendo ogni possibile aggressione della libertà sessuale e personalità individuale dei minori, punendo le condotte:

- di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori (art. 600bis c.p.);
- di realizzazione e produzione di materiale pornografico (art. 600ter co. 1 c.p.);
- di induzione alla realizzazione o alla partecipazione ad esibizioni sessuali da parte di minori (art. 600ter co. 1 c.p.);
- di commercio, distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione anche in via telematica di materiale pornografico (art. 600ter co. 3 c.p.);
- di divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600ter co. 3 c.p.);
- di chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico (art. 600ter co. 4 c.p.);
- di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto (art. 600quater c.p.);
- di realizzazione, cessione a qualsiasi titolo o detenzione di materiale pornografico rappresentante immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, intendendosi per immagini virtuali, immagini rielaborate con tecniche di elaborazione grafica idonee ad imitare l'età reale del soggetto raffigurato (art. 600quater1 c.p.);
- di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

10. Ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio

10.1 Premesse

L'art. 25 octies D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità dell'ente anche per le ipotesi delittuose di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni o altre utilità provenienti da reato.

Le ipotesi di reato in esame puniscono condotte che consistono nell'acquisto e reimpiego di denaro o altri beni, proventi di un altro reato già consumato (il c.d. reato presupposto): l'acquisto ed il reimpiego del denaro o di altra cosa già provento di reato rende difficilmente rintracciabile il bene e recuperabile il maltolto.

Con L. 186/2014, in vigore a partire dall'1/01/2015, è stato inserito nel corpus dell'art. 25 octies il reato di autoriciclaggio.

Tale ipotesi di reato si configura quando il soggetto attivo, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

10.2 Le norme di riferimento : Art. 648, Art. 648-bis, Art. 648-ter, Art. 648 ter.1 codice penale

Art. 648 cod.pen. - Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 primo comma n. 7 bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Art. 648 bis cod.pen. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 ter cod.pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 ter.1 cod.pen. – Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo

commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

10.3 Analisi delle fattispecie

Soggetto attivo del reato di ricettazione (art. 648 cod.pen.) è chiunque non abbia preso parte al reato presupposto a titolo di concorso morale o materiale.

Esemplificando, ciò significa che se il patto di acquisto del denaro proveniente da una truffa o da un furto, sia precedente al reato medesimo, non vi è condotta di ricettazione, ma concorso morale nella truffa o nel furto; se invece il patto di acquisto è successivo alla consumazione del reato presupposto, l'acquirente commette un fatto di ricettazione.

La condotta del reato di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare o intromettersi nell'acquisto o ricezione di denaro o altri beni proventi di altro reato:

- l'acquisto consiste nella compravendita del provento di reato;
- la ricezione consiste nel conseguimento a qualunque titolo del provento del reato, così da comprendere ogni tipo di scambio e conseguimento, anche diverso da una compravendita o comunque denominato;
- l'occultamento consiste proprio nel nascondere il bene provento di reato; l'occultamento è contestuale all'acquisto se il soggetto era consapevole di acquistare un bene provento di reato, mentre è più spesso successivo all'acquisto: l'acquirente acquista in buona fede e scopre solo in un momento successivo la provenienza illecita del bene;
- l'intromissione consiste nella mediazione nelle attività di acquisto o ricezione del provento di reato.

Oggetto del reato è qualsiasi bene mobile o immobile o utilità materiale o immateriale: può essere oggetto di ricettazione anche il know how.

La ricettazione è reato istantaneo: si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta tipica.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella consapevolezza di acquistare o conseguire un bene provento di reato al fine di trarre un profitto per sé: è questa finalizzazione dell'azione a qualificare il dolo come specifico, nel senso che se la condotta non è posta in essere con la volontà di conseguire quel profitto illecito, non sussiste dolo.

Il reato di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) punisce direttamente condotte di reimpiego e trasferimento di denaro o altri beni provenienti da reato.

Anche questo reato può essere commesso da chiunque non abbia concorso nel reato presupposto.

Le condotte punite sono quelle di trasferimento o sostituzione del provento illecito, ovvero di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

- la sostituzione è integrata oltre che dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
- il trasferimento implica invece il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto o il trasferimento, per esempio, attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;
- le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, sono non individuate e libere, il che permette al legislatore di ricomprendere tra le operazioni che possono integrare fatti di riciclaggio ogni sostituzione o trasferimento anche non attualmente previste o esistenti: si tratta di una clausola di chiusura; in generale qualunque operazione di riciclaggio di denaro "sporco" è distinta in tre fasi fondamentali: 1) la collocazione (placement), 2) la dissimulazione (layering), 3) l'integrazione (integration) e spesso coinvolge sistemi di riciclaggio off-shore.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di trasferimento o di sostituzione o l'altra operazione.

La fattispecie di reato disciplinata dall'art. 648 ter cod.pen. punisce le condotte di semplice impiego di attività economiche o finanziarie, denaro o altre utilità, provenienti da un delitto.

Questo reato punisce in sostanza la fase terminale del riciclaggio, cioè tutte le operazioni di integrazione, tutte le operazioni di impiego di proventi illeciti insieme a proventi leciti, ed è così volta ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie.

La condotta tipica è quella di "impiego" del denaro ed individua un concetto più ampio di quello di investimento, così da ricomprendere qualsiasi forma di utilizzazione di denaro proveniente da altro illecito.

L'area di rischio per le fattispecie delittuose in parola riguarda le operazioni di acquisto di beni o servizi ovvero il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla società.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod.pen.) punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti. Risponde di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque si sia reso responsabile del reato presupposto.

Le condotte punite sono quelle di impiego, sostituzione o trasferimento del provento illecito, e di ostacolo concreto alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

- la condotta di impiego ricomprende qualsiasi forma di utilizzazione di denaro proveniente dall'illecito;
- la sostituzione è integrata oltre che dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute,

- case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
- il trasferimento implica invece il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto o il trasferimento, per esempio, attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;
 - le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, come descritte in riferimento al reato di riciclaggio, sono non individuate e libere, il che permette al legislatore di ricomprendere tra le operazioni che possono integrare fatti di riciclaggio ogni sostituzione o trasferimento anche non attualmente previste o esistenti.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare una o più condotte tipizzate, mentre nessun rilievo assume la finalità concretamente perseguita dal reo.

Essendo un reato di mera condotta, il momento consumativo si identifica con la realizzazione di una o più delle condotte tipizzate.

Come nel riciclaggio di terzi, l'obiettivo perseguito dal reo è quello di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di quanto ricavato dal reato presupposto⁴.

La recente introduzione del delitto di autoriciclaggio qui commentato non ha lasciato spazio al consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sul punto e ha generato un articolato dibattito tra gli interpreti che vede esprimere posizioni molto diverse le une dalle altre.

Uno dei problemi più rilevanti riguarda la possibilità che l'autoriciclaggio dell'ente possa avere quale reato presupposto una fattispecie che esuli dall'elenco contenuto nel D. Lgs. 231/2001. In tal senso potrebbero essere indirettamente puniti ai sensi del D. Lgs. 231 reati non rientranti nel novero del Decreto stesso, non avendo specificato il legislatore cosa intenda per "delitto non colposo" quale reato base dell'autoriciclaggio.

Sul punto si assiste a diversità di posizioni anche di interpreti autorevoli. Le stesse associazioni di categoria appaiono assumere posizioni diverse.

Confindustria con la Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 (<http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/09/Confindustria-Circolare-Autoriciclaggio-e-reponsabilit%C3%A0.pdf>) ha sottolineato che configurare l'autoriciclaggio anche rispetto a fattispecie diverse da quelle contenute nel D. Lgs. 231/2001 avrebbe considerevoli ricadute sul piano pratico, in quanto porterebbe a sovraccaricare eccessivamente il sistema di prevenzione attivato dall'impresa, vanificandone l'efficacia: da un lato ne potrebbe derivare un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile, dall'altro l'interpretazione estensiva sembrerebbe violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231.

Senza entrare nel dettaglio di un'analisi della Circolare il cui testo è stato sopra richiamato si osserva come, secondo Confindustria, l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto nel caso in cui il reato-base rientri tra quelli presupposti previsti in via tassativa dal Decreto 231.

Ad una conclusione parzialmente diversa giunge l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con propria Circolare dell'1 dicembre 2015 (<http://www.aodv231.it/images/atti/1807-10-circolare%20ABI%20autoriciclaggio%2015-LE-006.pdf>). ABI, affronta la questione della relazione tra la fattispecie dell'autoriciclaggio ed il catalogo dei reati 231 nell'ambito delle indicazioni offerte per l'aggiornamento dei modelli organizzativi.

⁴ L'impiego dell'avverbio "concretamente" (inedito rispetto al riciclaggio comune) pone l'accento sulla necessità che sussista una sostanziale idoneità (oggetto di specifico accertamento) della condotta posta in essere al conseguimento dell'obiettivo dissimulatorio.

Dopo un'analisi relativa all'origine esterna o interna alla Banca del provento illecito, ABI non esclude ed anzi prevede espressamente che reati al di fuori del novero del D. Lgs. 231/01 quali i reati tributari, possano costituire reato-base dell'autoriciclaggio punibile anche ai sensi del Decreto e provvede ad indicare ai propri associati modalità e strumenti per la prevenzione del reato in commento.

In tale contesto, la Società non può che prendere atto che il dibattito sul tema sia aperto e di non semplice definizione.

La complessità della fattispecie, la sua recente introduzione e la mancanza di pronunce giurisprudenziali in merito suggeriscono un atteggiamento quantomeno prudentiale sul punto.

In tal senso la Società intende mantenere un attento monitoraggio sull'evoluzione del dibattito tutt'ora in corso e si riserva di prendere compiutamente posizione sul punto una volta che un orientamento si sia consolidato.

La Società condivide la posizione di Confindustria, poggiando sul principio della tassatività dell'elenco dei reati 231, principio ribadito anche dalla Suprema Corte.

Tuttavia, in questa prima fase di aggiornamento del Modello al reato, ritiene prudentiale indicare quale attività a rischio del reato di autoriciclaggio anche attività prodromiche alla commissione di reati tributari se pur in termini generali (come la gestione della politica fiscale ed il controllo dei flussi finanziari).

Per i Reati di Riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime derivanti da violazione di norme anti-infortunistiche ed a tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro

11.1 Premesse

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art. 25 septies.

Con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), il legislatore, recependo molte osservazioni critiche formulate nei confronti della prima stesura di tale norma, ha realizzato una vera e propria compenetrazione tra la normativa della responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiinfortunistica.

L'ente è ora chiamato a predisporre un'organizzazione che, ad una fase di valutazione dei rischi sicurezza e salute (già imposta agli artt. 4 e ss. D.Lgs. 626/94), ne fa seguire un'altra volta all'adozione ed all'attuazione di un piano di gestione di tali rischi: un sistema aziendale costruito in funzione dell'adempimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza, non solo mediante l'adozione di protocolli di comportamento, ma anche attraverso strumenti di controllo, vigilanza, mantenimento e miglioramento dell'intero processo di gestione dei rischi.

La mancanza o l'inadeguatezza di una tale organizzazione costituisce criterio di attribuzione soggettiva dei fatti di reato che ne conseguono – lesioni o decessi colposi – non solo in capo alle persone fisiche (datore di lavoro), ma anche in capo all'ente, incriminato sulla base della c.d. "colpa di organizzazione", da intendersi come devianza da un modello di diligenza esigibile dal sistema azienda nel suo complesso.

Le sanzioni previste possono giungere, in special modo quelle interdittive, a minare la stessa esistenza dell'ente, colpendo oltre le sue casse, anche la sua capacità di esercitare attività economica⁵.

Le due norme cardine sono il citato art. 25 septies D.Lgs. 231/01 e l'art. 30 D.Lgs. 81/2008. Quest'ultima disposizione, in perfetta coerenza con gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, commentati nella Parte Generale del presente Modello, prevede una clausola di esonero della responsabilità dell'ente, riconoscendo efficacia esimente all'adozione ed efficace attuazione da parte del medesimo di un modello di organizzazione e gestione, che sia idoneo e che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti i fondamentali obblighi giuridici in materia di sicurezza.

La logica implicita alla disciplina in esame è quella che, in presenza di un infortunio, la responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni eventualmente accertata a carico del datore di lavoro si trasferisca automaticamente anche in capo all'ente caratterizzato da un'oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale.

In tale ottica, l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 arricchisce di contenuto le indicazioni offerte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, chiarendo che l'efficacia esimente viene riconosciuta non tanto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza, ma piuttosto all'attivazione di un preventivo sistema di programmazione, attuazione e controllo che informi tutta l'organizzazione aziendale, ossia di un

⁵ La responsabilità dell'impresa a seguito di omicidio colposo è punita con una sanzione pecuniaria fissa pari a 1000 quote, ossia compresa tra un minimo di € 258.000,00 ed un massimo di € 1.549.000,00, quando l'omicidio colposo sia occorso con violazione dell'art. 55 comma 2 T.U. Sicurezza sul lavoro, e cioè con l'inosservanza degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi, predisposizione del relativo documento e nomina del RSPP) nelle aziende e nei settori ad alta esposizione. Sono inoltre previste le sanzioni interdittive per una durata da tre mesi ad un anno.

Le residuali ipotesi di omicidio colposo, conseguenti alla violazione di altre norme anti-infortunistiche, sono sanzionate con la pena pecuniaria contenuta tra le 250 e le 500 quote (minimo € 64.5000, massimo € 774.500,00), con le medesime sanzioni interdittive. Infine, le lesioni colpose gravi o gravissime possono comportare la condanna ad un pena pecuniaria non maggiore di 250 quote ed a sanzioni interdittive di durata non superiore a sei mesi.

Modello adottato ed efficacemente attuato e che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standards tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Secondo i primi commenti, la possibilità concreta di addossare all'ente una responsabilità per eventi infortunistici avrebbe incontrato la difficoltà di coordinare i principi generali del D.Lgs. 231/01 con la particolare natura delle fattispecie colpose commesse in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

Infatti, come osservato nella Parte Generale del presente Modello, l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 richiede, affinché all'ente sia addebitabile la responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/2001, che l'autore del reato abbia con lo stesso ente un rapporto qualificato (posizione apicale o subordinata, se sotto la direzione o vigilanza di soggetti apicali) e che il reato sia stato da costui commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Lo schema di imputazione, implicando una finalizzazione dell'azione, non parrebbe adattabile ai reati colposi, la cui caratteristica è proprio la mancanza di volontà nell'autore del reato del loro verificarsi, e quindi, a maggior ragione, del loro verificarsi per uno specifico fine: a vantaggio o nell'interesse di qualcun altro.

Le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose possono al più consistere in conseguenze non volute che siano riconducibili alla mancata adozione di misure di sicurezza e di protezione e vigilanza imposte dalle norme vigenti, ma non potranno mai essere volute nell'interesse dell'impresa: al limite, ciò che potrà essere voluto, è la mancata adozione di quelle misure che hanno causato come conseguenza, non voluta, la morte o le lesioni.

Perché la disposizione in esame abbia un senso occorre forzare il significato letterale ed affermare, alternativamente, che l'interesse o il vantaggio dell'ente vadano riferiti alla sola condotta colposa, cioè al comportamento di che non rispetti tutte le regole cautelari volute dalla legge, con lo scopo di risparmiare sui costi della sicurezza, ovvero, che il vantaggio dell'ente vada inteso in termini meramente oggettivi, come effetto che consegue al comportamento criminoso.

All'atto della redazione del presente Modello, la responsabilità amministrativa di un ente è stata contestata nel processo "thyssenkrupp" (con imputazione formulata dinanzi al Tribunale di Torino in data 17.11.2008), ed ha portato alla condanna delle tre società imputate dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, per la vicenda "Truck Center", che, con sentenza 26.10.2009, sono state dichiarate responsabili per colpa organizzativa ex D.Lgs. 231/01 e tenute al pagamento, rispettivamente, di 1,4 mio di Euro la prima, e 400mila Euro ciascuna, le altre due. Non conoscendo la motivazione, non si è in grado allo stato di verificare come il Giudice abbia valutato il requisito dell'interesse o vantaggio per le società imputate, ma appare evidente come la giurisprudenza di merito abbia trovato spazio di operatività per la norma in esame, della quale si è, pertanto, tenuto adeguato conto nella stesura del presente Protocollo.

11.2 Le norme di riferimento : Art. 589 e Art. 590 codice penale

Art. 589 cod.pen. – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”.

Art. 590 cod.pen. – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave⁶ la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Omissis

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo ... (i) fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

11.3 Analisi delle fattispecie

Nelle fattispecie in esame l’interesse tutelato è quello della vita e dell’incolumità individuale, quale bene-fine primario che rientra tra i beni presupposto della Costituzione.

Le condotte consumative di tali fattispecie sono a “forma libera”: esse possono essere realizzate con qualsiasi condotta dalla quale derivi l’evento mortale o lesivo.

Il momento consumativo del reato di lesioni o di omicidio colposo è quello in cui si verifica l’evento; quello in cui il soggetto manifesta la lesione o la malattia (lesioni colpose) o muore (omicidio colposo). Peraltro, mentre per gli infortuni sul lavoro vi è una sostanziale coincidenza tra la condotta e l’evento, nelle malattie professionali l’evento si manifesta in momenti temporalmente diversi da quello della condotta attiva o omissiva.

Il reato colposo presuppone che l’evento, anche se previsto, non sia voluto dall’agente, ma si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il fondamento della responsabilità colposa è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell’inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile.

Requisiti ulteriori della condotta colposa sono quelli della prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

L’esistenza della prevedibilità va accertata con riferimento alle conoscenze che l’agente aveva, o avrebbe dovuto avere, nel momento in cui ha posto in essere la condotta. Non è, peraltro, sufficiente che l’evento fosse prevedibile, doveva anche essere prevenibile o evitabile: è necessario, cioè, che l’azione richiesta dalle regole cautelari non osservate fosse idonea ad evitare l’evento verificatosi. La

⁶ la lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso

soglia oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta è costituita dalla probabilità o anche dalla sola possibilità che queste conseguenze si producano.

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme anti-infortunistiche di regola si concretizza in un'omissione, rilevante nella misura in cui esista un obbligo giuridico di impedire l'evento. Il soggetto in capo al quale viene posto l'obbligo di attivarsi si trova in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, nella fattispecie in posizione di garanzia di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

Tra condotta anti doverosamente omissiva ed evento deve comunque sussistere un nesso causale. Nell'attuale approdo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di nesso di causalità occorre la prova che il comportamento alternativo dell'agente avrebbe impedito l'evento lesivo con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, e cioè in una percentuale di casi prossima a cento.

Problema ampiamente dibattuto negli infortuni sul lavoro è l'interruzione del nesso causale: si esclude l'esistenza del nesso di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Giova, al riguardo, rammentare che le norme di prevenzione anti-infortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare dalla sua negligenza, imprudenza ed imperizia, così che la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, un comportamento che sia del tutto imprevedibile.

Allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente mentre è dedito al lavoro affidatogli il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore soltanto se è in grado di provare, in modo certo, di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia anti-infortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata.

La legge impone al datore di lavoro tre articolati doveri:

- il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa;
- il dovere di prevenzione informativa e formativa;
- il dovere di controllare e vigilare che le norme anti-infortunistiche vengano scrupolosamente osservate; controllo e vigilanza che devono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega o conferendo apposito incarico a terzi (preposti).

12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

12.1 Premesse

L'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art. 15 della legge 99 del 23 luglio 2009, ha esteso l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01 alla materia della proprietà intellettuale, disciplinata dalla Legge n. 633 del 22.4.1941 e successive modifiche, comunemente nota come legge sul diritto d'autore.

La novella non è certo di poco conto, considerata sia l'ampiezza del campo di applicazione della legge sul diritto d'autore, sia le molteplici implicazioni della stessa all'interno di un ente. Si pensi, infatti, che all'interno della citata legge sul diritto d'autore trovano disciplina tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che, per la scelta o per la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Per facilità di comprensione, si riporta di seguito il testo dell'art. 2 della citata Legge n. 633/41:

“In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

12.2. Le norme di riferimento : l'art. 171 L. 22.04.1941, n.633

Art. 171, I comma, lett.a-bis e III comma della L. 22.04.1941, n.633

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

“1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

2. (omissis)

3. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

12.3. Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta tutela il diritto di sfruttamento di un’opera in capo al titolare, vietando, quindi, la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero tutte quelle attività note a tutti e molto diffuse anche all’interno di un ente, quali il download, l’upload, il filesharing, etc..

In definitiva, tutto ciò che è anche astrattamente protetto dalla legge sul diritto d’autore, non può essere sfruttato e diffuso, neppure in parte, su reti telematiche, senza la preventiva autorizzazione del legittimo titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico.

E’, inoltre, opportuno tenere a mente che le condotte di cui al punto precedente, commesse su opere altrui, non destinate alla pubblicazione, sono parimenti sanzionate, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore.

12.3. Le norme di riferimento: l’Art. 171-bis, della L. 22.04.1941, n.633

Art. 171-bis, I e II comma della L. 22.04.1941, n.633

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

12.4. Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta punisce, invece, l’abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (il c.d. software), l’importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, nonché la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Analogo discorso vale per l’abusiva riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, l’estrazione od il reimpiego della banca dati, nonché la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati.

12.5. Le norme di riferimento: l’Art. 171-ter, della L. 22.04.1941, n. 633

Art. 171-ter, della L. 22.04.1941, n. 633

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

12.6. Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta tutela, invece, i “format” televisivi, la musica, la letteratura, le opere cinematografiche etc., vietando, in particolare, l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; l’immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa.

12.7. Le norme di riferimento: l’Art. 171-septies, della L. 22.04.1941, n.633

Art. 171-septies, della L. 22.04.1941, n.633

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

“1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

12.8. Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

12.9. Le norme di riferimento: l’Art. 171-octies della L. 22.04.1941, n.633

Art. 171-octies, della L. 22.04.1941, n.633

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

12.10. Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

13. Reati transnazionali

13.1 Premesse

Con legge 16 marzo 2006 n.146 lo Stato ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale.

All'art. 10 di detta legge, sono elencati una serie di reati che, ove caratterizzati da transnazionalità, costituiscono presupposto di applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive all'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Prima degli interventi legislativi del luglio/agosto 2009, alcuni dei reati elencati al predetto art. 10 costituivano presupposto di responsabilità amministrativa dell'evento soltanto se caratterizzati da transnazionalità. Dopo tali interventi detti reati (in particolare i reati associativi indicati all'art. 24 ter D.Lgs. 231/01 sopra analizzato nel protocollo 3.c) sono comunque presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, ma sono più gravemente sanzionati ove ulteriormente caratterizzati da transnazionalità.

Preliminare alla elencazione e disamina delle fattispecie elencate al citato art. 10 della L. 146/2006 appare necessaria la individuazione della nozione stessa di reato transazionale: essa è dettata in via tassativa dell'art. 3 della stessa legge, che recita:

“ai fini della presente legge si considera reato transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

La nozione di reato transazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti:

- la gravità del reato (reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni);
- il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- il carattere di transnazionalità integrato, alternativamente, da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del primo comma dell'art. 3 cit.

Dal testo della disposizione sopra ritrascritto si evince, quindi, che per l'integrazione della modalità transazionale è comunque necessario l'accertamento del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

La nozione di “gruppo criminale organizzato” si ricava dall'art. 2 della Convenzione ONU del 15.11.2000 che definisce come tale “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Il medesimo articolo precisa che per “gruppo strutturato” si intende “un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”.

Combinando le definizioni contenute nelle norme ritrascritte è dato affermare che la responsabilità diretta dell'ente trovi il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati elencati all'art. 10, quando tale reato abbia carattere di transnazionalità come definita

dall'art. 3, ossia quando integri i requisiti dettati da tale ultima disposizione e si riverberino in un vantaggio, profitto ovvero utilità del gruppo criminale organizzato.

Il tutto ferma restando la necessaria consapevolezza in capo all'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

13.2 Le norme di riferimento : Art. 416 e Art. 416-bis codice penale, Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309, Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

I reati presupposto elencati all'art. 10 della Legge 146/2006 sono i seguenti:

Art. 416 cod.pen. – Associazione per delinquere

Art. 416 bis cod.pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Per la lettura del testo e per l'analisi di tali fattispecie di reato si rinvia alla lettura della descrizione dei reati associativi.

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291bis⁷, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò stesso, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) dell'art. 291ter⁷, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
omissis".

13.3 Analisi della fattispecie

I requisiti della partecipazione all'associazione incriminata dalla disposizione in esame sono i medesimi di cui all'art. 416 cod.pen., di talché si rimanda alla lettura del commento di tale ultima disposizione. L'elemento differenziale è rappresentato dalla natura dei reati-fine dell'associazione che consistono nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi.

⁷ Art. 291bis. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad € 516."

⁷ Art. 291ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

"Omissis

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando."

13.4 Le norme di riferimento : Art. 377 bis e Art. 378 codice penale

Art. 377 bis cod.pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 378 cod. pen. – Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

13.5 Analisi delle fattispecie

La fattispecie dell'art. 377 bis, introdotta dalla disciplina del giusto processo (legge 63/2001) ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato, del coimputato in procedimento connesso o di un reato collegato, ossia dei soggetti che, nel procedimento penale, hanno facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato di evento, nel senso che per la consumazione del delitto è necessario che, in esito alle condotte induttive descritte nella norma, l'astensione dalle dichiarazioni, ovvero le dichiarazioni false, si siano effettivamente verificate.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico.

L'area di rischio è potenzialmente ampia essendo sufficiente ad integrare il reato il comportamento di qualsiasi soggetto apicale della società diretto a condizionare le dichiarazioni che altro soggetto sia chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria, al fine di avvantaggiare la Società. Pertanto potrebbe configurarsi in qualsiasi procedimento penale, che involga gli interessi della società (procedimento per infortuni sul lavoro, reato societari, reati fiscali, etc.).

La fattispecie dell'art. 378 predispone una tutela alle attività di investigazione e ricerca da parte dell'Autorità, finalizzate all'accertamento di un reato, contro quelle condotte idonee a sviarne il regolare corso.

La fattispecie in commento presuppone:

- la preesistenza di un reato;
- la mancanza di partecipazione al reato antecedente.

Si tratta di un reato comune: l'aiuto illecito può essere prestato da chiunque, in qualunque modo e con qualunque mezzo, purchè effettivamente idoneo ad intralciare le investigazioni o le ricerche dell'Autorità.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è o può essere sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini dell'Autorità.

14. Reati contro la buona amministrazione della giustizia

14.1. Le norme di riferimento : Art. 377 bis codice penale

Art. 377 bis cod.pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

14.2. Analisi delle fattispecie

La fattispecie dell'art. 377 bis, introdotta dalla disciplina del giusto processo (legge 63/2001) ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato, del coimputato in procedimento connesso o di un reato collegato, ossia dei soggetti che, nel procedimento penale, hanno facoltà di non rispondere. Si tratta di un reato di evento, nel senso che per la consumazione del delitto è necessario che, in esito alle condotte induttive descritte nella norma, l'astensione dalle dichiarazioni, ovvero le dichiarazioni false, si siano effettivamente verificate.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico.

L'area di rischio è potenzialmente ampia essendo sufficiente ad integrare il reato il comportamento di qualsiasi soggetto apicale della società diretto a condizionare le dichiarazioni che altro soggetto sia chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria, al fine di avvantaggiare la Società. Pertanto potrebbe configurarsi in qualsiasi procedimento penale, che involga gli interessi della società (procedimento per infortuni sul lavoro, reato societari, reati fiscali, etc.).

15. Reati ambientali

15.1 Premesse

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introdotto dal D.Lgs. 07 luglio 2011, n. 121, ha esteso l'applicazione delle sanzioni amministrative agli enti ai reati ambientali.

Il D. Lgs. 121/2011 ha infatti recepito nell'ordinamento italiano le direttive europee in materia di tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE)⁸ e di inquinamento provocato dalle navi (2009/123/CE), oltre a modificare il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti. Tale Decreto, in sintesi:

- si inserisce nell'alveo del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 TUA) prevedendo per alcuni illeciti ambientali ivi previsti anche la responsabilità amministrativa delle imprese;
- recepisce la direttiva europea in tema di inquinamento provocato dalle navi;
- introduce nel nostro ordinamento due nuove tipologie di reati:
 - art. 727 - bis (uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
 - art. 733 - bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- apporta modifiche al sistema sanzionatorio in materia di gestione di rifiuti.

Il suddetto articolo risulta poi modificato e integrato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (i c.d. ecoreati), entrata in vigore il 29 maggio 2015, la quale:

- modifica in modo significativo il D. Lgs 152/06 (TUA);
- introduce all'interno del Codice Penale un nuovo elenco di reati ambientali (nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa;
- introduce i c.d. ecoreati modificando l'art. 25 undecies del D.Lgs 231/01:
 - il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies;
 - il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

La citata disposizione prevede l'applicazione di sanzioni agli enti che traggano vantaggio dalla commissione di determinati reati ambientali. L'apparato sanzionatorio adottato è ripartito secondo la gravità delle condotte poste in essere e prevede numerose ipotesi di sanzioni pecuniarie nonché di applicazione di sanzioni interdittive, che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, all'interdizione definitiva dell'attività (ad es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

Interviene successivamente l'art. 3 del decreto legislativo n. 21 del 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore il 6 aprile 2018, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera

⁸ La Direttiva 2008/99/CE ha richiesto agli Stati membri di introdurre nelle loro legislazioni nazionali sanzionali penali che rendano perseguibili gravi violazioni delle norme europee sulla tutela ambientale. La Direttiva ha anche disposto che gli Stati membri devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati ambientali quando sono commessi a loro vantaggio da soggetti che rivestano posizioni preminenti individuali o in quanto componenti di un loro organo.

q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». il quale apporta talune modifiche in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolato normativo interviene in più ambiti abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

La disposizione abrogata non rimane priva di rilievo penale in quanto la medesima fattispecie viene ora disciplinata all'interno del Codice e prevista dal nuovo articolo 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 originariamente richiamato nell'articolo 25-undecies "Reati ambientali" e l'introduzione, all'interno della medesima norma, dell'art. 452-quaterdecies

15.2. Le norme di riferimento previste dal codice penale : Art. 727-bis, Art. 733-bis, Art. 452-bis, Art. 452-quater, Art. 452-quinquies, Art. 452-sexies, Art. 452-octies, Art. 452 quaterdecies codice penale

Articolo 727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Art. 733-bis cod.pen. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».».

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

Con L. 68/2015 vengono introdotti nel corpus dell'art. 25 undecies i c.d. ecoreati:

Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

art. 452-Quater c.p. - Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

art. 452-Quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

art. 452-sexies c.p. – Traffico a abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

art. 452-Octies c.p. - Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

15.3. Le norme di riferimento previste dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006: Art. 137, Art. 256, Art. 257, Art. 258, Art. 259, Art., Art. 260-bis, Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006

In tale sede si riporta il testo dei reati ritenuti rilevanti per l'attività della Società. E', in ogni caso, messo a disposizione dei Destinatari, presso la rete aziendale, il testo normativo di riferimento in forma estesa.

Art. 137 – Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.

[...].

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.

[...].

Art. 257 – Bonifica dei siti

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

[...].

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[...]

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

[...].

Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena

dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
[...].

Art. 260-bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

[...]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[...].

Art. 279 – Inquinamento atmosferico

“Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.)

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

15.4. La norma di riferimento prevista dalla Legge n. 549/1993 in materia di tutela dell'ozono stratosferico dell'ambiente

Art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[...]

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito”.

15.5. La norma di riferimento prevista dal D.lgs 202/2007 in materia di inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art. 8 - Inquinamento doloso

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle

acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.

Art. 9 - Inquinamento colposo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, (“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze”) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

15.6. Analisi delle fattispecie

Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in esame è l'ambiente, di volta in volta specificamente individuato dal Legislatore nell'habitat all'interno di un sito protetto, nel suolo, nel sottosuolo, nella falda acquifera e nell'atmosfera.

Sono reati comuni, poiché soggetto attivo può essere chiunque ponga in essere in concreto la condotta punita dal Legislatore.

Le condotte tipiche consistono nel compimento di atti che danneggino l'ambiente o che, in ogni caso, siano potenzialmente dannosi per lo stesso.

16. Fattispecie di impiego di cittadini irregolari

16.1. Le norme di riferimento: Art. 22 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286

Art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

“1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera

b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato dal D.lgs. 11 maggio 2018 n. 71)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis).

16.2. Analisi della fattispecie

La fattispecie in esame è richiamata dal Legislatore tra i reati annoverati nell'elenco di cui al D.Lgs. 231/2001. Intento del Legislatore è la punizione della condotta colpevole dei soggetti apicali che impieghino cittadini di paesi terzi non in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

17. Terrorismo

17.1 Le norme di riferimento: art. 270, 270-bis, 270-bis 1, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies 1, 270-quinquies 2, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis, 289-ter, 302, 304,305, 306, 307 cod.pen., Art. 1 e 2 L. n. 342/1976, Art. 3 L. n. 42271989, Art. 5 D.Lgs. n. 625/1979, Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Associazioni sovversive (art.270c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Circostanze aggravanti e attenuanti (art.270-bis.1c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Assistenza agli associati (art.270-terc.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270- quater c.p.)

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

Addestramento ad attività confinalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L.n.153/2016 art. 270-quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art.270-quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art.270-sexiesc.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280-bisc.p.)

Atti di terrorismo nucleare (art.280-terc.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art.289-bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art.304c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art.305c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art.306c.p.)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata(art.307c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L.n.342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L.n.342/1976,art.2)

Sanzioni(L.n.422/1989,art.3)

Pentimento operoso (D.Lgs.n.625/1979,art.5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

17.2. Analisi della fattispecie

Le fattispecie in esame sono richiamata dal Legislatore tra i reati annoverati nell'elenco di cui al D.Lgs. 231/2001. Intento del Legislatore è la punizione delle condotte con finalità di terrorismo (anche internazionale). In particolare si tratta di condotte dirette a sovvertire gli ordinamenti economici o sociali o a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato ovvero quelle condotte che possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale. Si tratta di fattispecie di aggressione violenta dei diritti alla vita, all'incolumità psicofisica ed alla libertà di un numero di indeterminato di persone.

18. Razzismo e xenofobia

18.1. Le norme di riferimento: Art. 604-bis c.p.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

18.2. Analisi della fattispecie

Nel disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, la Legge 20 novembre 2017 n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), successivamente modificata dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto l'aggiunta al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 del nuovo articolo 25-terdecies, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

Il nuovo reato presupposto punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

In particolare il D.Lgs. 21/2018 interviene in più ambiti abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti una delle novità riguarda la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia").

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, essendo la medesima fattispecie ora disciplinata all'interno del Codice dal nuovo articolo 604-bis.

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

19.1. Le norme di riferimento : Art. 1 e Art. 4 L. n 401/1989

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

19.2. Analisi delle fattispecie

In linea con una sensibilità etico-sportiva del legislatore sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo, con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

La Convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport»,

ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Inoltre la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto».

Pertanto, l'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti. Per «frode in competizioni sportive» si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per «esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa» si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

20. Reati tributari

PREMESSA

L'introduzione dei reati tributari all'interno del catalogo dei reati presupposto elencati dal D.Lgs 231/2001 è avvenuta ad opera della Legge di conversione 157/2019, con la quale è stato

definitivamente approvato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale).

L’ ampliamento dei reati presupposto della responsabilità dell’ente nasce dall’esigenza, prospettata da una parte della dottrina anche sulla spinta del legislatore Comunitario, che si è espresso con particolare riferimento ai reati tributari lesivi degli interessi finanziari dell’UE e quindi le frodi IVA, di estendere alla persona giuridica la responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica.

Il c.d. Decreto Fiscale ha introdotto nel corpus normativo del Decreto 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10, D.lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11, D.lgs. 74/2000.

Con il citato intervento normativo per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati tributari, la cui ratio risiede in una logica di rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale.

Il Decreto Fiscale innova dunque la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell’ente - introducendo un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto che viene esteso ai reati tributari - che sorge ove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società, da parte dei soggetti apicali ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto, la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l’ente.

Nell’ipotesi di accertamento della responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, è prevista l’irrogazione da parte del giudice penale della sanzione amministrativa, nell’ambito di quelle previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Il Decreto Fiscale 2020 (art. 39, D.L. n. 124/2019) ha inoltre modificato il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs 74/2000, prevedendo che la causa di non punibilità in caso di integrale pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, “a seguito di ravvedimento operoso” opera anche per i reati di cui all’art. 2 e 3 del D.Lgs 74/2000. La norma prevede che, ai fini della non punibilità per i suddetti delitti, il ravvedimento debba intervenire «prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali».

Il Capo IV del Decreto Fiscale – costituito dal solo art. 39 – apporta modifiche alle sanzioni e alle soglie fiscali dei delitti di cui al D.Lgs 74 del 2000, introducendo in caso di condanna anche la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p. ovvero la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito.

Successivamente il novero dei reati tributari previsti dal D.Lgs 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dal D.Lgs 75/2020 di attuazione della direttiva Pif (direttiva UE 2017/1371) che ha come scopo anche quello di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare all'art. 25 quinquiesdecies del dlgs n. 231/2001 vengono introdotti nuovi reati tributari:

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 4 d.lgs. 74/2000).
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 5 d.lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 10 quater d.lgs. 74/2000).

20.1 Le norme di riferimento: Art. 2, co. 1, Art 2, co. 2-bis, Art 3, Art. 4, Art. 5, Art 8, co. 1, Art 8, co. 2-bis, Art 10, Art. 10-quater, Art 11 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. n. 74/2000

- “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Dichiarazione infedele - Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000

- “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Omessa dichiarazione - Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. n. 74/2000

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. n. 74/2000

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Indebita compensazione - Art. 10-quater

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. n. 74/2000

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

20.2 Analisi delle fattispecie

Con il c.d. "Decreto fiscale" (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) è stato inserito – in particolare dall'art. 39 del citato Decreto – tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, l'ipotesi di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 2 del d.Lgs. n. 74/2000. La scelta muove da spinte europeistiche: il 1 ottobre 2019, la Camera dei deputati ha approvato la legge di delegazione europea, con la quale affidava al Governo il recepimento della Direttiva PIF (UE)1371/2001, in tema di protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

L'esigenza sovranazionale di inserire misure "effettive proporzionate e dissuasive" nei casi di frodi fiscali di particolare gravità, nasce dalla creazione di un sistema rafforzato di misure – minime - di protezione delle risorse finanziarie europee tramite l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, anche in materia di tributi.

La discrezionalità nella scelta delle misure, rimessa ai singoli Stati, a ragione del monopolio della potestà punitiva, ha così fatto introdurre nel sistema della responsabilità degli enti, il solo reato di dichiarazione fraudolenta, limitando le sanzioni applicabili a quelle pecuniarie.

Nonostante il parziale adeguamento, al momento, va dato atto che tale disposizione segna un'ulteriore evoluzione nell'ambito della normativa ex d.lgs. 231/2001, imponendo una sempre maggiore pianificazione dei rischi aziendali ed un sempre più diffuso sistema di controlli interni. Certamente, l'inserimento di tali reati nella rosa di quelli idonei ad innescare la responsabilità dell'ente, rispetta la ratio originaria della normativa, finalizzata a contenere gli illeciti di impresa e ad evitare la realizzazione di profitti indebiti a vantaggio della società.

Il reato fiscale risulta, infatti, quale rischio tipico dell'attività imprenditoriale ed il profitto ad esso connesso, quale concretizzazione dell'interesse e vantaggio dell'ente rilevante ai fini 231.

L'art. 2 del D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La norma prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

L'interesse protetto dalla norma è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa.

Si tratta di un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi.

Soggetto attivo del reato è il titolare dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il reato è infatti costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico ovvero la presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Come sopra indicato, tale fattispecie prevede la non punibilità nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

La riforma dei reati tributari del decreto fiscale 2020 interessa anche la frode fiscale mediante altri artifici ovvero la **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** prevista dall'art. 3 del D.Lgs 74/2000.

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La riforma dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e IVA operata dal Decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) che include tale fattispecie nel catalogo dei reati 231, conferma l'inasprimento della cornice edittale e l'applicabilità della confisca allargata. Al contempo viene estesa anche a questa fattispecie la non punibilità nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

Il decreto fiscale ha previsto l'inserimento nel novero dei reati 231 anche della fattispecie di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** prevista dall'art. articolo 8, co. 1, D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74.

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

Tale reato riveste un'importanza strumentale nel senso che la condotta delittuosa in esame appare, nella maggior parte dei casi, propedeutica alla commissione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, realizzando così il fine di consentire a terzi l'evasione.

Sono infatti reati legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo previsto dall'art. 8 del D.Lgs n. 74/2000 costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo.

Il bene giuridico protetto è l'interesse dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Soggetto attivo del reato è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione di tale condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Il Decreto Fiscale ha inserito nel novero dei reati 231 anche la fattispecie di **occultamento o distruzione di documenti contabili** disciplinata dall'articolo 10 del D. Lgs n. 74 del 2000.

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'oggetto di tutela è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente l'entità delle imposte a carico di ogni contribuente.

Il reato può essere commesso da chiunque. Si tratta infatti di un reato comune. Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ma contempla anche "documenti" per i quali non sia previsto un particolare regime contabile.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di danno. Il fine perseguito è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione – anche solo parziale – delle scritture contabili obbligatorie.

Oggetto della condotta sono le “scritture contabili” o i “documenti” di cui è obbligatoria la conservazione.

All'interno del catalogo 231 rientra anche la fattispecie di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** prevista dall'articolo 11 del D. Lgs n. 74 del 2000.

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La pena è aumentata nel caso in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore ad euro duecentomila.

La norma inoltre punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata nel caso in cui l'ammontare di cui al periodo precedente sia superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata.

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

Trattasi di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma 2 viene definita reato proprio a soggettività allargata in quanto attuabile anche da persona diversa dal debitore.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere sia nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni ovvero un'attività di materiale sottrazione di disponibilità (comma 1), sia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali ovvero un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale (comma 2).

Con il D.Lgs 75/2020 sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

In particolare inn materia di reati tributari, l'art. 2 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 stabilisce che all'“articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (tentativo) dopo il comma 1 e' aggiunto

il seguente: “1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Dunque, ove il fatto commesso non integri il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vale a dire l’illecito penale di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 74/2000 non è applicabile l’art. 6 del D.Lgs n. 74/2000 (“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”) allorchè siano commessi i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs n. 74/2000) e dichiarazione infedele. (art. 4 D.Lgs n. 74/2000) nella misura in cui però siffatti reati siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Tal che ne consegue, argomentando a contrario, come non sia configurabile il tentativo in siffatti casi ove detti reati: a) non siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea; b) si agisca in tal senso allo scopo di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo inferiore a dieci milioni di euro.

Commette il reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l’imposta evasa è superiore a euro 50.000; 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l’integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

L’elemento soggettivo, caratterizzato da dolo specifico, richiede coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo e, quindi, per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previsti dagli artt. 2 e 3 D.Lgs 74/2000, viene introdotta una “clausola di riserva” che esclude l’applicazione della norma sulla dichiarazione infedele (art. 4) nei casi in cui le condotte di maggiore gravità sono assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (clausola secondo cui l’ipotesi delittuosa si applica solo fuori dei casi previsti da artt. 2 e 3: il delitto è caratterizzato dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L’art. 4 opera in via residuale, cioè nel caso in cui è preclusa l’applicazione degli altri articoli).

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali, ovvero elementi passivi fittizi determinando una evasione d’imposta nei limiti indicati dal legislatore (la fattispecie criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa).

Tale reato è posto a tutela dell’interesse patrimoniale dell’Erario, poiché vengono criminalizzate quelle condotte a cui consegue l’evento del danno cagionato dall’evasione che rileva solo nel momento in cui l’imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità.

Si richiede che la “condotta infedele” accertata e attribuita al contribuente sia tale da arrecare un danno sostanziale all’amministrazione. L’imposta evasa è la differenza fra l’imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d’acconto o di ritenuta in pagamento dell’imposta prima della presentazione della dichiarazione).

L’**omessa dichiarazione dei redditi**, di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, è uno di quei reati in cui è prevista una soglia di punibilità, segue cioè la ratio di perseguire comportamenti caratterizzati da effettiva e rilevante offensività per gli interessi dell’Erario. La quantificazione dell’imposta evasa assume, quindi, un ruolo determinante nell’ambito del reato.

I beni giuridici tutelati sono due: la trasparenza fiscale e l’interesse patrimoniale dell’Erario alla corretta percezione del tributo.

Occorre precisare che l’offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l’omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l’imposta effettivamente evasa sia superiore a 30.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l’offesa per l’Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

Si tratta di un reato proprio e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a “chiunque” sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali.

Il dolo richiesto è specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpéf e Ires) e sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell’omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

In caso di **indebita compensazione** di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/200, il bene giuridico oggetto di tutela è l’interesse dello Stato, da intendersi in senso ampio, alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell’auto – liquidazione effettuata dal contribuente.

Questo inadempimento è particolarmente insidioso perché non si sviluppa solo con un semplice omesso versamento, ma si realizza attraverso una compensazione indebita di non immediata percezione da parte dell’Erario

Il delitto in oggetto si realizza a seguito della compilazione del Mod. F24, con l’indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da portare in compensazione e con la sua contestuale presentazione o invio per il pagamento di quanto ivi indicato.

Il dolo richiesto è generico, è necessario e sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto a seguito dell’avvenuta compensazione nel Mod. F24 di un credito inesistente o non spettante.

21. Contrabbando

PREMESSA

L'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies all'interno del catalogo dei reati presupposto elencati dal D.Lgs 231/2001 è avvenuta ad opera del D.Lgs n. 75/2020 di attuazione della direttiva Pif (direttiva UE 2017/1371) che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ai sensi del dlgs n. 231/2001.

L'obiettivo della direttiva Pif è di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione con riferimento al diritto amministrativo e al diritto civile.

21.1 Le norme di riferimento

L'art. 25-sexiesdecies si riferisce ai reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. In particolare:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
 - b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
 - b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
 - d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
 - f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di

aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)”.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare

pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

21.2 Analisi delle fattispecie

Per “contrabbando” si intende la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, laddove, ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”:

- (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione,
- (ii) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre
- (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovrainposte di confine ed ogni altra imposta o sovrainposta di consumo a favore dello stato.”

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all'interno del capo in analisi

avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312d.p.r 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).

Le fattispecie di particolare rilevanza sono rappresentate dagli artt. 282, 284 e 285 del testo unico in materia doganale che puniscono il contrabbando per terra, mare ed aria.

Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte IV - Attività Sensibili e presidi

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

Introduzione	3
I. Area sensibile ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
II. Area sensibile ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio	15
III. Area sensibile relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento	17
IV. Area sensibile ai reati informatici e trattamento illecito di dati	18
V. Area sensibile relativa ai delitti in forma associata	21
VI. Area sensibile ai delitti contro la fede pubblica	23
VII. Area sensibile ai delitti contro l'industria e il commercio	25
VIII. Area sensibile relativa ai reati societari	27
IX. Area sensibile relativa ai delitti contro la personalità individuale	33
X. Area sensibile relativa ai delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio.....	34
XI. Area sensibile relativa alla violazione di norme antinfortunistiche ed a tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro	37
XII. Area sensibile relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore	49
XIII. Area sensibile relativa ai reati transnazionali	50
XIV. Area sensibile relativa ai reati contro la buona amministrazione della giustizia ...	51
XV. Area sensibile relativa ai reati ambientali.....	52
XVI. Area sensibile relativa ai reati di impiego di cittadini irregolari	57
XVII. Area sensibile relativa ai reati di terrorismo.....	58
XVIII. Area sensibile relativa ai reati di razzismo e xenofobia.....	59
XIX. Area sensibile relativa ai reati di gioco e scommessa.....	66
XX. Area sensibile relativa ai reati tributari	67
XXI. Area sensibile relativa al reato di contrabbando.....	76

Allegato 1 Tabella dei presidi

Introduzione

L'art. 6, secondo comma, lett. a), del Decreto dispone espressamente che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati". Di conseguenza, dopo aver analizzato gli illeciti presupposto elencati nel Decreto, sono state individuate - alla luce delle caratteristiche e della struttura di Toremар - le Aree ed Attività Sensibili a rischio di commissione dei reati presupposto stessi.

Ai fini dell'efficacia preventiva che il Modello Organizzativo intende perseguire, sono stati presi in considerazione, tra quelli elencati nel Decreto, solo i reati presupposto realmente configurabili in relazione alle Aree ed Attività sensibili della Società.

In particolare, sono emerse, all'interno della Società, le seguenti Aree Sensibili in relazione ai reati presupposto individuati dal Decreto:

1. Area sensibile relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (art. 24 del Decreto);
2. Area sensibile ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto);
3. Area sensibile relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento;
4. Area sensibile relativa ai reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
5. Area sensibile relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25.bis del Decreto);
6. Area sensibile relativa ai reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
7. Area sensibile relativa ai reati di tutela del marchio e contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
8. Area sensibile relativa ai reati societari (art. 25-ter del Decreto);
9. Area sensibile relativa ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
10. Area sensibile relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
11. Area sensibile relativa ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto);
12. Area sensibile relativa ai delitti in materia di protezione del diritto d'autore (art. 25-novies);
13. Area sensibile relativa ai reati transazionali (art. 10 della Legge n. 146/2006);
14. Area sensibile relativa ai reati contro la buona amministrazione della giustizia (art. 25-decies del Decreto);
15. Area sensibile relativa ai reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
16. Area sensibile relativa ai reati di impiego di cittadini irregolari (art. 25-duodecies del Decreto);
17. Area sensibile relativa ai reati di terrorismo (art. 25-quater del Decreto).
18. Area sensibile relativa ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto).
19. Area sensibile relativa ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto).
20. Area sensibile relativa ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).
21. Area sensibile relativa al reato di contrabbando.

Per ciascuna delle Aree Sensibili suindicate sono elencate le più specifiche "Attività sensibili" sotto la responsabilità delle diverse funzioni aziendali all'interno delle Aree, nonché sono previsti presidi di carattere generale, in parte enunciati nei paragrafi seguenti ed in parte contenuti nel Codice Etico e di condotta, nonché le eventuali ulteriori procedure aziendali più specifiche, adottate all'interno della Società e seguite dagli Amministratori e dal Personale.

Nell'Allegato Tabella dei presidi al presente documento è possibile rinvenire in forma semplificata di chart per ogni area sensibile, le funzioni coinvolte ed i presidi esistenti (**Allegato 1 alla Parte IV**).

Ulteriormente, occorre sottolineare come, al di là della competenze specifiche e della capacità di rappresentare la Società nei confronti dell'esterno di funzioni aziendali, competenze e capacità elencate nel presente documento come

“Attività sensibili”, per alcune materie e per alcune soglie di importi, il responsabile della funzione aziendale dovrà preventivamente sottoporre la decisione al vaglio collegiale del Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità meglio definite nel documento “Strutture e poteri della Società: Corporate Governance”, costituente la Parte II del Modello.

In ogni caso e comunque, indipendentemente da quanto indicato nelle policies e procedure aziendali, la Società fa propri i seguenti principi che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari:

Principio di legalità

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, regolamenti e procedure, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

Principio di separazione

Ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie: nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

Principio di conformità alle deleghe

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Principio di accountability

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e basata su informazioni documentabili e complete.

Principio di trasparenza

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

I. Area sensibile ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Attività Sensibili):

1. rapporti con la PA per l'esercizio dell'attività di impresa: autorizzazioni, concessioni ed ispezioni, comunicazioni obbligatorie inerenti gli obblighi di legge;
2. rapporti contrattuali con la PA per la prestazione di servizi inerenti l'esercizio dell'attività di impresa;
3. rapporti con la PA inerenti la richiesta di finanziamenti o l'utilizzo di agevolazioni o sgravi fiscali;
4. gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA;
5. gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
6. gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
7. consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della PA o consulenti esterni collegati alla PA e/o a consulenti che si interfacciano con la PA;
8. assunzione di personale.

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola Attività Sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

1. Rapporti con la PA per l'esercizio dell'attività di impresa: autorizzazioni, concessioni ed ispezioni, comunicazioni obbligatorie inerenti gli obblighi di legge

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente / l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rappresentanza legale della Società e delega dei poteri;
- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero;
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - reportistica periodica verso casa madre;
 - rapporti con PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità;
 - predisposizione del bilancio annuale;
- l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR;
 - gestione delle problematiche ambientali a terra;
- l'Ufficio Sicurezza per il seguente processo:
 - rapporti con enti certificatori.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Comportamento. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

2. Rapporti contrattuali con la PA per la prestazione di servizi inerenti l'esercizio dell'attività di impresa

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti commerciali con la PA;
- l'Amministratore Delegato, la persona incaricato all'interno del Comitato Tecnico, l'Alta Amministrazione, unitamente all'eventuale funzione richiesta in qualità di supporto tecnico per il seguente processo:

- rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio;
- l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - controllo della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione;
 - gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami;
- l'Ufficio Acquisti per il seguente processo:
 - gestione di fornitori di beni e servizi.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA e/o con incaricati di pubblico servizio sia nella fase di sviluppo commerciale e individuazione di opportunità di business sia nella fase di negoziazione e sottoscrizione del contratto devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

3. Rapporti con la PA inerenti la richiesta di finanziamenti o l'utilizzo di agevolazioni o sgravi fiscali

I rischi di commissione dei reati di tale categoria si evinceranno da eventuali anomalie delle condotte, mancata trasparenza delle stesse e carenza di informazioni, nonché dal comportamento teso ad indirizzare le risultanze delle visite ispettive o di controllo.

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose, nonché dell'analisi delle attività della società in tale campo, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi:

- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
 - gestione della rendicontazione del finanziamento e/o dello sgravio a Enti eroganti o di controllo;
 - gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo
- l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Acquisti, per quanto di competenza, relativamente al seguente processo:
 - gestione dei finanziamenti, fondi pubblici ricevuti o sgravi.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla possibile commissione dei reati in commento, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi e nella fase di rendicontazione ed ispettiva intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA, gli enti eroganti e/o di controllo in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla società;
- non porre in essere, in tutto o in parte le attività per le quali finanziamenti contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono state erogate;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;

- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

4. Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Commerciale, unitamente al Responsabile IT per quanto di competenza, in relazione al seguente processo:
 - trattamento di dati personali e/o sensibili;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Amministrativo, unitamente al Responsabile IT per quanto di competenza, in relazione al seguente processo:
 - utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni;
- l'Ufficio Amministrativo, unitamente al Responsabile IT per quanto di competenza, in relazione al seguente processo:
 - interrogazioni o accesso ad archivi, data bases o files della P.A.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA e/o con incaricati di pubblico servizio devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati, anche per il tramite dell'alterazione dei relativi sistemi informatici ;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

5. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente / l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rappresentanza della Società in giudizio;
- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel contenzioso e/o nell'accordo transattivo devono essere debitamente autorizzati, i soggetti coinvolti in tale processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi (collaboratori o consulenti esterni) nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la PA deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi ed al Codice Etico nel corso del procedimento, anche attraverso consulenti esterni, a vantaggio della Società;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa quando questa sia controparte o parte del contenzioso;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

* * *

Nell'analisi delle Attività aziendali che potrebbero condurre alla commissione dei reati di cui in commento, la Società ha altresì individuato una serie di ulteriori Attività Sensibili che potrebbero strumentalmente ed indirettamente essere utilizzate al fine di commettere i reati di cui alla presente sezione.

6. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi

Con riferimento all'Area in commento, occorre sottolineare come la Società Vi abbia posto particolare attenzione ed in tal senso si evidenzia come se da un lato la richiesta possa essere proposta da ogni articolazione aziendale, dall'altro essa deve essere inoltrata solo in forma scritta e la relativa decisione viene poi assunta dal Consiglio di Amministrazione in forma pertanto collegiale nel corso della riunione successiva al ricevimento della richiesta. Ove particolari ragioni lo richiedano, la relativa decisione può anche essere assunta dall'Amministratore Delegato, salvo ratificare tale decisione nel successivo Consiglio di Amministrazione.

- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione degli omaggi e delle spese promozionali;
 - gestione delle sponsorizzazioni.

L'Area qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione dei reati societari.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati; tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema di poteri e deleghe;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Comportamento. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità o la sponsorizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su di una attività di due diligence sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità tale da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene trasmesso all'OdV, il quale può fare tutti gli approfondimenti e le verifiche ritenute opportune.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;

- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

7. Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della PA o consulenti esterni collegati alla PA e/o a consulenti che si interfacciano con la PA

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo il potere di conferire mandati a consulenti proprio di ogni articolazione aziendale nell'ambito delle rispettive attribuzioni. In particolare la seguente funzione risulta avere primariamente poteri e funzioni in relazione al conferimento di consulenze e mandati:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contratti di consulenza.

L'Attività qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione dei reati societari.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi di collaboratori o consulenti esterni deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti. L'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di almeno tre nominativi/offerte. Ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente, se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione richiesta dall'OdV;
- ogni atto di cui alla presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato e non dovrà essere in alcun modo tale da, illecitamente, influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della PA così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio. E così la Società non conferirà mandati o consulenti a parenti (entro il 4° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità, Società municipalizzate o PA centrali e/o locali. Ove la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente, individuino un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà dare atto e giustificazione nella eventuale comunicazione richiesta all'OdV;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

8. Assunzione di personale

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individua la seguente funzione aziendale e relativa Attività Sensibile, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
- la funzione Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Armamento per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale marittimo.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società. Per altro verso, è di particolare rilevanza la verifica in sede di assunzione in Società di eventuali precedenti penali per reati di cui al presente Decreto.

L'assunzione di personale rileva anche ai fini della prevenzione dei reati transnazionali.

Nell'ambito di tali attività la Società anche nell'attività di assunzione di personale conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

II. Area sensibile ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Per ragioni di completezza la numerazione delle attività sensibili prosegue dall'ultima delle numerazioni assegnate nella sezione precedente.

1. Attività sensibili in materia di reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e il Presidente / l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rappresentanza della Società in giudizio;
- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Commerciale, unitamente al Responsabile IT per quanto di competenza, in relazione al seguente processo:
 - trattamento di dati personali e/o sensibili;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti commerciali con la PA;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione degli omaggi e delle spese promozionali;
 - gestione delle sponsorizzazioni;
- l'Amministratore Delegato, la persona incaricato all'interno del Comitato Tecnico, l'Alta Amministrazione, unitamente all'eventuale funzione richiesta in qualità di supporto tecnico per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio;
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi;
- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
- la funzione Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Armamento per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale marittimo;
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
 - gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo;

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Comportamento. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

III. Area sensibile relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento

Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come appaia estremamente remota la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore.

Ciononostante, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia in questa sede come un'attività sociale possa astrattamente essere esposta al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito richiamata:

- il Responsabile IT, l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - gestione dei pagamenti on-line mediante carte di credito/debito.

Nell'ambito di tale attività, genericamente identificata quale:

1. Attività Sensibili ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento

la Società, in ragione della sua attività sociale, ritiene che, essendo il rischio limitato alla sola fase dell'acquisto da parte di soggetti terzi che accedano alla piattaforma informatica per l'acquisto di titoli di viaggio on-line ed essendo tale attività esternalizzata, in tale sede sia sufficiente richiamare integralmente i principi stabiliti in relazione alle seguenti Attività Sensibili:

4. gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA;
11. gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale della rete internet e delle singole apparecchiature.

E' altresì fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

IV. Area sensibile ai reati informatici e trattamento illecito di dati

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati informatici. Si tenga, in ogni caso, conto che l'Attività Sensibile

4. gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA

viene a riferimento anche per i reati di cui al presente paragrafo

11. gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale della rete internet e delle singole apparecchiature.

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola Attività Sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

1. Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale della rete internet e delle singole apparecchiature

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - trattamento di dati personali e/o sensibili;
- tutte le funzioni aziendali per i seguenti processi:
 - utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società;
- il Responsabile IT, per i seguenti processi:
 - gestione e manutenzione delle reti e dei dispositivi hardware della Società;
 - controllo e supervisione sui sistemi di IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica;
 - protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni.

La gestione dei sistemi (software e hardware) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

- **gestione sicurezza informatica:**
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- **gestione sicurezza fisica:**
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società definirà le seguenti linee guida:

1. **Livelli autorizzativi definiti:** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve

comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;

- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

2. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
3. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di proprietà industriale di terzi;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
 - installazione del software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
 - verifica delle violazioni di sicurezza.
4. **Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:**
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

V. Area sensibile relativa ai delitti in forma associata

La tematica dei reati associativi, così come analizzati nella Parte III – “Parte Speciale: Elenco dei reati” a seguito della loro inclusione nell’elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto, è stata fortemente dibattuta dagli esperti del settore.

Il dato testuale della norma, infatti, sembra richiamare un numero indefinito e non specifico di reati.

La mancanza di giurisprudenza specifica su tale argomento non ha agevolato gli operatori nell’implementazione pratica della previsione normativa all’interno dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

A tal riguardo, si sottolinea come i commentatori si siano attestati principalmente su due tesi distinte: (i) l’estensione del reato associativo solo a quei reati specificamente analizzati dal Decreto ed individuati quali reati presupposto; (ii) l’inclusione nel novero dei reati presupposto di tutti i reati previsti dalla normativa penale commissibili in forma associata.

La scelta di ricomprendere acriticamente tutti i reati che potrebbero essere commessi in forma associata non sembra essere idonea a garantire un’effettiva tutela alla società, che sarebbe costretta ad estendere le previsioni del Modello al punto da vanificare la puntuale identificazione ed analisi delle Attività Sensibili.

Tuttavia, sebbene appaia preferibile aderire alla prima tesi, la Società ha ritenuto opportuno effettuare l’analisi, la mappatura e la predisposizione di idonei presidi anche con riferimento a quei reati che, alla luce dell’attività concretamente svolta, possano comportare una responsabilità dell’ente se commessi in forma associata.

All’esito di detta analisi, si reputa di analizzare specificamente i reati tributari commessi in forma associata, sebbene non direttamente ricompresi tra i reati presupposto. Peraltro si osserva come la maggior parte dei reati presupposto, la cui analisi ed i cui presidi sono stati evidenziati precedentemente nel presente documento, possano essere commessi anche in forma associativa. Si ritiene tuttavia di non provvedere ad una analisi distinta ed ulteriore rispetto a quanto già evidenziato ritenendo che descrizioni e presidi posti in essere siano idonei alla descrizione e costituiscano idoneo presidio alla prevenzione dei relativi reati anche nella forma associativa.

1. Attività sensibili in materia di reati associativi, in particolare tributari

Con riferimento all’Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell’analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell’ambito dell’attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio d’Amministrazione e l’Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - gestione dei rapporti con fornitori e/o partner commerciali;
 - gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH;
 - rapporti istituzionali con la casa madre e le altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate;
 - gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali;
- il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e l’Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - rapporti con gli organi di controllo e in particolare con il Collegio Sindacale e la società incaricata del controllo legale dei conti;
 - revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa
- l’Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contratti di consulenza;
- l’Amministratore Delegato e l’Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti);

- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - reportistica periodica verso casa madre;
 - contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari;
 - gestione dei finanziamenti, fondi pubblici ricevuti o sgravi, unitamente all'Ufficio Acquisti per quanto di competenza;
- l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami;
 - costruzione del costo del biglietto;
- l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione di fornitori di beni e servizi;
 - acquisto di autovetture aziendali;
- l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - controllo su difformità tra fattura e costi caricati a sistema.

La Società e i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi di Joint venture, ATI, consorzi;
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alle loro capacità di offerta in termini di qualità innovazione e costi, che dimostrino standard elevati di condotta etica aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- nella gestione del fornitore /partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione delle prestazioni, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

VI. Area sensibile ai delitti contro la fede pubblica

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia come in particolare il delitto di falso in documento informatico potrebbe essere potenzialmente commesso da una moltitudine di operatori appartenenti alla maggior parte delle direzioni/funzioni aziendali. In tal senso una mappatura specifica potrebbe esser non effettiva e pertanto si preferisce in questa sede elencare solamente le principali funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti commerciali con la PA;
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero;
 - utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi;
- l'Amministratore Delegato, la persona incaricato all'interno del Comitato Tecnico, l'Alta Amministrazione, unitamente all'eventuale funzione richiesta in qualità di supporto tecnico per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio;
- l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR;
 - gestione delle problematiche ambientali a terra;
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - rapporti con la PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità;
 - rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
 - gestione della rendicontazione del finanziamento e/o dello sgravio agli Enti eroganti o di controllo;
 - gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo;
 - interrogazioni o accesso ad archivi, databases o files della PA, unitamente al Responsabile IT per quanto di competenza;
- l'Ufficio Sicurezza per il seguente processo:
 - rapporti con gli Enti certificatori;
- l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - controllo della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione;
 - gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

▪ **Attività Sensibili ai delitti contro la fede pubblica**

La Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA così come dei terzi devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

VII. Area sensibile ai delitti contro l'industria e il commercio

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero;
 - utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi;
- l'Amministratore Delegato, la persona incaricato all'interno del Comitato Tecnico, l'Alta Amministrazione, unitamente all'eventuale funzione richiesta in qualità di supporto tecnico per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio;
- l'Ufficio Sicurezza per il seguente processo:
 - rapporti con enti certificatori;
- l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Sicurezza per il seguente processo:
 - gestione della vendita di alimenti e bevande a bordo delle navi;
- l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - controllo della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione;
 - gestione delle non conformità, in particolare con riferimento reclami.

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola Attività Sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Nell'ambito di tali attività la Società genericamente definite come:

- **Attività Sensibili alla commissione dei reati contro l'industria e il commercio**

La Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi, certificazioni alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;

- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

VIII. Area sensibile relativa ai reati societari

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Attività Sensibili):

15. Formazione bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del budget ed altre comunicazioni sociali, gestione tesoreria;
16. Operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale;
17. Operazioni intercompany e operazioni con parti correlate;
18. Rapporti con gli organi di controllo;
19. Corruzione tra privati.

Nonché dalle seguenti attività, già commentate sub sezione 1 reati contro la PA, e che, quale attività strumentali alla commissione dei reati in commento in questa sezione, vengono anche qui a rilievo.

6. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
7. Consulenze e mandati sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione e/o a consulenti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione.

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola Attività Sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

▪ **Formazione bilancio, controllo flussi finanziari, gestione tesoreria ed altre comunicazioni sociali**

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - gestione dei rapporti con i fornitori e/o partner commerciali;
 - approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
 - operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - rapporti commerciali con la PA;
 - revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contratti di consulenza;
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti);
- l'Amministratore Delegato, la persona incaricato all'interno del Comitato Tecnico, l'Alta Amministrazione, unitamente all'eventuale funzione richiesta in qualità di supporto tecnico per il seguente processo:
 - rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:

- reportistica periodica verso casa madre;
 - rapporti con la PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità;
 - gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budgets aziendali;
 - monitoraggio del budget nel corso dell'anno;
 - predisposizione del bilancio annuale;
 - recupero del credito;
 - gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti/banche/garanzie;
 - contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari;
- la funzione Alta Direzione, unitamente all'Ufficio Amministrativo per il pagamento dei premi assicurativi, in relazione al seguente processo:
 - rapporti con le assicurazioni;
 - l'Ufficio Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - trasmissione mediante apparecchi audiovisivi di materiale coperto dal diritto d'autore, soggetto al pagamento di canone, tutelato dalla SIAE;
 - l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Amministrativo, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Gestione Operativa Flotta, l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Armamento e l'Ufficio Alberghiero per il seguente processo:
 - contributo per la parte di competenza alla formazione del budget aziendale;
 - l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - vendita di biglietti al pubblico;
 - l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami;
 - costruzione del costo del biglietto;
 - l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - caricamento dell'ordine di acquisto a sistema, in concorso con la funzione richiedente;
 - gestione di fornitori di beni e servizi;
 - acquisto di autovetture aziendali;
 - l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - controllo sulle difformità tra fattura e costi caricati a sistema;
 - gestione del personale con riferimento alle note spese e alle carte di credito aziendali;
 - gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR;
 - gestione delle problematiche ambientali a terra;
 - l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Sicurezza per il seguente processo:
 - gestione degli incassi a bordo delle navi;
 - il Responsabile IT, l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - gestione dei pagamenti on-line mediante carte di credito/debito.

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali,

- al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
 - non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
 - redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
 - mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale**

Con riferimento all'Attività in commento si evidenzia che ogni decisione relativa ad operazioni straordinarie e/o interventi sul capitale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci con il coinvolgimento del Collegio Sindacale. Di conseguenza, la Società ritiene che la presenza del Collegio Sindacale, nella sua funzione di organo di controllo, sia sufficiente a garantire la correttezza e legalità delle operazioni stesse e pertanto l'area non necessita di una procedimentalizzazione a sé stante se non quella, a livello di principi generali di un pieno e trasparente coinvolgimento di tale organo nel processo deliberativo.

Alla luce di quanto sopra, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
 - restituzione dei conferimenti ai soci e liberazione dei soci dell'obbligo di eseguire conferimenti;
 - pagamento di dividendi o acconti su dividendi.

Al fine di presidiare tale Area alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- fornire al Collegio Sindacale un’informativa completa ed esaustiva relativamente all’operazione straordinaria e/o all’intervento sul capitale sociale che si intende eseguire.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l’Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Operazioni intercompany e con parti correlate**

Con riferimento all’Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell’analisi delle condotte poste in essere dalla Società, se pur non si individuano elementi di particolare criticità, nondimeno si segnalano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell’ambito dell’area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH;
 - rapporti istituzionali con casa madre e altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate;
 - rapporti con casa madre e altre società del gruppo per l’acquisto di materie prime e l’acquisto/ vendita di prodotti, rapporti con parti correlate;
- l’Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - controllo dei flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli infragruppo, anche internazionali;
 - identificazione e controllo dell’eventuale Transfer Pricing.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l’altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l’Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ Rapporti con gli organi di controllo

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti con gli organi di controllo ed in particolare con il Collegio Sindacale e la società incaricata del controllo legale dei conti.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- gli Amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Revisore e del Collegio Sindacale e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati alla società di revisione;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro ai membri del Collegio Sindacale e/o al Revisore con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento di incarichi al Revisore in potenziale conflitto di interessi con la funzione della revisione legale dei conti o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta del Revisore stesso.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ Corruzione tra privati

Le Attività Sensibili individuate sono poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente maggiormente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Acquisti
 - gestione degli omaggi e delle spese promozionali;
 - gestione delle sponsorizzazioni;
- l'Ufficio Acquisti e tutte le altre funzioni per la parte competente ed in eventuale concorso per i seguenti processi:
 - gestione di fornitori di beni e servizi;

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai principi di comportamento evidenziati nel paragrafo

- I. Attività sensibili in materia di reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, al quale si fa esplicito riferimento.

IX. Area sensibile relativa ai delitti contro la personalità individuale

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come tali delitti non vengano a rilievo come criticità particolari all'interno dell'azienda.

In tal senso si ritiene unicamente di segnalare come la detenzione di materiale pedopornografico scaricato dalla rete internet da macchinari aziendali possa in qualche modo considerarsi quale Attività Sensibile anche se manca del tutto, in questo senso e per il rilievo della fattispecie ai sensi del Decreto, un qualsiasi interesse o vantaggio dell'azienda in tal senso ed anzi, a contrario, una forte presa di posizione della stessa contro tali pratiche.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, ribadendo che la società condanna fortemente la commissione dei reati in commento, ritiene altresì che le previsioni inserite nel Codice Etico sul punto così come le procedure ed i principi declinati in tema di Gestione dei sistemi informativi aziendali siano tali da presidiare idoneamente l'area.

In aggiunta a quanto precede, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

X. Area sensibile relativa ai delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio

La Società prende atto che la normativa specifica in tema di riciclaggio di cui al Decreto 231/2007 non si applica in ragione dell'attività da questa svolta. Tuttavia essa è consapevole che l'adozione di politiche aziendali coerenti con le regole e i principi di cui al Decreto menzionato rafforza tra l'altro l'affidabilità della propria immagine sul mercato e favorisce i rapporti con la clientela e riconosce pertanto alle previsioni ivi contenute una valenza esemplare ed indicativa dei presidi considerati dal legislatore come congrui per la prevenzione dei reati in commento.

Peraltro, la Società non ritiene di disciplinare espressamente all'interno del Modello Organizzativo e, in particolare, nella presente sezione, procedure specifiche idonee a prevenire detti reati ed in particolare il Manuale Antiriciclaggio, ferma comunque restando l'attenzione della Società a far sì che i presupposti delle suddette fattispecie criminose non possano verificarsi.

La Società si è già dotata di policies e procedure, con la finalità di rendere identificabili non solo i propri clienti, ma altresì, e cosa più importante, visto che la maggior parte dell'attività lavorativa viene svolta a favore della Pubblica Amministrazione, i partner commerciali ed i fornitori dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa - direttamente o indirettamente - originare da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché riconoscere e segnalare le operazioni sospette e controllare l'operato dei Dipendenti.

In tale ottica, ad esempio, è stato previsto che i pagamenti in favore della Società avvengano esclusivamente per via elettronica o bancaria, e in nessun caso per consegna materiale di contante da parte della controparte contrattuale.

Occorre tuttavia sottolineare come in ragione dell'attività svolta dalla Società il rischio di commissione di reati qui in commento appare non significativo. In ogni caso e comunque si evidenzia in questa sede come alcune attività sociali possano astrattamente essere esposte al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito elencate.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti (Attività Sensibili):

1. trasporto di persone e merci tramite pagamenti in contanti;
2. identificazione clienti;
3. rapporti con i fornitori;
4. rapporti con le agenzie;
5. gestione della politica fiscale, con particolare riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio;

nonché il seguente processo già commentato nella sezione dei reati societari e che, quale attività strumentale alla commissione dei reati in commento viene anche qui in rilievo:

6. formazione bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del budget ed altre comunicazioni sociali, gestione tesoreria;

In particolare appaiono seppur remotamente coinvolte:

- il Consiglio di Amministrazione per il seguente processo:
 - gestione della politica fiscale
- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei rapporti con fornitori e/o partner commerciali;
 - approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
- l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione di fornitori di beni e servizi;
 - acquisto di autovetture aziendali.

- Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili e alla nota integrativa;
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - predisposizione del bilancio annuale;
 - gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti/banche/garanzie;
 - contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari;
- l'Ufficio Commerciale per i seguenti processi:
 - trasporto di persone e merci tramite pagamenti in contanti;
 - identificazione clienti;
- l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - vendita di biglietti al pubblico;

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio

È fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto. Inoltre la Società ed i suoi Dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- identificare il fornitore e/o il Collaboratore prima di instaurare una relazione commerciale e/o d'affari;
- assicurarsi che i requisiti forniti dal fornitore e/o dal Collaboratore non mutino nel corso della relazione commerciale e/o d'affari;
- consegnare a tali soggetti una copia del Codice Etico della Società;
- assicurarsi che tali soggetti si impegnino nei rapporti con la Società a rispettare i principi generali e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- segnalare senza ritardo eventuali anomalie e/o situazioni sospette;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti di Toremар, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di Toremар;
- ogni procedura di gestione dei flussi finanziari adottata da Toremар;
- ogni altra procedura interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

È inoltre espressamente previsto l'obbligo a carico dei destinatari sopra indicati di seguire i seguenti principi generali di comportamento, ovvero di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura, ecc.;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5.
- procedere al costante monitoraggio degli acquisti di servizi offerti da Toremар da parte dei clienti.
- non utilizzare strumenti anonimi (denaro contante, assegni trasferibili non intestati) per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.
- prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno di black list antiterrorismo.
- non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro (GAFI – di seguito "Liste GAFI");
- non utilizzare lo strumento della politica fiscale quale mezzo per non assoggettare proventi delle attività d'impresa alla regolare tassazione;
- non organizzare transazioni commerciali, finanziarie o di altra natura, anche con controparti estere, al solo fine di non assoggettare proventi delle attività d'impresa alla regolare tassazione;
- non alterare la provenienza dei proventi di impresa ed in genere i flussi finanziari e le relative contabilizzazioni al fine di occultarne la provenienza.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XI. Area sensibile relativa alla violazione di norme antinfortunistiche ed a tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro

Il tema della sicurezza su luogo di lavoro è un tema di centrale rilevanza per l'azienda tanto che essa ha provveduto ad attivarsi al fine di implementare in azienda sia per la gestione della sede sociale, che per la gestione delle navi il miglior standard possibile in materia di sistemi di gestione della sicurezza.

Nella predisposizione delle procedure in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) la Società ha tenuto in debita considerazione le previsioni dettate dal D.Lgs 81/2008 nonché la normativa marittima nazionale ed internazionale.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di TOREMAR, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di TOREMAR sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio nella Società risultano essere le seguenti:

- gestione delle situazioni di emergenza di terra;
- contratti di appalto;
- cantieri temporanei o mobili;
- attività di carico e scarico merci;
- attività di manutenzione delle navi;
- sicurezza dei marittimi a bordo delle navi.

Attività tutte che ricondurremmo alla generale area della:

Gestione del sistema della sicurezza

Il Safety Management System

La Società, consapevole delle proprie responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori, pone il massimo impegno in questo ambito impegnandosi al rispetto della normativa applicabile.

La Società, in particolare, richiede che tutte le operazioni effettuate dal proprio personale, sia a terra che a bordo delle navi e dei rimorchiatori, mettano in evidenza l'impegno affinché gli obiettivi aziendali, elencati di seguito in ordine di priorità, siano raggiunti:

- evitare ingiurie fisiche e perdite di vite umane;
- proteggere l'Ambiente, in particolare quello marino;
- mantenere al massimo livello l'efficienza tecnica ed operativa delle navi;
- proteggere le navi e gli equipaggi dalle conseguenze di pratiche illegali
- operare le navi e trasportare il carico (Passeggeri, veicoli e merci) in maniera sicura ed efficiente;
- valutare ogni avaria, incidente o mancato incidente al fine di determinare le cause che lo hanno generato prendendo le appropriate misure atte ad evitare che si possano ripetere;
- identificare tutti i rischi per la nave, le persone e l'ambiente prendendo le appropriate misure per garantire la sicurezza.

TOREMAR richiede che in caso di conflitto tra ragioni economiche o commerciali e i punti di cui sopra, il Comandante decida dando priorità a questi ultimi secondo l'ordine sopra stabilito.

Per raggiungere gli obiettivi elencati TOREMAR si impegna a fornire le necessarie risorse e personale qualificato, definendo la propria organizzazione, identificando specifici compiti e responsabilità stabilendo requisiti di addestramento e coordinando tutti i compiti in modo da:

- assicurare la massima sicurezza nelle operazioni delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità alle norme ed ai regolamenti di legge nazionali ed internazionali;
- migliorare continuamente la preparazione tecnica e l'efficienza operativa del personale di bordo e di terra;
- mantenere al massimo livello il grado di manutenzione delle navi;
- essere sempre pronti, sia a terra che a bordo, ad affrontare situazioni di emergenza;
- assicurare il rispetto di tutte le Convenzioni e norme internazionali, nazionali e di classe;
- applicare, ove e come appropriato, gli standards minimi industriali.

La Società informa tutto il personale circa gli specifici compiti assegnati e richiede a questo il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

Il Comandante ha, tra gli altri, anche la responsabilità di comunicare immediatamente alla Società ogni incidente o non-conformità che possa compromettere la sicurezza delle persone, della nave o che possa causare inquinamento dell'ambiente.

Strumenti

Per poter conseguire gli obiettivi prefissati la Società dispone dei seguenti strumenti:

- una efficiente organizzazione a bordo ed a terra per garantire la Sicurezza e la Protezione dell'Ambiente
- un Safety Management Manual relativo agli standard minimi di gestione ed alle relative procedure che è conforme alla IMO Resolution 741(18): "Guidelines on Management for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention";
- un Sistema di Controllo e di Certificazione "esterno" inteso a certificare che la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure e le risorse messe in atto per la gestione delle navi ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente, come previsto dal Safety Management Manual sono adeguate, funzionali e operative;
- un Sistema di controllo "interno" inteso a verificare con continuità l'effettivo ed efficace funzionamento del sistema di gestione previsto dal Safety Management Manual ed a fornire gli elementi atti a correggerlo e/o migliorarlo.

Regole Generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Toremар (e i Dipendenti e i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure operative ed organizzative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- il Safety Management Manual;
- la normativa applicabile (D.Lgs. 81/08, D.Lgs 271/99, D.Lgs 272/99).

Principi generali di comportamento

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, l'esplicito divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies del Decreto).

Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dal D.Lgs. 81/08, D.Lgs 271/99 e D.Lgs 272/99, si prevede quanto segue.

Procedure

- La Società emette, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, sia a terra che a bordo delle navi;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;

- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna per la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione), sia a terra che a bordo delle navi;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione dei dispositivi di protezione individuale assegnati al lavoratore;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure e regolamenti per la gestione coordinata della sicurezza nel Cantiere;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure e regolamenti per la gestione coordinata della sicurezza nelle attività di carico e scarico delle merci;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura per la corretta gestione delle navi;
- la Società adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di manutenzione delle navi;
- la Società individua, tra le figure previste dal paragrafo 6.5, i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento.

Informazione

- La Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti, ai nuovi assunti, agli stagionali e agli stagisti, circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- deve essere documentata/diffusa l'informativa sulla gestione del pronto soccorso, dell'emergenza, dell'evacuazione e prevenzione incendi sia a terra che a bordo delle navi;
- i dipendenti e nuovi assunti, gli stagionali e gli stagisti devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP e sul sistema organizzato per la gestione delle emergenze;
- deve essere fornita informazione e istruzione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il RSPP e il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società organizza periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV;
- la Società coinvolge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (e, per quanto riguarda la sicurezza a bordo delle navi, il Rappresentante alla Sicurezza dell'ambiente di Lavoro) nella organizzazione delle attività di valutazione dei rischi, nell'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella designazione degli incaricati delle misure di emergenza e pronto soccorso;
- di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il RSPP e il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche;

- di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte e custodito dal Datore di Lavoro (il registro infortuni dei marittimi dovrà essere conservato a bordo della nave);
- la cartella sanitaria deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro (la cartella sanitaria dei marittimi dovrà essere conservata presso l'Armatore);
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- la Società deve tenere un archivio dei documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Il registro delle sanzioni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di Sicurezza;
- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, e, a bordo delle navi, il Responsabile della Sicurezza dell'ambiente di lavoro, devono essere nominati formalmente;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 5.2 (Informazione) ed 5.3 (Formazione) deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo dell'Opera;
- Verbali di coordinamento.

Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Figure rilevanti nelle attività a terra

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente nei casi in cui sia obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti inoltre i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dall'art. 17 del Decreto 81, riguardano, tra l'altro, l'obbligo di: a) indire almeno una volta all'anno la "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" ove partecipano, oltre al Datore di Lavoro medesimo o a un suo rappresentante, il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; b) nominare il Medico Competente e gli eventuali ASPP; c) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza

e pronto soccorso; d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; e) aggiornare le misure di prevenzione; f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; g) richiedere l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dalla legge; h) adottare le misure di protezione per il rischio grave e immediato; i) istituire ed aggiornare il registro infortuni; l) consultare le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, etc).

In base al CCNL è attribuito inoltre al Datore di Lavoro, o ad un Dirigente da questi delegato, il compito di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservano le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione come prescritto dalla normativa vigente;
- aver conseguito attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- aver frequentato e frequentare corsi di aggiornamento.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Medico Competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- collaborare all'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione, sulle procedure e sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché, ove previsto, del medico competente;

Per espletare i compiti assegnati, il RSPP è adeguatamente informato dal Datore di Lavoro in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nello svolgimento di tali compiti il RSPP è coadiuvato dagli eventuali ASPP che:

- possiedono le capacità ed i requisiti professionali previsti,
- sono in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda,
- dispongono di tempo e mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati,
- non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 2 Decreto 81 e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro, o in igiene industriale e medicina preventiva, o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

oppure

- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi", i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del registro infortuni.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto 81;
- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;

- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei titoli previsti dal Decreto 81. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, previa verifica del possesso dei titoli previsti dal Decreto 81. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- provvede, prima dell'inizio dei lavori, ove previsto dalla normativa, ad effettuare la notifica preliminare, di cui all'articolo 99 del Decreto 81;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per l'Esecuzione.

Il Committente ha facoltà di delegare al Responsabile dei Lavori i compiti (tutti o limitati) che vorrà affidargli, mantenendo, comunque, un obbligo di vigilanza su quest'ultimo. Il Responsabile dei Lavori individuato accetterà la nomina e la delega in modo scritto e riporterà periodicamente circa l'espletamento dei compiti affidatigli.

Il Responsabile dei Lavori

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente della progettazione, esecuzione o controllo dell'esecuzione dell'opera. Ad esso, se nominato, competono gli obblighi che il Decreto 81 pone in capo al Committente.

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del Decreto 81:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il Fascicolo dell'Opera;
- fornisce collaborazione al Coordinatore per l'Esecuzione, per l'aggiornamento del PSC e per l'implementazione del Fascicolo dell'Opera, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.

Il Coordinatore per l'Esecuzione

Il Coordinatore per l'Esecuzione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del Decreto 81:

- esamina il POS presentato dall'impresa aggiudicataria, verificandone l'idoneità e assicurandone la coerenza con il PSC;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e nei POS, questi ultimi da considerarsi piani di dettaglio, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- organizza tra i Datori di Lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente previa contestazione scritta, alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del decreto stesso, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto;
- sospende, in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori devono attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.

Figure rilevanti nelle attività a bordo della nave

Armatore

L'Armatore della nave, in relazione alle caratteristiche tecnico-operative della nave stessa, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro (che deve essere aggiornato ogni qual volta siano apportate modifiche di bordo), il quale deve contenere i seguenti elementi:

- progetto dettagliato della nave nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
- specifica tecnica della nave, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
- relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo;
- in collaborazione con il Comandante della nave e sulla base di quanto disposto dal Safety Management Manual adottato dalla Società, predisporre un piano di manutenzione programmata della nave.

L'Armatore e il Comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono obbligati a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori marittimi a effettuare, tra gli altri i seguenti adempimenti:

- designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- designare il medico competente;
- organizzare il lavoro a bordo e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo;
- informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;

- fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
- informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave;
- formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
- tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il registro degli infortuni nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
- garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
- attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte.

L'Armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il Comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

- le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'Armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

A conclusione della riunione è redatto apposito verbale che è conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.

Comandante della nave

Il Comandante della nave è tenuto ai seguenti adempimenti:

- emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- segnalare all'Armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo, le anomalie e le deficienze riscontrate;
- valutare d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare i dati all'Armatore;
- nominare i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza;
- informare l'Armatore e il Rappresentante alla Sicurezza nel caso in cui si verificano eventi o incidenti che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Lavoratori marittimi

Il Lavoratore marittimo è tenuto ai seguenti adempimenti:

- osservare le misure disposte dall'Armatore e dal Comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'Armatore;
- segnalare al Comandante della nave o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;

- cooperare, insieme all'Armatore ed al Comandante o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
- attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza.

Servizio di prevenzione e protezione a bordo

Il servizio di prevenzione è tenuto a:

- collaborare con il Comandante dell'unità e con il Responsabile della Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposte dall'Armatore;
- segnalare al Responsabile della Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
- individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative svolte a bordo e relativi al normale esercizio della stessa;
- individuare, in collaborazione con l'Armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati;
- esaminare, congiuntamente al Responsabile alla Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra;
- informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unità;
- proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati.

Responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro

Il Responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro è tenuto a:

- sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
- controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- segnalare al Comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
- valutare, d'intesa con il Comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni.

Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

Il Rappresentante alla Sicurezza dell'ambiente di lavoro (eletto in ciascuna nave dai lavoratori marittimi):

- collabora con il servizio di prevenzione e protezione;
- è consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'Armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Medico Competente

Il Medico competente è tenuto tra l'altro a:

- collaborare con l'Armatore e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;
- effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'Armatore;

- congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
- effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.

Qualora il Medico Competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al precedente punto b) esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'Armatore ed il Lavoratore. A seguito di tale informazione l'Armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.

Figure rilevanti nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione delle navi in ambito portuale di cui al Decreto 272

Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro (ovverosia in questo caso il Comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali) elabora il Documento di Valutazione dei Rischi di seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche:

- la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
- la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;

Il Datore di Lavoro dovrà altresì adottare le misure da mettere in atto per lo svolgimento in sicurezza delle attività di manutenzione della nave; tali misure dovranno prevedere altresì un'adeguata formazione dei soggetti che svolgeranno la suddetta attività manutentiva secondo quanto disposto dall'art.6 del Decreto 272.

I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto di fornitura d'opera.

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e dall'art. 10 del D.Lgs. 271/1999, tra i quali rientrano i doveri, in capo al Datore di Lavoro, di:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto.
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte a ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Contratti

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia in possesso di requisiti formativi e professionali pari a quelli del RSPP che assicurino l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce – con il coinvolgimento del RSPP - a favore dell'OdV flussi informativi idonei ad acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni e dei dati e dell'organizzazione della sicurezza, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

La Società istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei ad acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni e dei dati e dell'organizzazione della sicurezza, del cantiere.

Sarà cura del RSPP informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

XII. Area sensibile relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo la possibilità, ad esempio, di utilizzare illegalmente un programma elettronico coperto da diritti di privativa industriale altrui potenzialmente propria di ogni articolazione aziendale e di ogni dipendente.

In merito alle ipotesi delittuose in esame la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura del perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme relative.

Nell'ambito di tali attività che, ai fini del presente Modello, vengono genericamente identificate quali:

Attività Sensibili in materia di violazione del diritto d'autore

Sebbene la tipologia di reato in esame sia trasversale a tutte le funzioni aziendali, si individua la seguente funzione aziendale che è deputata alla gestione dei sistemi informatici, poiché tali sistemi sono i mezzi che potenzialmente possono agevolare la commissione di detti reati:

- l'Ufficio Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - trasmissione mediante apparecchi audiovisivi di materiale coperto da diritto d'autore, soggetto al pagamento di canone, tutelato dalla SIAE;
- il Responsabile IT per i seguenti processi:
 - sviluppo di soluzione software, in particolare query e utility;
 - utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società.

La Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- alterare ovvero contraffare, attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, siano essi depositati o registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;
- introdurre nel territorio dello stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti realizzati usurpando il diritto di autore o brevetti di terzi;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere o trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XIII. Area sensibile relativa ai reati transnazionali

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come il rischio potenziale di commissione del reato in commento appare non significativo.

In ogni caso e comunque si evidenzia in questa sede come alcune attività sociali possano astrattamente essere esposte al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito elencate ed incentrate principalmente sull'acquisto di beni e servizi dall'estero e nell'assunzione di personale straniero. In particolare appaiono seppur remotamente coinvolte:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH;
 - rapporti istituzionali con la casa madre e le altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate;
- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
- la funzione Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Armamento per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale marittimo;
- l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - reportistica periodica verso la casa madre;
 - controllo dei flussi finanziari, con particolare attenzione a quelli infragruppo, anche internazionali;
 - identificazione e controllo del Transfer Pricing.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai reati transnazionali

è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto. Inoltre la Società ed i suoi Dipendenti dovranno conformarsi a principi già elencati nelle seguenti Attività sensibili:

8. Assunzione di personale;
20. Attività Sensibili ai delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei beni provenienti da reato.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XIV. Area sensibile relativa ai reati contro la buona amministrazione della giustizia

La Società, consapevole che il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria possa essere commesso da numerosi soggetti, anche in tale sede ribadisce il divieto per tutti i dipendenti e collaboratori di porre in essere la condotta sopra menzionata, ribadendo altresì la massima disponibilità per una collaborazione proficua con l'autorità giudiziaria, qualora fosse da questa richiesta.

In particolare, i soggetti potenzialmente coinvolte nella commissione di tali reati sono i seguenti:

- il Consiglio di Amministrazione e il Presidente / l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - rappresentanza della Società in giudizio;
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai reati contro la buona amministrazione della giustizia

è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto. Inoltre la Società ed i suoi Dipendenti dovranno conformarsi al seguente principio:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XV. Area sensibile relativa ai reati ambientali

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia in questa sede come alcune attività sociali possano astrattamente essere esposte al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito elencate:

- l'Ufficio Sicurezza, unitamente al Gruppo di Emergenza per quanto di competenza, in relazione al seguente processo:
 - gestione delle emergenze;
- l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Acquisti per i seguenti processi:
 - gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR;
 - gestione delle problematiche ambientali a terra.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai reati ambientali

Obiettivo della presente Parte è che tutti i soggetti sopra identificati (i Destinatari) si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo, a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici e procedure cui tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute specificamente a rischio nella Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale 9 del Modello, le seguenti:

- gestione del ciclo rifiuti a bordo delle navi;
- gestione del ciclo rifiuti e del materiale inquinante presso i siti e le officine a terra;
- gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- gestione dei materiali dannosi per l'ozono a bordo delle navi;
- gestione delle acque oleose di sentina e morchie a bordo delle navi;
- gestione delle emissioni in atmosfera e fumi a bordo delle navi;
- gestione della politica ambientale con particolare riferimento al possibile danneggiamento di aree protette.

In particolare la Società osserva come le attività qui evidenziate ed i presidi elencati siano rilevanti anche con riferimento ai reati successivamente introdotti dalla L. 68/2015 ed in ragione di ciò tali attività non vengono pertanto modificate.

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

La politica ambientale e gli obiettivi

La Società, consapevole dell'impatto che la propria attività ha sull'ambiente, ha da sempre posto e pone tutt'ora il massimo impegno nel rispetto e nella tutela dello stesso, conformando il proprio fare impresa al rispetto della normativa applicabile in materia, sia nazionale che internazionale.

In tal senso, a prescindere e ben prima dell'introduzione dei reati ambientali nell'ambito del D. Lgs 231/01, la politica aziendale ha da tempo strutturato un articolato sistema di gestione ambientale (di seguito SGA), di seguito meglio descritto, al fine della più completa compliance normativa e delle best practice di settore e altresì sottoposto a certificazioni da parte dei competenti organismi di controllo.

La Società, in particolare, richiede che tutte le operazioni effettuate dal proprio personale, sia a terra che a bordo delle navi e dei rimorchiatori, mettano in evidenza l'impegno affinché gli obiettivi aziendali, elencati di seguito in ordine di priorità, siano raggiunti:

- evitare ingiurie fisiche e perdite di vite umane;
- proteggere l'Ambiente, in particolare quello marino;
- mantenere al massimo livello l'efficienza tecnica ed operativa delle navi;
- proteggere le navi e gli equipaggi dalle conseguenze di pratiche illegali
- operare le navi e trasportare il carico (Passeggeri, veicoli e merci) in maniera sicura ed efficiente;
- valutare ogni avaria, incidente o mancato incidente al fine di determinare le cause che lo hanno generato prendendo le appropriate misure atte ad evitare che si possano ripetere;
- identificare tutti i rischi per la nave, le persone e l'ambiente prendendo le appropriate misure per garantire la sicurezza.

TOREMAR richiede che in caso di conflitto tra ragioni economiche o commerciali e i punti di cui sopra, il Comandante decida dando priorità a questi ultimi secondo l'ordine sopra stabilito.

Per raggiungere gli obiettivi elencati TOREMAR si impegna a fornire le necessarie risorse e personale qualificato, definendo la propria organizzazione, identificando specifici compiti e responsabilità stabilendo requisiti di addestramento e coordinando tutti i compiti in modo da:

- assicurare la massima sicurezza nelle operazioni delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità alle norme ed ai regolamenti di legge nazionali ed internazionali;
- migliorare continuamente la preparazione tecnica e l'efficienza operativa del personale di bordo e di terra;
- mantenere al massimo livello il grado di manutenzione delle navi;
- essere sempre pronti, sia a terra che a bordo, ad affrontare situazioni di emergenza;
- assicurare il rispetto di tutte le Convenzioni e norme internazionali, nazionali e di classe; applicare, ove e come appropriato, gli standards minimi industriali.

La Società informa tutto il personale circa gli specifici compiti assegnati e richiede a questo il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

Il Comandante ha, tra gli altri, anche la responsabilità di comunicare immediatamente alla Società ogni incidente o non-conformità che possa compromettere la sicurezza delle persone, della nave o che possa causare inquinamento dell'ambiente.

Come anticipato, la Società si è da tempo dotata, per il raggiungimento degli obiettivi indicati, di un articolato sistema di gestione ambientale sottoposto a certificazione.

In particolare la Società è in possesso di un certificato di conformità al codice ISM (International Safety Management) per la gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento emesso ai sensi della International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 come emendata, e come anche recepita Regolamento CE nr. 336/2006. Parimenti tutte le navi sono in possesso del certificato SMC (Safety Management Certificate) emesso in conformità alle regole di cui sopra.

Alle navi, per quanto applicabile, inoltre sono stati rilasciati a seguito di vista dei certificati in conformità con la International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973/1978 per la prevenzione dall'inquinamento:

- Certificato Internazionale IOPP (International OIL Pollution Prevention Certificate)
- Certificato internazionale IAPP (International AIR Pollution Prevention Certificate)
- Certificato Internazionale ISPP (International SEWAGE Pollution Prevention Certificate)

Infine tutte le navi sono in possesso del certificato assicurativo in conformità alla International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2011 (Bunker Convention) per la copertura assicurativa dei danni derivanti dall'inquinamento

Strumenti

Per poter conseguire gli obiettivi prefissati la Società dispone dei seguenti strumenti:

una efficiente organizzazione a bordo ed a terra per garantire la Sicurezza e la Protezione dell'Ambiente;

- un Sistema di Gestione Ambientale costituito da una serie di documenti tra cui principalmente:
 - il Safety Management Manual (SMM) relativo agli standard minimi di gestione ed alle relative procedure che è conforme alla IMO Resolution 741(18):"Guidelines on Management for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention";
 - lo Ship Oil Pollution and Emergency Plan (SOPE) conforme ai requisiti MARPOL 1973, regola 26 allegato I, come successivamente modificati relativo ad ogni nave della flotta;
 - nonché, nell'eventualità una situazione di emergenza insorga, il Piano di Supporto Decisionale per i Comandanti
- un Sistema di Controllo e di Certificazione "esterno" inteso a certificare che la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure e le risorse messe in atto per la gestione delle navi ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente, come previsto dal Safety Management Manual e dalla normativa nazionale ed internazionale siano adeguate, funzionali e operative. Al di là del rinnovo delle diverse certificazioni in occasione delle scadenze ivi previste, il punto principale del sistema di controllo esterno si concretizza nella visita ispettiva annuale da parte della Capitaneria di Porto e di RINA.
- (iv) un Sistema di controllo "interno" inteso a verificare con continuità l'effettivo ed efficace funzionamento del sistema di gestione previsto dal Safety Management Manual ed a fornire gli elementi atti a correggerlo e/o migliorarlo. Costituiscono parte del Sistema di controllo interno i seguenti elementi:
 - una funzione aziendale dedicata: l'Ufficio Sicurezza nell'ambito dell'area Gestione Operativa della Flotta;
 - la nomina di una "persona designata a terra" (DPA – designed person ashore – codice ISM) e due persone di riserva reperibili H24 per la gestione delle navi in conformità al codice ISM e di supporto in caso di incidenti e/o avarie;
 - la pianificazione di una riunione annuale per la verifica dell'aggiornamento del SMM e SOPE Plan;
 - il costante monitoraggio del completamento trimestrale del ciclo di esercitazioni a bordo delle navi previste dal relativo SOPE Plan;
 - la pianificazione di una riunione annuale a bordo delle navi alla presenza dei relativi comandanti e del responsabile dell'Ufficio Sicurezza Gestione Operativa della Flotta;
 - la necessità per ogni Comandante di indicare eventuali aggiornamenti richiesti alla documentazione di Bordo al momento dello sbarco a completamento del turno;
 - la pianificazione di riunioni annuali del Gruppo di Emergenza con relative esercitazioni.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di TOREMAR (e i Dipendenti e i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Sistema di Gestione Ambientale nonché tutte le procedure operative ed organizzative richiamate;
- il sistema di deleghe e procure;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in TOREMAR S.p.A.;
- la normativa applicabile e le convenzioni internazionali di riferimento come in vigore.

La Società

La Società informa i Destinatari e le parti terze interessate dell'adozione del Modello e della predisposizione dello SGA. La Società, aggiorna ed implementa la valutazione dei rischi ambientali e l'analisi dei sistemi di prevenzione e controllo, mantenendo lo SGA aggiornato ed adeguato all'attività aziendale, mediante i seguenti adempimenti:

- identificare le prescrizioni legali nazionali ed internazionali applicabili e quelle eventualmente ulteriori derivanti dai processi di certificazione in tema di ambiente e valutare la conformità dell'attività di TOREMAR a tali prescrizioni;
- esaminare le prassi e le procedure di gestione ambientale esistenti, comprese quelle associate alle attività di definizione dei contratti di approvvigionamento
- valutare le situazioni di emergenza e degli incidenti già verificatisi;
- considerare adeguatamente tutti i singoli momenti dell'attività di TOREMAR e verificare che le prassi e procedure riflettano tali momenti;
- verificare la corretta tenuta e la completa compilazione dei registri obbligatori nonché la regolarità delle autorizzazioni dei soggetti terzi fornitori di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti di cui TOREMAR si avvale nella materia ambientale;
- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di non dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche/chimiche;
- curare la corretta informazione circa la gestione delle emergenze;
- mantenere un aggiornato ed efficace sistema di deleghe e procure, verificandone il rispetto.

I Destinatari

I Destinatari, ed in particolare gli esponenti aziendali, i Consulenti ed i partners le parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta e quindi, in generale:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente (art. 25-undecies del Decreto);
- astenersi in particolare dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- astenersi in particolare dal porre in essere comportamenti che possano provocare la fuoriuscita di carburante e prodotti petroliferi;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela dell'ambiente, la Società:

- emette, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di tutela dell'ambiente, sia a terra che a bordo delle navi;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna per la gestione delle emergenze (danno ambientale), sia a terra che a bordo delle navi;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di emergenza nel caso dell'insorgenza di emergenze in materia ambientale;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura per la corretta gestione delle navi;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di manutenzione delle navi;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, degli idrocarburi e delle acque oleose di sentina e morchie, sia a terra (per quanto applicabile) che a bordo delle navi.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati sopra contemplati sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati in materia ambientale. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia in possesso di requisiti formativi e professionali che assicurino l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva - potrà condurre una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla gestione delle problematiche ambientali valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce – con il coinvolgimento della relativa funzione aziendale - a favore dell'OdV flussi informativi idonei ad acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale in generale ed in particolare per eventuali incidenti o quasi incidenti.

Sarà cura della funzione aziendale competente, Gestione Operativa Flotta Ufficio Sicurezza, informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

XVI. Area sensibile relativa ai reati di impiego di cittadini irregolari¹

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia in questa sede come alcune attività sociali possano astrattamente essere esposte al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito elencate:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
- la funzione Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Armamento per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale marittimo.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai reati di impiego di cittadini irregolari

la Società si conforma ai principi dettati al punto

- Assunzione di personale

In ogni caso, la Società intende conformare il proprio operato ai seguenti ulteriori principi:

- occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- richiedere e acquisire, in tal senso, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore;
- divieto di stipulare contratti con durata successiva alla durata del permesso di soggiorno;
- monitorare lo status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

E' altresì fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

¹ Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come appaia estremamente remota la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore, in ragione della scelta del Gruppo di assumere esclusivamente personale italiano/comunitario. La ratio di tale scelta risiede nella rigorosa applicazione da parte della Società della Legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" in base alla quale veniva concessa agli armatori italiani la quasi totale defiscalizzazione dei profitti ovvero lo sgravio dei contributi per i marittimi solo in caso di imbarco da parte dell'armatore di marittimi italiani, oggi comunitari. Inoltre, la probabilità di accadimento del rischio in questione è nulla, in considerazione della tipologia di business, ambiente e profilo professionale del personale del settore in cui opera la Società.

XVII. Area sensibile relativa ai reati di terrorismo

Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come appaia estremamente remota la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore.

Ciononostante, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia in questa sede come un'attività sociale possa astrattamente essere esposta al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito richiamata:

- l'Ufficio Acquisti per il seguente processo:
 - gestione di fornitori di beni e servizi.

Nell'ambito di tale attività, genericamente identificata quale:

Attività Sensibili ai reati di terrorismo

La Società, in ragione della sua attività sociale, ritiene che, essendo il rischio limitato alla sola fase dell'acquisto di beni da soggetti terzi, ci si debba conformare in ogni caso al seguente principio:

- identificare correttamente i fornitori/clienti al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività di riciclaggio/reimpiego di beni provenienti da reato o terrorismo.

E' altresì fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XVIII. Area sensibile relativa ai reati di razzismo e xenofobia

Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come appaia remota la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore.

Ciò nonostante, si evidenzia in questa sede come alcune attività sociali possano astrattamente essere esposte al rischio della commissione di tali reati, attività qui di seguito elencate:

1. Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
2. Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo;
3. Gestione dei contratti di consulenza;
4. Gestione dei rapporti con clienti / Attività di agenzia, di comunicazione, marketing e pubblicità^[Im1];
5. Gestione di fornitori di beni e servizi;
6. Gestione ed utilizzo di sistemi informatici.

Nell'ambito di tali attività, genericamente identificate quali:

Attività Sensibili ai reati di razzismo e xenofobia

▪ Assunzione di personale

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individua la seguente funzione aziendale e relativa Attività Sensibile, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo;
- la funzione Gestione Operativa Flotta e l'Ufficio Armamento per il seguente processo:
 - gestione della scelta e assunzione del personale marittimo.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati.

Nell'ambito di tali attività la Società anche nell'attività di assunzione di personale conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione dei contratti di consulenza**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo il potere di conferire mandati a consulenti proprio di ogni articolazione aziendale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

In particolare la seguente funzione risulta avere primariamente poteri e funzioni in relazione al conferimento di consulenze e mandati:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contratti di consulenza.
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti);

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi di collaboratori o consulenti esterni deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti. L'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di almeno tre nominativi/offerte. Ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente, se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione richiesta dall'OdV;
- ogni atto di cui alla presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato. La Società non conferirà mandati o consulenti a parenti (entro il 4° grado) di dipendenti e/o collaboratori. Ove la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente, individuino un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà dare atto e giustificazione nella eventuale comunicazione richiesta all'OdV;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione dei rapporti con i clienti / Attività di agenzia, di comunicazione, marketing e pubblicità;**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Ufficio Commerciale
 - Attività di agenzia, di comunicazione, marketing e pubblicità;
 - Gestione dei rapporti con clienti
- Ufficio Acquisti
 - Gestione di fornitori di beni e servizi;

La Società e i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi di Joint venture, ATI, consorzi;
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alle loro capacità di offerta in termini di qualità innovazione e costi, che dimostrino standard elevati di condotta etica aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- nella gestione del fornitore /partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione delle prestazioni, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione di fornitori di beni e servizi**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Ufficio Acquisti
 - Gestione di fornitori di beni e servizi;

La Società e i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi di Joint venture, ATI, consorzi;
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alle loro capacità di offerta in termini di qualità innovazione e costi, che dimostrino standard elevati di condotta etica aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- nella gestione del fornitore /partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione delle prestazioni, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o

consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Ufficio Commerciale, Responsabile IT, per quanto di sua competenza:
 - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

La gestione dei sistemi (software e hardware) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

- **gestione sicurezza informatica:**
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- **gestione sicurezza fisica:**
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società definirà le seguenti linee guida:

5. **Livelli autorizzativi definiti:** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

6. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

7. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
 - installazione del software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
 - verifica delle violazioni di sicurezza.

8. **Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:**
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;

- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware atti a porre in essere condotte discriminatorie.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XIX. Area sensibile relativa ai reati di gioco e scommessa

Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come venga esclusa la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore.

La Società infatti non è attiva in settori a rischio di commissione di tali reati pertanto la probabilità di accadimento del rischio in questione è nulla.

La Società dovrà comunque conformare le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

XX. Area sensibile relativa ai reati tributari

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti (Attività Sensibili):

1. complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi che la Società è tenuta a svolgere con particolare riferimento alla tenuta della documentazione contabile (predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità – attività di rilevazione delle fatture);
2. gestione e controllo delle risorse e dei flussi finanziari;
3. gestione dei contratti di consulenza;
4. gestione dei rapporti con la PA (anche in caso di ispezioni);
5. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
6. gestione ed utilizzo di sistemi informatici;
7. formazione e predisposizione del bilancio;
8. operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse;

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola Attività Sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

- **Complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi che la Società è tenuta a svolgere con particolare riferimento alla tenuta della documentazione contabile (predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità - attività di rilevazione delle fatture)**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- L'Ufficio Amministrativo:
 - complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi che la Società è tenuta a svolgere con particolare riferimento alla tenuta della documentazione contabile (predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità - attività di rilevazione delle fatture)

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA così come dei terzi devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività – come il calcolo delle imposte - il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione e controllo delle risorse e dei flussi finanziari**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione per il seguente processo:
 - gestione della politica fiscale
- l'Ufficio Amministrativo:
 - Gestione e controllo dei flussi finanziari

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- procedere al costante monitoraggio degli acquisti di servizi offerti da Toremar da parte dei clienti.
- non utilizzare strumenti anonimi (denaro contante, assegni trasferibili non intestati) per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno di black list antiterrorismo.
- non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro (GAFI – di seguito "Liste GAFI");
- non utilizzare lo strumento della politica fiscale quale mezzo per non assoggettare proventi delle attività d'impresa alla regolare tassazione;
- non organizzare transazioni commerciali, finanziarie o di altra natura, anche con controparti estere, al solo fine di non assoggettare proventi delle attività d'impresa alla regolare tassazione;
- non alterare la provenienza dei proventi di impresa ed in genere i flussi finanziari e le relative contabilizzazioni al fine di occultarne la provenienza.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti di Toremар, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- ogni procedura di gestione delle risorse finanziarie adottata da Toremар;
- ogni procedura di gestione dei flussi finanziari adottata da Toremар.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione dei contratti di consulenza**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo il potere di conferire mandati a consulenti proprio di ogni articolazione aziendale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

In particolare la seguente funzione risulta avere primariamente poteri e funzioni in relazione al conferimento di consulenze e mandati:

- l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contratti di consulenza.
- l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti);

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi di collaboratori o consulenti esterni deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti. L'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di almeno tre nominativi/offerte. Ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente, se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione richiesta dall'OdV;
- ogni atto di cui alla presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato. La Società non conferirà mandati o consulenti a parenti (entro il 4° grado) di dipendenti e/o collaboratori. Ove la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente, individuino un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà dare atto e giustificazione nella eventuale comunicazione richiesta all'OdV;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione dei rapporti con la PA (anche in caso di ispezioni)**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione;
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per il seguente processo:
 - rapporti commerciali con la PA;
- Ufficio Amministrativo:
 - Gestione dei rapporti con la PA (in particolare Agenzia delle Entrate) (predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità).

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA così come dei terzi devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la documentazione inerente in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale**

Con riferimento all'Attività Sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relativi processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente / l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - rappresentanza della Società in giudizio;
- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per il seguente processo:
 - gestione dei contenziosi, anche mediante il ricorso a consulenti.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel contenzioso e/o nell'accordo transattivo devono essere debitamente autorizzati, i soggetti coinvolti in tale processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi (collaboratori o consulenti esterni) nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la PA deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi ed al Codice Etico nel corso del procedimento, anche attraverso consulenti esterni, a vantaggio della Società;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa quando questa sia controparte o parte del contenzioso;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

▪ **Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Ufficio Commerciale, Responsabile IT per quanto di sua competenza
 - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

La gestione dei sistemi (software e hardware) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

- **gestione sicurezza informatica:**
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- **gestione sicurezza fisica:**
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società definirà le seguenti linee guida:

9. **Livelli autorizzativi definiti:** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

10. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

11. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

12. **Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:**

- il processo decisionale, con riferimento all’attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell’ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l’espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware atti a falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Formazione e predisposizione del bilancio**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse.
- il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrativo per i seguenti processi:
 - revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa.
- l'Amministratore Delegato, l'Ufficio Amministrativo, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Gestione Operativa Flotta, l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Armamento e l'Ufficio Alberghiero per il seguente processo:
 - contributo per la parte di competenza alla formazione del budget aziendale.

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi.

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione

delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

▪ **Operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per i seguenti processi:
 - operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse;

Al fine di presidiare tale Area alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- fornire agli organi di controllo un'informativa completa ed esaustiva relativamente alle operazioni che si intendono eseguire.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, la Società dovrà, inoltre, conformarsi alle disposizioni di cui alle procedure elencate nella Tabella allegata al presente documento.

XXI. Area sensibile relativa al reato di contrabbando

Con riferimento all'Area in commento, si sottolinea come venga esclusa la possibilità che la Società ponga in essere la condotta delittuosa punita dal Legislatore.

La Società infatti non è attiva in settori a rischio di commissione di tali reati pertanto la probabilità di accadimento del rischio in questione è nulla.

La Società dovrà comunque conformare le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.



TOREMAR S.p.A.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte IV - Attività Sensibili e presidi

Allegato 1 Tabella dei presidi

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
--------------------	--------------------	-------------------

1. Rapporti con la PA per l'esercizio dell'attività di impresa: autorizzazioni, concessioni ed ispezioni, comunicazioni obbligatorie inerenti gli obblighi di legge

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Presidente ➤ Amministratore Delegato 	Rappresentanza legale della Società e delega dei poteri	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Visura societaria • Struttura della governance societaria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Reportistica interna • Controllo interno da parte della funzione "Ufficio Amministrativo"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany con Moby Lines Europe GmbH
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo 	Reportistica periodica verso casa madre	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Controllo trimestrale da parte dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti • Procedure del Gruppo
	Rapporti con PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulenza di un soggetto esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
	Predisposizione del bilancio annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
	Gestione delle problematiche ambientali a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Sicurezza 	Rapporti con enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico

2. Rapporti contrattuali con la PA per la prestazione di servizi inerenti l'esercizio dell'attività di impresa

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Rapporti commerciali con la PA	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato ➤ Incaricato della Società all'interno del Comitato Tecnico ➤ Alta Amministrazione 	Rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Verbale delle riunioni
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale 	Controllo della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Convenzione con la Regione e relativi allegati
	Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Convenzione con la Regione • Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
3. Rapporti con la PA inerenti la richiesta di finanziamenti o l'utilizzo di agevolazioni o sgravi fiscali		
➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione	• Codice Etico
	Gestione della rendicontazione del finanziamento e/o dello sgravio a Enti eroganti o di controllo	• Codice Etico
	Gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo	• Codice Etico
➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti	Gestione dei finanziamenti, fondi pubblici ricevuti o sgravi	• Codice Etico
4. Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Responsabile IT, per quanto di sua competenza	Trattamento di dati personali e/o sensibili	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Responsabile IT, per quanto di sua competenza	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la PA o sue articolazioni	• Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
➤ Ufficio Amministrativo ➤ Responsabile IT, per quanto di sua competenza	Interrogazioni o accesso ad archivi, data bases o files della PA	• Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
5. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Presidente ➤ Amministratore Delegato	Rappresentanza della Società in giudizio	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti	• Codice Etico
6. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Acquisti	Gestione degli omaggi e delle spese promozionali	• Codice Etico
	Gestione delle sponsorizzazioni	• Codice Etico
7. Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della PA o consulenti esterni collegati alla PA e/o a consulenti che si interfacciano con la PA		
➤ Amministratore Delegato	Gestione dei contratti di consulenza	• Codice Etico • Procedura "Acquisti"

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
--------------------	--------------------	-------------------

8. Assunzione di personale

➤ Amministratore Delegato	Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo	• Codice Etico
➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Armamento	Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo	• Codice Etico • Manuale SMS • Verifica dei requisiti presso la Capitaneria

9. Attività Sensibili in materia di reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Presidente ➤ Amministratore Delegato	Rappresentanza della Società in giudizio	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti	• Codice Etico
	Rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Responsabile IT, per quanto di sua competenza	Trattamento di dati personali e/o sensibili	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti commerciali con la PA	• Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Acquisti	Gestione degli omaggi e delle spese promozionali	• Codice Etico
	Gestione delle sponsorizzazioni	• Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Incaricato della Società per il Comitato Tecnico ➤ Alta Amministrazione	Rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio	• Codice Etico • Verbale delle riunioni
➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi	• Codice Etico
➤ Amministratore Delegato	Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo	• Codice Etico
➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Armamento	Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo	• Codice Etico • Manuale SMS • Verifica dei requisiti presso la Capitaneria
➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione	• Codice Etico
	Gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo	• Codice Etico

10. Attività Sensibili ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Responsabile IT ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Amministrativo 	Gestione dei pagamenti on-line mediante carte di credito/debito	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Attività esternalizzata a Moby
11. Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale della rete internet e delle singole apparecchiature		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Trattamento di dati personali e/o sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • DPS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutte le funzioni aziendali 	Utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Responsabile IT 	Gestione e manutenzione delle reti e dei dispositivi hardware della Società	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS • Supporto di società esterne
	Controllo e supervisione sui sistemi di IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
	Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS • Supporto di società esterne
12. Attività Sensibili in materia di reati associativi, in particolare tributari		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione dei rapporti con fornitori e/o partner commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany
	Rapporti istituzionali con la casa madre e le altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Rapporti con gli organi di controllo e in particolare con il Collegio Sindacale e la società incaricata del controllo legale dei conti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato 	Gestione dei contratti di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulente storico (Studio RQR, Dr. Greggio)

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
➤ Ufficio Amministrativo	Reportistica periodica verso casa madre	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Controllo trimestrale da parte dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti • Procedure del Gruppo
	Contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione dei finanziamenti, fondi pubblici ricevuti o sgravi, unitamente all'Ufficio Acquisti per quanto di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Ufficio Commerciale	Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Convenzione con la Regione • Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio
	Costruzione del costo del biglietto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • La Convenzione con la Regione fissa i limiti della scontistica per grossi quantitativi
➤ Ufficio Acquisti	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Acquisto di autovetture aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
➤ Ufficio Acquisti ➤ Ufficio Amministrativo	Controllo su difformità tra fattura e costi caricati a sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • L'Ufficio Acquisti procede su richiesta di altra funzione, quindi esiste doppio check. La funzione Amministrativa fa controlli economici finali
13. Attività Sensibili ai delitti contro la fede pubblica		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni infrannuali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Reportistica interna • Controllo interno da parte della funzione "Ufficio Amministrativo"
	Rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti commerciali con la PA	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany con Moby Lines Europe GmbH
	Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Incaricato della Società per il Comitato Tecnico ➤ Alta Amministrazione	Rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Verbale delle riunioni
➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti	Gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
	Gestione delle problematiche ambientali a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti con la PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulenza di un soggetto esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
	Rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione della rendicontazione del finanziamento e/o dello sgravio agli Enti eroganti o di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione delle ispezioni da parte degli Enti eroganti o di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Ufficio Amministrativo ➤ Responsabile IT, per quanto di sua competenza	Interrogazioni o accesso ad archivi, databases o files della PA	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
➤ Ufficio Sicurezza	Rapporti con gli Enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Ufficio Commerciale	Controllo della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Convenzione con la Regione e relativi allegati
	Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento reclami	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei servizi • Convenzione con la Regione • La procedura di rimborso mediante agenzie è automatizzata • Controllo contabile da parte dell'Ufficio Amministrativo
14. Attività Sensibili alla commissione dei reati delitti contro l'industria e il commercio		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Gestione dei marchi e dei brevetti della Società in Italia e all'estero	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany con Moby Lines Europe GmbH
	Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di proprietà di terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Incaricato della Società per il Comitato Tecnico ➤ Alta Amministrazione	Rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Verbale delle riunioni
➤ Ufficio Sicurezza	Rapporti con Enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Sicurezza	Gestione della vendita di alimenti e bevande a bordo delle navi	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto con la società Ligabue S.p.A. • Verifica da parte dell'Ufficio Alberghiero
➤ Ufficio Commerciale	Gestione della qualità del servizio di trasporto e delle altre condizioni del servizio imposte dalla convenzione con la Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei servizi • Convenzione con la Regione • La procedura di rimborso mediante agenzie è automatizzata • Controllo contabile da parte dell'Ufficio Amministrativo

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
15. Formazione bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del budget ed altre comunicazioni sociali, gestione tesoreria		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione dei rapporti con i fornitori e/o partner commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Reportistica interna • Controllo interno da parte della funzione "Ufficio Amministrativo"
	Rapporti con la PA, in particolare con la Regione Toscana per il mantenimento e la gestione della concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti commerciali con la PA	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
➤ Amministratore Delegato	Gestione dei contratti di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	Rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulente storico (Studio RQR, Dr. Greggio)
➤ Amministratore Delegato ➤ Incaricato della Società per il Comitato Tecnico ➤ Alta Amministrazione	Rapporti con la PA, in particolare con riferimento al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Verbale delle riunioni
➤ Ufficio Amministrativo	Reportistica periodica verso casa madre	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Controllo trimestrale da parte dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti • Procedure del Gruppo
	Rapporti con la PA, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulenza di un soggetto esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
	Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budgets aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Monitoraggio del budget nel corso dell'anno	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Predisposizione del bilancio annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
	Recupero del credito	
	Gestione e controllo dei flussi finanziari / pagamenti / banche / garanzie	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Alta Direzione ➤ Ufficio Amministrativo, con riferimento al pagamento dei premi assicurativi	Rapporti con le assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Amministrativo 	Trasmissione mediante apparecchi audiovisivi di materiale coperto dal diritto d'autore, soggetto al pagamento di canone, tutelato dalla SIAE	<ul style="list-style-type: none"> • Risultanze documentali che attestano l'avvenuto pagamento
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti ➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Tecnico ➤ Ufficio Armamento ➤ Ufficio Alberghiero 	Contributo per la parte di competenza alla formazione del budget aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Amministrativo 	Vendita di biglietti al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto con agenzie • Carta dei servizi • Condizioni generali di vendita
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale 	Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei servizi • Convenzione con la Regione • La procedura di rimborso mediante agenzie è automatizzata • Controllo contabile da parte dell'Ufficio Amministrativo
	Costruzione del costo del biglietto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • La Convenzione con la Regione fissa i limiti della scontistica per grossi quantitativi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti 	Caricamento dell'ordine di acquisto a sistema, in concorso con la funzione richiedente	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti" • Controllo economico da parte dell'Ufficio Amministrativo
	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Acquisto di autovetture aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti ➤ Ufficio Amministrativo 	Controllo sulle difformità tra fattura e costi caricati a sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione del personale con riferimento alle note spese e alle carte di credito aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
	Gestione delle problematiche ambientali a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Sicurezza 	Gestione degli incassi a bordo delle navi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto con la società Ligabue S.p.A. • Firma degli scontrini di incasso da parte del Comandante
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Responsabile IT ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Amministrativo 	Gestione dei pagamenti on-line mediante carte di credito / debito	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Attività esternalizzata a Moby
16. Operazioni straordinarie e interventi sul capitale sociale		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e scissioni)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
	Restituzione dei conferimenti ai Soci e liberazione dei Soci dall'obbligo di eseguire conferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale
	Pagamento di dividendi o acconti su dividendi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale
17. Operazioni intercompany e operazioni con parti correlate		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany
	Rapporti istituzionali con casa madre e altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo 	Controllo dei flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli infragruppo, anche internazionali	
	Identificazione e controllo del Transfer Pricing	
18. Rapporti con gli organi di controllo		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Rapporti con gli organi di controllo e in particolare con il Collegio Sindacale e la società incaricata del controllo legale dei conti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
19. Corruzione tra privati		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione degli omaggi e delle spese promozionali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione delle sponsorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Sicurezza 	Rapporti con gli Enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico

20. Attività Sensibili ai delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato e autoriciclaggio

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato 	Gestione dei rapporti con fornitori e/o partner commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Approvazione del progetto di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Reportistica interna • Controllo interno da parte della funzione "Ufficio Amministrativo"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione 	Gestione della politica fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
	Acquisti di autovetture aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo 	Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili e alla nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
➤ Ufficio Amministrativo	Predisposizione del bilancio annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti/banche/garanzie	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico
	Contabilità: gestione del ciclo attivo e passivo e in genere gestione e controllo dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico
➤ Ufficio Commerciale	trasporto di persone e merci tramite pagamenti in contanti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico
	identificazione clienti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale ➤ Ufficio Amministrativo 	Vendita di biglietti al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto con agenzie • Carta dei servizi • Condizioni generali di vendita
21. Gestione del sistema della sicurezza		
➤ Amministratore Delegato	Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di "datore di lavoro" per i dipendenti non marittimi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale • DVR • DUVRI
	Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di "datore di lavoro" per i dipendenti marittimi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale • DVR • DUVRI • Manuale SMS
	Gestione dell'informazione e formazione del personale non marittimo in materia di salute e sicurezza sul lavoro / ambientale, rispetto a ogni ufficio / reparto / dipartimento aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione • DVR
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Armamento 	Gestione dell'informazione e formazione del personale marittimo in materia di salute e sicurezza sul lavoro / ambientale, rispetto a ogni ufficio / reparto / dipartimento aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione • DVR • Manuale SMS • Attività esternalizzata
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Sicurezza ➤ Gruppo di Emergenza, per quanto di competenza 	Gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione • DVR • DUVRI • Piano di emergenza ed evacuazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedura emergenza antincendio ○ Procedura emergenza di pronto soccorso ○ Procedura emergenza ed evacuazione
➤ Ufficio Acquisti	Gestione del parco macchine e manutenzione delle stesse	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
	Gestione delle problematiche ambientali a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
➤ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Per la parte di competenza, gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • DVR • DUVRI • Piano di emergenza ed evacuazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedura emergenza antincendio ○ Procedura emergenza di pronto soccorso ○ Procedura emergenza ed evacuazione
22. Attività Sensibili in materia di violazione del diritto d'autore		
➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Amministrativo	Trasmissione mediante apparecchi audiovisivi di materiale coperto dal diritto d'autore, soggetto al pagamento di canone, tutelato dalla SIAE	<ul style="list-style-type: none"> • Risultanze documentali che attestano l'avvenuto pagamento
➤ Responsabile IT	Sviluppo di soluzioni software, n particolare query e utility	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • DPS
23. Attività Sensibili ai reati transnazionali		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	Gestione dei rapporti con Moby Lines Europe GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto Intercompany
	Rapporti istituzionali con la casa madre e le altre società del Gruppo, rapporti con parti correlate	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato	Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Gestione Operativa Flotta	Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Manuale SMS • Verifica dei requisiti presso la Capitaneria
➤ Ufficio Amministrativo	Reportistica periodica verso la casa madre	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Controllo trimestrale da parte dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti • Procedure del Gruppo
	Controllo dei flussi finanziari, con particolare attenzione a quelli infragruppo, anche internazionali	
	Identificazione e controllo del Transfer Pricing	
24. Attività Sensibili ai reati contro la buona amministrazione della giustizia		
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Presidente ➤ Amministratore Delegato	Rappresentanza della Società in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
25. Attività Sensibili ai reati ambientali		

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Sicurezza ➤ Gruppo di Emergenza, per quanto di competenza 	Gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione • DVR • DUVRI • Piano di emergenza ed evacuazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedura emergenza antincendio ○ Procedura emergenza di pronto soccorso ○ Procedura emergenza ed evacuazione
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Amministrativo ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione delle problematiche ambientali: gestione degli adempimenti relativi alla normativa ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
	Gestione delle problematiche ambientali a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza
26. Attività Sensibili ai reati di impiego di cittadini irregolari		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato 	Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Armamento 	Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Manuale SMS • Verifica dei requisiti presso la Capitaneria
27. Attività Sensibili ai reati di terrorismo		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
28. Attività Sensibili ai reati di razzismo e xenofobia		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministratore Delegato 	Gestione della scelta e assunzione del personale non marittimo	Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione Operativa Flotta ➤ Ufficio Armamento 	Gestione della scelta e assunzione del personale marittimo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Manuale SMS Verifica dei requisiti presso la Capitaneria
<ul style="list-style-type: none"> ➤ l'Amministratore Delegato 	Gestione dei contratti di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ l'Amministratore Delegato ➤ l'Ufficio Amministrativo 	rapporti con i consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale 	Gestione di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura "Acquisti"
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Acquisti 	Gestione dei rapporti con i clienti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ufficio Commerciale 	Attività di agenzia, di comunicazione, marketing e pubblicità;	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Responsabile IT per quanto di sua competenza 	Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti

Funzione aziendale	Attività sensibile	Presidi esistenti
--------------------	--------------------	-------------------

29. Attività Sensibili ai reati tributari		
➤ Ufficio Amministrativo	complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi che la Società è tenuta a svolgere con particolare riferimento alla tenuta della documentazione contabile (predisposizione, tenuta e archiviazione della contabilità – attività di rilevazione delle fatture)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Consulenza di un soggetto esterno (Studio RQR, Dr. Greggio) • Controllo contabile da parte dell’Ufficio Amministrativo
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Ufficio Amministrativo	gestione e controllo delle risorse e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	gestione dei contratti di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura “Acquisti”
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	gestione dei rapporti con la PA (anche in caso di ispezioni)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti • Codice Etico
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Presidente / Amministratore Delegato	gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Commerciale ➤ Responsabile IT per quanto di sua competenza	gestione ed utilizzo di sistemi informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento Interno: Modalità per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali da parte dei dipendenti
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato ➤ Ufficio Amministrativo	formazione e predisposizione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Reportistica interna • Controllo interno da parte della funzione “Ufficio Amministrativo” • Collaborazione con studio esterno (Studio RQR, Dr. Greggio)
➤ Consiglio di Amministrazione ➤ Amministratore Delegato	operazioni societarie / commerciali in potenziale conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Delibere del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Collegio Sindacale

Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte V – Organismo di vigilanza

versione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

1. Nomina e Requisiti	3
2. Funzioni dell'OdV	4
3. Poteri e facoltà dell'OdV	5
4. Reporting dell'OdV	6
5. Segnalazioni e denunce nei confronti dell'OdV e altri elementi di reporting.....	6

1. Nomina e Requisiti

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e l'eventuale compenso dell'OdV sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I membri dell'OdV sono scelti in base ai requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza e nelle principali linee guida di categoria, al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal Decreto.

Particolare attenzione è data al background professionale di ogni candidato, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e alle eventuali esperienze passate in materia. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono infatti strettamente collegate alla sua esperienza professionale. Da ciò ne discende che l'OdV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'OdV e della relativa posizione nell'organigramma aziendale in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, l'OdV è direttamente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale è tenuto a riferire e che è il solo organo, sentito il parere del Collegio Sindacale, con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle obbligazioni poste a carico dell'OdV dalla normativa e/o dal presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare annualmente, su indicazione dell'OdV, un budget di spesa che l'OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Costituirà causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza sia avvenuta successivamente:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui in maniera specifica membri del Management nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci della Società ed il Revisore legale dei conti;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società appartenenti al Gruppo Moby tali da comprometterne l'indipendenza;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In sede di nomina ciascun candidato alla posizione di OdV consegnerà, oltre al proprio *curriculum vitae*, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia. Il *curriculum* e l'attestazione verranno consegnate al Consiglio di Amministrazione che sarà convocato per la nomina dell'OdV stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'OdV sarà tenuto a informare, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente nonché il Presidente del Collegio Sindacale di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, qualora risulti:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico, o
- nell'eventualità di gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa e dal presente Modello quale, in via esemplificativa, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto in oggetto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del Collegio Sindacale.

L'OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

In particolare con iniziale delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 22 ottobre 2013 e successivamente rinnovato nella carica, è stato nominato l'OdV della società in composizione pluripersonale:

- Avvocato Alessia Cozzi, nato a Verona, il 31 luglio 1975,
- dottor Francesco Greggio, nato a Pisa, il 2 novembre 1981.
- dottor Lorenzo Riposati, nato a Livorno, il 29 marzo 1967,

Il profilo dei componenti dell'Organismo, esaminato in sede di Consiglio di Amministrazione, soddisfa i requisiti di autorevolezza, indipendenza, professionalità e onorabilità dettati dalla normativa in materia, dalle pronunce giurisprudenziali nonché dalla dottrina come elementi essenziali della figura di un OdV.

L'ufficio dell'OdV si trova presso la sede della società in Livorno, via Calafati 6, e può essere contattato via telefono al n. 0586/224511, fax n. 0586/224624 oppure e-mail all'indirizzo odv231toremар@toremар.it.

Per comunicazioni di particolare urgenza o qualora uno dei Destinatari del Modello intenda comunicare in via riservata ed anonima con l'OdV, sarà attivata presso la sede amministrativa della Società nonché in ogni stabilimento una casella ove potranno essere depositate le comunicazioni allo stesso OdV.

L'OdV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza e potrà utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, chiedendo la collaborazione di ogni funzione aziendale che venga ritenuta utile; l'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

La Società non intende approvare in questa sede un regolamento dell'OdV ma invita l'Organo stesso, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, a procedere in tal senso ove lo ritenga opportuno. Copia del Regolamento dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Delegato del Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con la Società stessa.

2. Funzioni dell'OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti definiti nel Modello;
- effettuazione di un aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- suggerimenti in merito all'aggiornamento diretto delle procedure aziendali rilevanti per il Modello ed all'emanazione di direttive operative per l'esecuzione e l'applicazione dello stesso;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività dell'azienda;
- scambio di informazioni e di dati con il Collegio sindacale e/o il Revisore;
- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie;
- scambio di informazioni e dati, così come coordinamento, con gli altri OdV o organi con funzioni analoghe presenti all'interno del Gruppo Moby.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.

L'OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, le policies e procedure aziendali rilevanti per il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso.

3. Poteri e facoltà dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestoria della Società, dovendo riferire – relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche – direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società.

Per tali motivi, i membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

In particolare, l'OdV dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- **nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:**
 - procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente anche provvisorie, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
 - prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e il turn-over del Personale;
 - verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
 - segnalare agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
 - regolamentare sotto il profilo operativo le modalità e la tempistica di espletamento degli adempimenti derivanti dalle *policies* e procedure aziendali rilevanti per il Modello e, in particolare, di concerto con il Consiglio di Amministrazione o con un Amministratore Delegato:
 1. suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;
 2. regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempistica di trasmissione delle stesse;
 3. partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi assunti;
 - suggerire la modifica e/o modificare il modulo e il contenuto dello schema di segnalazione predisposto dalla Società per le comunicazioni all'OdV;
 - predisporre su base annuale il Piano di Vigilanza sui temi di cui al presente Modello.
- **nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:**
 - in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
 - verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante i) verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti relativi ad Aree ed Attività Sensibili) e ii) verifiche periodiche sulle policies e procedure (verifica dell'efficacia delle procedure aziendali rilevanti per il Modello);
 - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
 - alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;

- partecipare a: a) incontri con i Dipendenti delle aree preposte all'amministrazione e gestione; b) riunioni del Collegio Sindacale e/o con il Revisore legale dei conti;
- disporre di somme dell'azienda per il miglior espletamento dell'incarico per il tramite di apposita richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiesta che non potrà essere immotivatamente rifiutata.

Nello svolgimento della propria attività l'OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno, e previo accordo con il delegato del Consiglio di amministrazione, i) di consulenti esterni, ii) del Personale delle singole funzioni aziendali, in ragione delle rispettive competenze e professionalità. In tale ultimo caso, l'OdV comunicherà per iscritto i nomi del Personale dei quali intende avvalersi ai responsabili degli uffici e/o dipartimenti interessati ovvero, per i soggetti di vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

L'OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio cartaceo o informatico (data base OdV) le cui modalità di gestione spettano all'OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni.

Al data base dell'OdV possono accedere solamente, oltre ai membri dell'OdV e previa richiesta all'OdV medesimo, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV.

4. Reporting dell'OdV

L'OdV ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste le seguenti linee di reporting dell'OdV:

- su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in merito al Piano di vigilanza;
- istantanea, ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio sindacale.

Il reporting ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio del OdV;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei destinatari.

5. Segnalazioni e denunce nei confronti dell'OdV e altri elementi di reporting

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del Modello ed in particolare:

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l'OdV in merito a comportamenti non in linea con le disposizioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad informare l'OdV in merito ad attività della società di impatto ai sensi del presente Modello che non hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal Modello;
- ciascun Destinatario è tenuto ad informare l'OdV in merito ad eventuali inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento del compito prefissato;
- ciascun membro del Management è tenuto a informare l'OdV su base periodica in merito all'implementazione della normativa in azienda ed alla diffusione ed applicazione del Modello, con particolare riferimento alla diffusione ed applicazione dei principi e procedure di cui al Modello stesso, all'attività di formazione dedicata al Modello, nonché alle Attività Sensibili svolte nel periodo di riferimento che possano avere una rilevanza ai sensi del Decreto in oggetto.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione discriminazione e penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza sull'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le comunicazioni all'OdV possono essere inviate agli indirizzi di cui al precedente paragrafo 1.

Toscana Regionale Marittima S.p.A. **TOREMAR**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Parte VI – Sistema sanzionatorio

versione n.4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021

Sommario

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	3
2. Le violazioni	3
3. Le sanzioni	3
4. Il risarcimento del danno	6

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo è opportuno sottolineare come l'applicazione delle sanzioni previste, prescinda dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e dei suoi elementi dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ect.) tenuto conto della specifica e precipua disciplina normativa e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

2. Le violazioni

Il sistema sanzionatorio è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice di comportamento e delle procedure aziendali cui il Modello fa riferimento;
- inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, come descritto nel documento Governance Societaria, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione con le modalità ivi previste;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle Aree ed Attività Sensibili (come identificate nella Parte Speciale del Modello);
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del codice e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata comunicazione, formazione ed aggiornamento del personale interno ed esterno operante nelle Aree ed Attività sensibili.

3. Le sanzioni

3.1 Sanzioni relative ad amministratori

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2392 e ss. c.c., a seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione di volta in volta dell'interessato), sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, il Collegio Sindacale convocherà l'assemblea dei soci per l'adozione delle opportune misure di tutela. Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

3.2 Sanzioni relative ai sindaci

In caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ciascun sindaco è, inoltre, tenuto a dimettersi dalla carica e a rinunciare al relativo compenso nel caso di commissione di una delle violazioni indicate al paragrafo 8.1 per quanto di competenza.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.3 Sanzioni relative ai dipendenti

L'inosservanza delle disposizioni del Modello e delle procedure ivi descritte nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice Etico comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari individuate a carico dei dipendenti della Società che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970, del CCNL applicato in azienda e delle eventuali norme speciali applicabili.

La Società informa adeguatamente tutto il Personale – oltre che con la tradizionale diffusione in bacheca aziendale ex art. 7, L. 300/70 – in merito all'adozione del sistema sanzionatorio di cui al presente Modello.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, saranno adottate in accordo ai principi di gradualità e proporzionalità, e commisurate in relazione ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

Saranno comunque considerati di rilevante gravità i seguenti comportamenti:

- condotta non conforme a principi di correttezza verso le società del Gruppo, gli altri dipendenti, i clienti o i terzi;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi delle società del Gruppo o di terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio delle società del Gruppo, nei limiti previsti dall'art. 6 della L. 300/70;
- altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nei punti precedenti da cui sia derivato
- disservizio ovvero danno o pericolo per le società del Gruppo, per i suoi clienti o per terzi;
- occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad

- illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'azienda o ad essa affidati.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste nel rispettivo CCNL applicato in azienda. In tal senso si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al CO delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "mancanza" quale prevista nell'applicabile CCNL. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quale prevista nell'applicabile CCNL.
3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare una grave infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o un grave nocumento morale o materiale o azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale prevista nell'applicabile CCNL.

3.4 Fornitori e partner commerciali

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico o i Protocolli della Società sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. La Società si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia natura alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

3.5 Collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, le violazioni o l'aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.

Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, e/o di recesso immediato nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

3.6 Organismo di vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni sopra riportate, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

4. Il risarcimento del danno

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio. Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti della società, Amministratori, Sindaci, consulenti o partner, ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.